SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 agosto 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 agosto 2014, n. **125**.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. (14G00130) . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2014.

Sospensione del sig. Silvano Grisenti dalla carica di consigliere provinciale di Trento e dalla carica di consigliere regionale della regione Trentino-Alto Adige. (14A06678) . . . . *Pag.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Giardinello e nomina della commissione straordinaria. (14A06695) . . . . *Pag.* 27

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 agosto 2014.

Approvazione di modifiche alle Note tecniche e metodologiche degli studi di settore con effetti dall'annualità di imposta 2013. (14A06693) . . . *Pag.* 69

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 5 agosto 2014.

Rilascio di licenza di giardino zoologico, al Bioparco di Sicilia, in Carini. (14A06665). . . . . *Pag.* 70

DECRETO 5 agosto 2014.

Rilascio di licenza di giardino zoologico alla Società Pombia Park S.r.l. proprietaria del Giardino Zoologico Safari Park, in Pombia. (14A06666). . . . . *Pag.* 71

DECRETO 5 agosto 2014.

Rilascio di licenza di giardino zoologico, al Parco Faunistico del Monte Amiata ubicato nel territorio di Arcidosso. (14A06667) . . . . *Pag.* 72

DECRETO 5 agosto 2014.

Rilascio di licenza di giardino zoologico, alla Società Zoom Torino S.p.a. proprietaria del giardino zoologico Zoom Torino, in Cumiana. (14A06668) . . . . *Pag.* 74

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 13 giugno 2014.

Recepimento della direttiva di esecuzione 2014/19/UE della Commissione del 6 febbraio 2014 relativa a Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. (14A06690) . . . . *Pag.* 75

DECRETO 18 giugno 2014.

Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. (14A06692) . . . *Pag.* 76

DECRETO 18 luglio 2014.

Iscrizione di una varietà di colza al registro nazionale. (14A06691) . . . . *Pag.* 82

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 agosto 2014 (14A06684). . . . . *Pag.* 83

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 agosto 2014 (14A06685). . . . . *Pag.* 83

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 agosto 2014 (14A06686). . . . . *Pag.* 84

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 agosto 2014 (14A06687). . . . . *Pag.* 84

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 agosto 2014 (14A06688). . . . . *Pag.* 85

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 agosto 2014 (14A06689). . . . . *Pag.* 85

Ministero dell'interno

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto evangelico «Eben-Ezer», in Corato (14A06681). . *Pag.* 86

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto evangelico «Betania-Emmaus», in Fonte Nuova (14A06682). . . . . *Pag.* 86

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto evangelico «Betesda», in Macchia di Giarre (14A06683) . . . . *Pag.* 86

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rispoval Marker Inattivato» sospensione iniettabile per bovini. (14A06670) . . . . *Pag.* 86

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Raldon» 120 mg/g. (14A06671) . . . . *Pag.* 86

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Procare Ficontrol 50 mg» soluzione spot-on per gatti. (14A06672). . . . . *Pag.* 86

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Procare Ficontrol 67 mg» soluzione spot-on per cani di taglia piccola, «Procare Ficontrol 134 mg» soluzione spot-on per cani di taglia media, «Procare Ficontrol 268 mg» soluzione spot-on per cani di taglia grande, «Procare Ficontrol 402 mg» soluzione spot-on per cani di taglia gigante. (14A06673) . . . *Pag.* 87

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prilactone». (14A06674) . . . . *Pag.* 87

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac IB QX», liofilizzato per sospensione spray per polli. (14A06675) . . . . *Pag.* 87

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Levoflok 100 mg/ml» soluzione orale per boilers e conigli. (14A06676). . . . . *Pag.* 88

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Unione Commerciale Lombarda, 200 mg/g», polvere orale per uso in acqua da bere o in alimento liquido per vitelli da latte, suini, polli da carne, galline ovaiole, tacchini. (14A06677). . . . . *Pag.* 88

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ricostituzione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la regione Basilicata. (14A06669) . . . . *Pag.* 88

Approvazione della delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 30 novembre 2013. (14A06694) . . . . *Pag.* 88

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla delibera del Consiglio dei ministri 8 agosto 2014, recante: «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 30 aprile 2014 ha colpito il territorio dei comuni di Nonantola, Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro in provincia di Modena.». *(14A06758)*. . . . . *Pag.* . .89

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 73/L

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2014, n. **126.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. *(14G00138)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74

Regione Piemonte

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 42/2004 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio». *(14A06554)*

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione Schierano del comune di Passerano Marmorito (AT) ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. n. 42/2004 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio». *(14A06555)*

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione Villa del comune di Isola d'Asti (AT) ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. n. 42/2004 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio». *(14A06556)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 agosto 2014, n. **125**.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCÌPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui princìpi di interdipendenza e partenariato.

2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue, in conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a:

a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;

b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i princìpi di democrazia e dello Stato di diritto;

c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

3. L'aiuto umanitario è attuato secondo i princìpi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione, e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi.

4. L'Italia promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.

Art. 2.

Destinatari e criteri

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i princìpi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. L'Italia si adopera per garantire che le proprie politiche, anche non direttamente inerenti alla cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le finalità ed i princìpi ispiratori della presente legge, per assicurare che le stesse favoriscano il conseguimento degli obiettivi di sviluppo.

3. Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo l'Italia assicura il rispetto:

a) dei princìpi di efficacia concordati a livello internazionale, in particolare quelli della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner, dell'allineamento degli interventi alle priorità stabilite dagli stessi Paesi partner e dell'uso di sistemi locali, dell'armonizzazione e coordinamento tra donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilità reciproca;

b) di criteri di efficienza, trasparenza ed economicità, da garantire attraverso la corretta gestione delle risorse ed il coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo, operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo.

4. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con standard di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.

5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento o lo svolgimento di attività militari.

6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunità di immigrati e le loro relazioni con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi partner, ispirate alla tutela dei diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali.

Art. 3.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

2. La denominazione «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero degli affari esteri».

Capo II

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 4.

Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo

1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS)», è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali, e si articola in:

a) iniziative in ambito multilaterale;

b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;

c) iniziative a dono, di cui all'articolo 7, nell'ambito di relazioni bilaterali;

d) iniziative finanziate con crediti concessionali;

e) iniziative di partenariato territoriale;

f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;

g) contributi ad iniziative della società civile di cui al capo VI.

Art. 5.

Iniziative in ambito multilaterale

1. Rientra nell'ambito della CPS la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalità di tale partecipazione devono permettere il controllo delle iniziative, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.

2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono realizzare, oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di iniziative di cooperazione promosse dall'Italia ed affidate per la loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo caso i contributi devono essere disciplinati da uno specifico accordo che determini i contenuti dell'iniziativa, le rispettive responsabilità e le modalità per i relativi controlli.

3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di CPS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce l'entità complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuno di essi. L'Agenzia di cui all'articolo 17 eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 21.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12.

Art. 6.

Partecipazione ai programmi dell'Unione europea

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee di programmazione con quelli dell'Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti.

2. L'Italia contribuisce altresì all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 17.

3. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.

4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo.

Art. 7.

Iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali

1. La CPS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono, finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le procedure di cui alla presente legge, sono finanziate ed attuate tramite l'Agenzia di cui all'articolo 17. Esse devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese partner, in linea con i princìpi della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e del coinvolgimento delle comunità locali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese partner. Per assicurare la qualità degli interventi e rafforzare la responsabilità dei Paesi partner secondo i princìpi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo

e internazionale, tali azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese partner, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo, avuto riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni della società civile operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarietà.

Art. 8.

Iniziative di cooperazione con crediti concessionali

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 21, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza la società Cassa depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.

Art. 9.

Partenariato territoriale

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei princìpi contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono princìpi fondamentali. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 e nei limiti di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 17 le attività di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9.

Art. 10.

Interventi internazionali di emergenza umanitaria

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito della CPS sono finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 17, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo VI, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia, avvalendosi, ove possibile, dei soggetti operanti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 17. Resta ferma la disciplina vigente in materia di interventi di primo soccorso all'estero del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

Capo III

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 11.

Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del vice Ministro della cooperazione allo sviluppo

1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 15.

2. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di CPS.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, conferisce la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice Ministro. Con le procedure di cui all'articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il vice Ministro è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali siano trattate materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.

Art. 12.

Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 15, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.

2. Il documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 15, acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16 della presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). La relazione dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione indica in maniera dettagliata i progetti finanziati e il loro esito nonché quelli in corso di svolgimento, i criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà adottati e le imprese e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella relazione sono altresì indicate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La relazione, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 15 della presente legge, è trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo.

5. Al fine della programmazione degli impegni internazionali a livello bilaterale e multilaterale, le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1.

Art. 13.

Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 12, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dal regolamento della rispettiva Camera, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere.

2. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 13, e all'articolo 20, comma 1. Le Commissioni si esprimono nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.

Art. 14.

Allegati al bilancio e al rendiconto generale dello Stato sulla cooperazione allo sviluppo

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.

2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata una relazione curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al presente articolo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12.

Art. 15.

Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo

1. È istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), con il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 4 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo.

2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di CPS.

4. Il CICS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero ai sensi del comma 1 dell'articolo 14, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziate a tale fine.

5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, i presidenti di regione o di provincia autonoma e i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. Alle riunioni del CICS partecipano senza diritto di voto anche il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 17.

6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.

7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento. La partecipazione alle riunioni non può in ogni caso dare luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

8. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 20.

10. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia di cui all'articolo 17, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, delle università e del volontariato. La partecipazione al Consiglio nazionale non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.

2. Il Consiglio nazionale, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce almeno annualmente su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione.

3. Ogni tre anni il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale convoca una Conferenza pubblica nazionale per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo.

4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 17.

Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

1. Per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
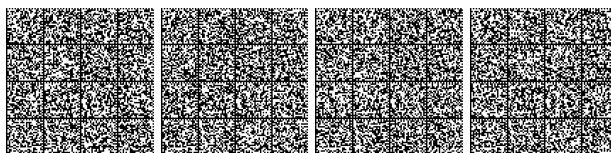
2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito degli indirizzi generali indicati nel documento di cui all'articolo 12 e del coordinamento di cui all'articolo 15. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo.

3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al comma 2, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresì alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo. Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso i soggetti di cui al capo VI, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente e con i princìpi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso partner internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto.

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo.

6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilità, approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai princìpi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile nonché coerente con le regole adottate dall'Unione europea. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge.

7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, può istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse località. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia dispone l'utilizzazione, laddove possibile, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia.

8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia può, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonché del personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, nel limite massimo delle unità ivi indicate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell'articolo 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero è di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero è accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in conformità con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della società civile presenti in loco e assicura il coordinamento tecnico delle attività di cooperazione allo sviluppo finanziate con fondi pubblici italiani.

9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati pubblica nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese partner, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.

10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice richiama le fonti normative internazionali in materia di condizioni di lavoro, di sostenibilità ambientale nonché la legislazione per il contrasto della criminalità organizzata e fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2.
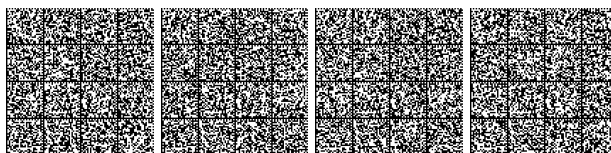
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni periferiche.

12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:

a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di cooperazione nonché le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo oneroso;

b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attività;

d) le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge;

e) le procedure comparative di cui al comma 3;

f) le procedure di selezione delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 26;

g) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia all'estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari e le condizioni per assicurare il sostegno e il coordinamento tecnico da parte dell'Agenzia delle attività di cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani nei Paesi partner;

h) il numero massimo di sedi all'estero di cui al comma 7 e di dipendenti dell'Agenzia che possono essere destinati a prestarvi servizio;

i) le modalità di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 32;

l) le modalità di riallocazione del personale, dei compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia, senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

m) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera *h)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonché da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

n) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia, anche attraverso un efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei princìpi di economicità, efficacia ed efficienza;

o) la previsione che il bilancio dell'Agenzia sia pubblicato nel sito internet del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.

Art. 18.

Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

1. All'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.

2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:

a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e) da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Il bilancio dell'Agenzia è unico e redatto conformemente ai princìpi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.

4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad attività che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nella CPS sono impignorabili.

Art. 19.

Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di duecento unità.

2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento del personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo
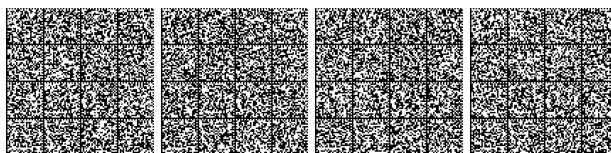
sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza, nonché del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;

b) mediante l'inquadramento di non oltre quaranta dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, che optino per il transito alle dipendenze dell'Agenzia;

c) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale di cui al comma 2, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.

4. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Per gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 32, commi 4 e 5, della presente legge.

5. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. La disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera nel limite di un contingente complessivo pari a cento unità, in aggiunta alla dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, è armonizzata con le disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. È fatto divieto di applicare l'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero di cui all'articolo 17, comma 7, della presente legge, i contratti di lavoro con il personale di cui al presente comma, che devono obbligatoriamente essere stipulati prevedendo una condizione risolutiva espressa, sono risolti di diritto.

7. Dall'attuazione del presente articolo, fatta eccezione per gli oneri coperti ai sensi dell'articolo 33, comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20.

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale.

2. Con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27; valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi, a quest'ultimo fine, anche di valutatori indipendenti esterni, a carico delle risorse finanziarie dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all'articolo 21.

Art. 21.

Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo

1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno e i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esso partecipano altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, per gli ambiti di

competenza degli enti locali, un rappresentante delle associazioni rappresentative dei medesimi. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.

3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro, delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli articoli 8 e 27, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato.

4. Al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo V

ISTITUZIONE FINANZIARIA PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

Art. 22.

Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo

1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia possono stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalità di cui all'articolo 8 nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea.

3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

4. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21.

5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Capo VI

SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE E PARTENARIATI INTERNAZIONALI

Art. 23.

Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo

1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo:

a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;

b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;

c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26;

d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai princìpi della presente legge, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, nonché rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.

Art. 24.

Amministrazioni dello Stato, camere di commercio, università ed enti pubblici

1. L'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle università e degli enti pubblici alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.

2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
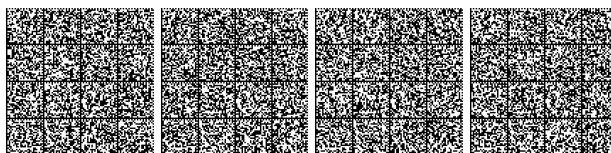
Art. 25.

Regioni ed enti locali

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia promuovono forme di partenariato e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 9.

Art. 26.

Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro

1. L'Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;

e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;

f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno biennale.

4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi ultimi sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia e le iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui realizzazione è stata loro affidata dalla medesima.

5. Le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

Art. 27.

Soggetti aventi finalità di lucro

1. L'Italia riconosce e favorisce l'apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner, fatta eccezione per le società e le imprese iscritte nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale.

2. È promossa la più ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonché dai Paesi partner, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.

3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 può essere destinata a:

a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner;

c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui alla lettera *a)*.

4. Il CICS stabilisce:

a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 3;

b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;

c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.

5. All'istituto gestore di cui all'articolo 8 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia congiuntamente all'istituto gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'articolo 8.

Art. 28.

Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti

1. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei princìpi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare il personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a titolo volontario, senza la costituzione di un rapporto di lavoro. In questo caso, l'inquadramento giuridico ed economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni, con oneri integralmente a carico delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo periodo del presente comma.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del contratto di cui al comma 1 del presente articolo. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

4. L'amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile o di altro soggetto che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 3. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonché da soggetti privati, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità e gli indirizzi di cui agli articoli 1 e 2. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione.

5. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 7 costituisce attestazione sul servizio e sulla sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato al servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 3 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.

6. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese e ai datori di lavoro privati che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue in loco, da essi dipendenti, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore.

7. Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 assumono tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o l'Agenzia, anche nel caso in cui le organizzazioni e gli altri soggetti contraenti dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

9. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 26, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
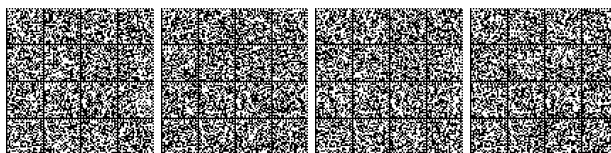
10. L'Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto dall'Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attività di cooperazione allo sviluppo. I soggetti di cui all'articolo 26, accreditati ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64, organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o soggette a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale.

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 29.

Partner internazionali

1. L'Italia favorisce l'instaurazione sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei princìpi di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e di efficacia degli aiuti, con i Governi dei Paesi partner, nonché con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l'Unione europea e con gli altri Paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.

Capo VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo

1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.

Art. 31.

Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti

1. Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati:

a) la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;

e) il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 15 settembre 2004, n. 337;

f) l'articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

g) l'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 54;

h) la legge 13 agosto 2010, n. 149;

i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243;

l) l'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

a) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea»;

b) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. — *(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)*. — 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono definiti dalla legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo».

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«m-*bis*) cooperazione allo sviluppo».

4. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il numero 11) è aggiunto il seguente:

«11-*bis*) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale».

5. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera *a)*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è consentito anche per il compi-

mento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Tali operazioni possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera *b)*»;
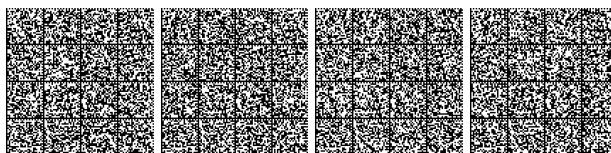
b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con decreti di natura non regolamentare adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera *a)*, terzo periodo».

Art. 32.

Disposizioni transitorie

1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla data di cui all'articolo 31, comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, regola le modalità del trasferimento.

2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all'articolo 31, comma 1, è curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell'effettuazione della spesa.

3. Nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 confluiscono gli stanziamenti già effettuati per le medesime finalità di cui alla presente legge, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unità. Entro la data di cui all'articolo 31, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4 resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'articolo 17, commi 7 e 8, ferma restando la possibilità per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza dell'Agenzia.

6. A decorrere dalla data di cui all'articolo 31, comma 1, l'Istituto agronomico per l'Oltremare è soppresso. Le relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono contestualmente trasferite all'Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.

7. Le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nell'Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l'Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell'avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 33.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese per investimenti di cui all'articolo 17, pari ad euro 2.120.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Agli oneri derivanti dalle spese di personale di cui all'articolo 19, valutati in euro 5.301.962 per l'anno 2015 e in euro 5.279.238 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma «Cooperazione allo sviluppo» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsio-

ne del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 agosto 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1326):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Letta) e dal Ministro degli affari esteri (Bonino) in data 21 febbraio 2014.

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 28 febbraio 2014 con pareri delle Commissioni lª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 6, 12, 19, 20 e 25 marzo 2014; il 2 e 8 aprile 2014;l'11, 12 e 19 giugno 2014.

Esaminato in Aula e approvato il 25 giugno 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2498):

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2014 con pareri delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 2, 9, 10, 15 e 17 luglio 2014. Esaminato in Aula l'11 e 16 luglio 2014 e approvato, con modificazioni, il 17 luglio 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1326-B):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 23 luglio 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª, l 1ª, 13ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 24 luglio 2014.

Nuovamente assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, il 1° agosto 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 9ª 10ª, 11ª, 13ª e Questioni regionali.

Esaminato e approvato dalla 3ª Commissione, in sede deliberante, il 1° agosto 2014.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 11 della Costituzione è il seguente: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.".

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:

"1. I Ministeri sono i seguenti:

1) *Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;*

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali;

11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

13) Ministero della salute.".

Note all'art. 8:

— Il testo dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale), è il seguente: "26. Nel quadro della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati.

Per le operazioni di cui al precedente comma è costituito presso il Mediocredito centrale un fondo rotativo. La dotazione del fondo avverrà con legge, mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.".

Note all'art. 9:

— La legge 5 giugno 2003, n. 131, reca: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.".

— Il testo dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione è il seguente:

"Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
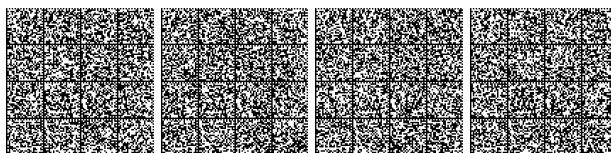
all'esecuzioni degli accordi internazionali e deli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza".

Note all'art. 10:

— Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 è il seguente:

"Art. 4. Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile. — 1. Al fine di garantire l'uniforme determinazione delle politiche di protezione civile, delle attività di coordinamento e dei relativi poteri di ordinanza, nonché il conseguenziale, unitario ed efficace espletamento delle attribuzioni del Servizio nazionale della protezione civile, è attribuita, ai sensi del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la titolarità della funzione in materia di protezione civile al Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegarne l'esercizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatte salve le competenze regionali previste dalla normativa vigente. Le disposizioni previste dagli articoli 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, 3, 5, 6-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate.

2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari esteri, l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Al fine di assicurare la migliore efficienza operativa delle strutture del Dipartimento della protezione civile, con riferimento alla mobilità sul territorio, realizzando le condizioni per l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati da contesti emergenziali, è autorizzato, nell'àmbito delle disponibilità del Fondo per la protezione civile, il compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione al Dipartimento stesso, anche sulla base di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Al fine di assicurare la più economica gestione dei propri mezzi aerei adibiti al servizio di lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nella prospettiva di un ulteriore potenziamento dei programmi concernenti la sicurezza, il Dipartimento della protezione civile, salvaguardando le primarie esigenze connesse al più efficace assolvimento del predetto servizio, è autorizzato ad assumere iniziative contrattuali d'urgenza con strutture anche di altri Paesi, finalizzate all'utilizzo a titolo oneroso di tali mezzi in periodi diversi da quello estivo. Eventuali conseguenti introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Note all'art. 11:

— Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

"3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.".

Note all'art. 12:

— Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

"Art. 8. (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.".

— Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), è il seguente:

"Art. 15. (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza). — 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.".

Note all'art. 17:

— Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, reca: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, reca: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»".

— Il testo dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) è il seguente:

"Art. 204. Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali. Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 è attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'articolo 172, un'indennità adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-*bis*. Il trattamento economico complessivo è comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui è istituita la delegazione diplomatica speciale.

Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennità personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo. La indennità giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186 è calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'articolo 186, l'indennità giornaliera è stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.".

— Il testo dell'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) è il seguente:

"Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma dell'articolo 200.".

— Il testo dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) è il seguente:

"Art. 31. (Composizione e organizzazione degli uffici all'estero). — La composizione, per numero e qualificazione del personale, e l'organizzazione di ciascuna rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare di I categoria sono determinate dall'azione specifica che rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a seconda dei compiti da assolvere. La azione della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare è svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo coadiuva, dal funzionario che vi è preposto e che, come tale, ha la responsabilità della condotta degli affari.

Al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari è adibito esclusivamente personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed il caso di missione temporanea.

È vietato il conferimento a titolo onorifico di incarichi presso uffici all'estero, di qualifiche diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi genere, salvo per questi ultimi quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze.

Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione alle rappresentanze diplomatiche di addetti militari, navali ed aeronautici.".

— Il testo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) è il seguente:

"Art. 37. (Funzioni della Missione diplomatica). — La Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;

trattare gli affari, negoziare, riferire;

promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di accreditamento.

L'attività di una Missione diplomatica si esplica in particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientifico-tecnologico della stampa ed informazione.

La Missione diplomatica esercita altresì azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di uffici ed Enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento.".

— Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

"Art. 8. (L'ordinamento). — 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale de-

terminato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
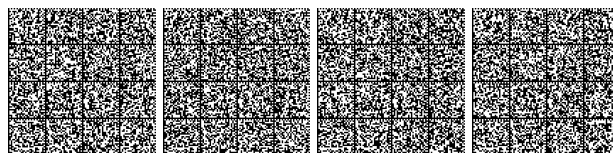
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera *l)*;

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica."

"Art. 9. (Il personale e la dotazione finanziaria). — 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.

4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.".

— Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione."

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Note all'art. 18:

— Il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

"2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.".

— Il testo dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è il seguente:

"Art. 48. Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo".

— Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, reca: "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili".

Note all'art. 19:

— Il capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), reca: "Uffici, piante organiche, mobilità e accessi".

— Il testo dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) è il seguente:

"Art. 2. (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni) — 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.

2. Le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano all'esito

della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da *a)* a *d)* del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.

4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.

6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi.

7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-*quinquies*, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.

8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.

9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:

a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;

b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;

d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;

e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera *d)*, ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;

f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-*bis*. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-*quinquies*, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

10-*ter*. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-*quinquies*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

10-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-*quater* e 23-*quinquies*.

11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera *a)*, previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al mo-

mento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)* del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;

c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera *a)*;

d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera *a)*. I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;

e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera *c)* che, in relazione alla maggiore anzianità contributiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.

12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

15-*bis*. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le ipotesi di responsabilità dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale».

16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9».

18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»;

b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».

19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa.

20-*bis*. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-*quater* e 23-*quinquies*, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

20-*ter*. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione.

20-*quater*. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma 5-*bis*»;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.

5-*ter*. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-*bis* non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni».
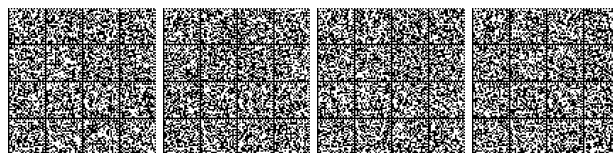
20-*quinquies*. Le disposizioni di cui al comma 20-*quater* si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”.

— Il testo dell’articolo 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente:

“Art. 35. Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 22 del d.lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall’art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-*bis* del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 274, comma 1, lett. *aa)* del d.lgs n. 267 del 2000): (159) (162)

1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; (161)

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

3-*bis*. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera *a)* e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’amministrazione che emana il bando.

3-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-*bis* e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-*bis* costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.

4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Per gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell’organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l’autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell’organico, di cui all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.

4-*bis*. L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall’articolo 36.

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l’accesso alle varie professionalità.

5-*bis*. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

5-*ter*. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.”.

— Il testo dell’articolo 16, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo) è il seguente:

“1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;

c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell’articolo 12;

d) personale dell’amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali;

e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera *c)*. “.

— Il testo dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) è il seguente:

“14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l’utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.”.

— Il titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri) reca: “Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura.”.

— Il testo dell’articolo 160 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è il seguente:

“Art. 160. (Assunzione presso altro ufficio).— Nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio all’estero, l’amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e dalle disponibilità di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso un altro ufficio all’estero, fermo restando quanto previsto dall’articolo 166, primo comma, lettera *f)*. L’impiegato riassunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli effetti, la precedente anzianità di servizio ed il precedente regime contrattuale.

L’impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo avere prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all’estero, può in via eccezionale essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all’estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma, l’impiegato conserva la precedente anzianità di servizio ed il precedente regime contrattuale.

Nei casi previsti dai precedenti commi si prescinde, nella riassunzione, dalle disposizioni di cui all’articolo 155. Non può in ogni caso essere riassunto l’impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell’articolo 161 e dell’articolo 166, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*. Nel caso di soppressione o chiusura di istituti italiani di cultura, la riassunzione potrà essere disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche in deroga alle dotazioni di personale a contratto stabilite per i singoli istituti con apposito decreto ministeriale.

Nei soli casi di cui al primo comma, agli impiegati a contratto viene attribuito un contributo alle spese di trasferimento nella misura determinata con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.”.

Note all’art. 20:

— Il testo dell’articolo 17, comma 4-*bis*, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:

“4-*bis*. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali”.

Note all’art. 26:

— La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: “Legge-quadro sul volontariato”.

— La legge 7 dicembre 2000, n 383, reca: “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.

Note all’art. 27:

— Il testo dell’articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), è il seguente:

“Art. 3. (Registro nazionale delle imprese) — 1. Il registro nazionale delle imprese è disciplinato dall’articolo 44 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”.

Note all’art. 28:

— Il testo dell’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64) è il seguente: L’attività svolta nell’àmbito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all’estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile.”

— Il testo dell’articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è il seguente:

“Art. 60. (Casi di incompatibilità). — L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente.”.

— Il testo dell’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.) è il seguente: “2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”

— Il testo dell’art. 23-*bis*, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente: “5. L’aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l’attività. Ove l’attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all’immagine dell’amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l’imparzialità.
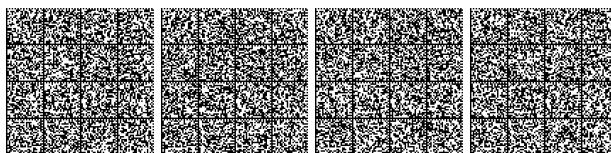
6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera *a)* del comma 5."

— Il testo dell'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) è il seguente: "1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;

c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;

d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni."

— Il testo dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) è il seguente: "1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'àmbito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero."

Note all'art. 31:

— La legge 26 ottobre 1962, n. 1612 reca "Riordinamento dell'istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze".

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49 reca "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 reca "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo."

— La legge 29 agosto 1991, n. 288 reca "Modifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti."

— Il decreto del Ministro degli affari esteri 15 settembre 2004, n. 337 reca "Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle Organizzazioni Non Governative".

— Il testo dell'articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) è il seguente: "1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, è emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di cui all'articolo 5 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, attuative di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5.

4. Nell'individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera *b)*, è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime. E' inoltre attribuita priorità ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica.

5. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il termine per l'espressione del parere è stabilito in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il decreto può essere comunque emanato.

6. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.

— Il testo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54 (Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri) è il seguente: "1. Le somme assegnate da parte del Ministero o da altre Amministrazioni dello Stato al titolare dell'ufficio all'estero mediante aperture di credito per attività di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono gestite e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

2. Le entrate e le uscite ad esse relative sono iscritte nel bilancio degli uffici all'estero in una voce specifica delle partite di giro.

3. Le somme di cui al comma 1 sono giustificate mediante rendiconti, predisposti sulla base degli appositi registri e da trasmettersi entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo da rendicontare ai competenti uffici del Ministero, dandone comunicazione, anche mediante evidenze informatiche all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei conti. In caso di ritardo nella presentazione dei rendiconti imputabile al funzionario delegato, quest'ultimo è passibile delle penalità previste dall'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

4. I rendiconti di cui al comma 3 sono resi dal titolare dell'ufficio all'estero, nella veste di funzionario delegato, che si avvale per la loro predisposizione del personale del settore amministrativo-contabile. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 10, 11 e 12."

— La legge 13 agosto 2010, n. 149 reca "Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e agli articoli 11 e 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo."

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 243 reca: "Regolamento recante il riordino dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

— Il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) è il seguente: "1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente: "1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale delle imprese italiane nelle imprese miste."
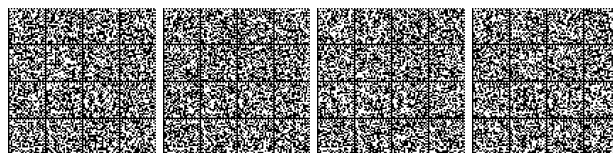
1-*bis*. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7-TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.".

— Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) come modificato dalla presente legge: "1. Al ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto intenzionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA, dell'EURATOM."

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118),come modificato dalla presente legge: "1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002;

c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001;

d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;

h) formazione universitaria e post-universitaria;

i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

m-*bis*) cooperazione allo sviluppo.

— Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), come modificato dalla presente legge: "a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

11-*bis*) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale."

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è il seguente: "1. La Cassa depositi e prestiti è trasformata in società per azioni con la denominazione di "Cassa depositi e prestiti società per azioni" (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.

2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati:

a) le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8;

b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari;

c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;

d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo Statuto della CDP Spa e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori indicati ai sensi e per gli
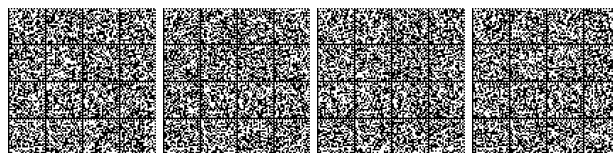
effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP Spa e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.

5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si chiude al 31 dicembre 2004.

6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8.

7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Tali operazioni possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera *b)*;

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

7-*bis*. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.

8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera *a)*, la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera *a)*. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.

8-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, e che risultino in una stabile situazione di equilibri o finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. Ai fini della qualificazione di società di interesse nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Il decreto è trasmesso alle Camere. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8.

8-*ter*. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.

8-*quater*. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera *a)*, possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. È confermata, per la gestione separata, la Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.

10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP S.p.A. è integrato dai membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere *c)*, *d)* ed *f)* del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.

11. Per l'attività della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare:

a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;

b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;

c) le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche;

d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi del comma 3;

e) i criteri generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera *a)*, ammissibili a finanziamento;

e-*bis*) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera *a)*, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato.

11-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con decreti di natura non regolamentare adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera *a)*, terzo periodo.

12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11 continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le
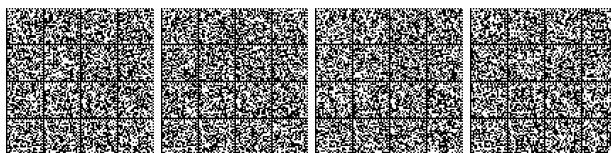
attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato della CDP S.p.A.

13. All'attività di impiego della gestione separata di cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni più favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione, inclusa la disposizione di cui all'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

15. La gestione separata di cui al comma 8 può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A., riferisce annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A.

17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.A. con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

18. La CDP S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell' articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata la CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata della CDP S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passività al cui servizio il patrimonio è destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività.

19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale è attribuita la disponibilità o è affidata la gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in relazione ai quali è intervenuto il finanziamento della CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente affidante e, se prevista, la società proprietaria delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni garantiscono in solido il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo amministrativo della CDP S.p.A. delibera le operazioni di raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si applicano, fermo restando quanto previsto dalla lettera *b)* del comma 7 del presente articolo, il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione.

21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta.

24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al comma 8.

25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.A. sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni (33) dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito è inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze definite dal D.P.R. 4 agosto 1984 e successive modificazioni e D.P.R. 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP S.p.A. può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 54 del

CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell' articolo 2120 del codice civile.".

Note all'art. 32:

— Il testo dell'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), è il seguente: "a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362".

— La legge 24 maggio 1977, n. 227 reca "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale.

— La legge 9 febbraio 1979, n. 38, reca "Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".

— La legge 3 gennaio 1981, n. 7, reca: "Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo".

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".

— Il testo dell'articolo 16, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è il seguente: "1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;

c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12;

d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali;

e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera *c)*.

— Il testo dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è il seguente: "8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;".

Note all'art. 33:

— Il testo dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è il seguente: "12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi."

— Il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 1999, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è il seguente "5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

b) spese rimodulabili."

14G00130

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2014.

Sospensione del sig. Silvano Grisenti dalla carica di consigliere provinciale di Trento e dalla carica di consigliere regionale della regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le note del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento - Prot. n. 11378/2014 del 20 giugno 2014 e Prot. n. 11605/Area II del 25 giugno 2014, con le quali è stata inviata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, la sentenza di condanna non definitiva n. 64/2014, emessa in data 18 marzo 2014 dalla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, relativa ai fascicoli processuali n. 106/13 R.G. e n. not. reato 5628/07, che condanna il Sig. Silvano Grisenti, Consigliere provinciale di Trento e Consigliere Regionale della Regione Trentino-Alto Adige, alla pena di anni uno di reclusione, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81, co. 2 c.p., 319 c.p. e artt. 640-61 nr. 11 del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore del decreto legislativo n. 235/2012 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di Presidente della Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1 lettere a, *b)* e *c)* tra i quali è contemplato anche il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione della sentenza, emessa il 18 marzo 2014, con la quale il Sig. Silvano Grisenti è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, colpevole del reato di corruzione di cui all'art. 319 c.p., decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 18 marzo 2014 è accertata la sospensione del Sig. Silvano Grisenti dalla carica di Consigliere provinciale di Trento e, per l'effetto, dalla carica di Consigliere regionale della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi degli artt. 7 e 8 del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012;

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi ovvero nei casi in cui venga emessa nei confronti dell'interessato sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione, così come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: RENZI

14A06678

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Giardinello e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Giardinello (Palermo) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Giardinello, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, inoltre, di dare adeguata informazione al Presidente della Regione Siciliana;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2014 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giardinello (Palermo) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Giardinello (Palermo) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola, viceprefetto;

dott.ssa Catia Colautti, viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Claudia Poletti, funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma addì 11 agosto 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2014
Interno, foglio n. 1814

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Giardinello (Palermo) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Le risultanze di una vasta operazione antimafia, condotta nel 2013, hanno messo in luce un ampio progetto di riorganizzazione territoriale di cosa nostra, che coinvolge la parte occidentale della provincia di Palermo, incluso il comune di Giardinello, facendo emergere collegamenti tra la criminalità organizzata di stampo mafioso ed alcuni amministratori dell'ente.

Gli esiti dell'attività investigativa sono stati ulteriormente avvalorati da successive inchieste ed hanno portato all'arresto di complessive 52 persone.

Sulla base di tali presupposti, il prefetto di Palermo, con decreto del 17 gennaio 2014, ha disposto l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

Al termine dell'indagine ispettiva il prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica D.D.A. presso il Tribunale di Palermo, ha redatto l'allegata relazione in data 14 mag-

gio 2014, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, il contesto ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le cosche locali, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente a gruppi criminali.

Per una corretta valutazione degli elementi che suffragano l'adozione della misura dissolutoria assume rilievo la circostanza che il mandamento mafioso che comprende il territorio comunale è considerato tra i più potenti e pericolosi della Sicilia. Nel corso del tempo, come risulta dalle indagini cui si è fatto cenno, la famiglia mafiosa egemone di Giardinello, che negli anni 90 non era dotata di alcuna autonomia, si è rafforzata assumendo dapprima una posizione di indipendenza, per poi prevalere rispetto al sodalizio criminoso di un vicino comune, al cui comprensorio originariamente apparteneva.

È anche significativo che la gestione di quest'ultimo comune sia stata recentemente affidata, con decreto presidenziale, ad una commissione straordinaria, a norma dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

La commissione d'indagine pone l'accento sulle vicende che hanno caratterizzato la fase preelettorale, culminate con la vittoria dell'attuale sindaco, nel maggio 2012, risultanti dalle fonti tecniche di prova acquisite dalla magistratura durante le complesse attività investigative dello scorso anno, dalle quali emerge il fattivo sostegno fornito dalla cosca locale sia alla lista facente capo al primo cittadino che ad altri membri della consiliatura in corso.

La confluenza dei voti su soggetti vicini alla consorteria criminale si inseriva in un più ampio disegno finalizzato a collocare all'interno dell'ente soggetti apprezzati dall'ambiente criminale locale, in grado di favorire gli interessi economici privati di uomini ed imprese contigue alla mafia.

I candidati amministratori sostenuti dal gruppo criminale locale sono stati ritenuti interscambiabili dalla cosca ai fini del conferimento delle cariche assessorili, chiaro sintomo questo del loro totale asservimento ai soggetti che ne avevano favorito l'elezione. Particolarmente grave appare la circostanza che la metà della giunta risulti vicina al principale esponente del potente gruppo criminale, che, secondo quanto emerge dalle predette fonti tecniche di prova, è arrivato a chiedere il conferimento di un importante incarico assessorile ad una persona a lui gradita, ottenendolo.

Gli organi di governo comunali, eletti il 6 e 7 maggio 2012, si pongono in una linea di continuità con la precedente amministrazione.

Il sindaco era consigliere della compagine elettiva del 2007 e aveva rivestito la carica di presidente del consiglio comunale in quella del 2002. Il vicesindaco, incaricato di svolgere anche le funzioni di assessore nella precedente amministrazione, ha conservato entrambe le cariche nell'attuale consiliatura.

Ben cinque degli attuali amministratori erano presenti nella compagine eletta nel 2007, della quale facevano parte originariamente anche altri due consiglieri, poi dimissionari, coinvolti nell'attività investigativa condotta dalla polizia giudiziaria nel 2013.

In particolare, uno dei due predetti consiglieri è stato dapprima tratto in arresto e poi rinviato a giudizio, per i reati di rapina ed estorsione, con l'aggravante di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152; convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Tra gli amministratori presenti nelle due ultime consiliature figura un consigliere comunale che ha ricoperto, negli anni, diverse cariche all'interno di una società le cui quote di maggioranza sono detenute da due imprese confiscate, in quanto riconducibili alla criminalità organizzata.

Nei confronti della predetta società la prefettura di Palermo, nel 2008, ha emesso una certificazione antimafia interdittiva, avverso la quale non è stato proposto ricorso. Peraltro, il presidente del collegio sindacale della società è uno stretto congiunto di un esponente malavitoso.

Tra gli amministratori che hanno ottenuto il sostegno elettorale della cosca locale, presente anche nella precedente consiliatura, vi è un altro consigliere, responsabile tecnico di una cooperativa, il cui collegio sindacale è presieduto dal citato congiunto dell'esponente malavitoso.

Anche la struttura burocratica comunale è caratterizzata da una sostanziale continuità gestionale, atteso che gran parte delle figure apicali dei diversi settori dell'ente sono le stesse della precedente consiliatura. Molti dipendenti, così come alcuni amministratori, sono legati da vincoli parentali o annoverano frequentazioni con soggetti controindicati.

Il reticolo di collegamenti, rapporti e intrecci tra soggetti, appena decritto, fa emergere il generale contesto di permeabilità dell'amministrazione alla criminalità, in un ambiente territoriale, quale quello di Giardinello, particolarmente esposto a tale influenza.

L'elemento parentale e le frequentazioni, infatti, radicate in quella realtà socio economica e geografica, determinano un quadro significativo, dal quale si può desumere un oggettivo pericolo di collegamento o di contiguità tra l'amministrazione ed ambienti controindicati, a fronte del quale si rendono necessarie idonee forme di prevenzione, fondate su fatti e vicende aventi anche valore indiziario e sintomatici del pericolo di infiltrazione o condizionamento dell'ente.

Comprovano i fatti, le intercettazioni telefoniche che attestano gli stretti legami tra le forze politiche locali, il mondo imprenditoriale e la criminalità organizzata, stabili nel tempo, indicativi dell'esistenza di solidi rapporti e della comunanza di interessi politico-economici.

Le risultanze investigative hanno attribuito un notevole significato alla circostanza che il sindaco e due amministratori abbiano partecipato, nel 2008, unitamente a rappresentanti del già citato comune, limitrofo a Giardinello, raggiunto dalla misura dissolutoria, ad un evento conviviale con esponenti di spicco della locale criminalità organizzata. La vicenda, unitamente ad altre di cui si tratterà nel prosieguo, testimonia la solidità delle relazioni tra i partecipanti all'evento e la stabilità dei loro rapporti.

In tale ambito, si colloca la vicenda che ha coinvolto in un episodio estorsivo ai danni del titolare di un esercizio pubblico i due consiglieri oggi dimissionari, entrambi considerati — come rilevato dal prefetto di Palermo - "uomini cerniera" tra l'amministrazione comunale e la consorteria mafiosa.

È un dato di fatto che il comune abbia sottoscritto contratti d'appalto di lavori e per la fornitura di beni e servizi con ditte contigue ad ambienti malavitosi.

La commissione d'indagine ha analizzato la documentazione relativa alle gare ad evidenza pubblica aggiudicate dall'ente nel biennio 2012-2014, riscontrando diverse anomalie ed irregolarità procedurali che, in spregio dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, si sono tradotte in un vantaggio per le ditte sostenute dalla criminalità organizzata.

Si fa riferimento, in particolare, agli interventi per la realizzazione di un edificio da adibire a centro polifunzionale, aggiudicati ad una ditta amministrata da soggetti controindicati, la quale ha ottenuto l'assegnazione dei lavori con procedure di gara anomale ed irregolari. Significativa è la circostanza che alcune delle difformità riscontrate dalla commissione d'indagine che ha esperito l'accesso presso il comune siano le stesse rilevate nel corso dell'accesso che ha dato luogo all'affidamento, ai sensi dell'art. 143 del TUOEL, ad una commissione straordinaria
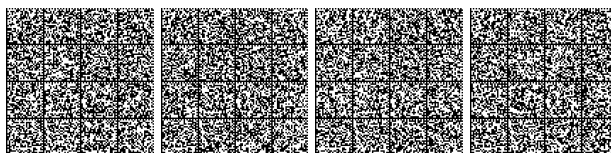
della gestione del comune limitrofo a Giardinello. Nei verbali di gara, infatti, non sono state indicate le modalità di custodia dei plichi, come previsto nel disciplinare, e risultano irregolarità nell'orario di ricezione delle buste rispetto all'effettiva presa in carico delle stesse.

Inoltre, durante lo svolgimento della gara per l'affidamento dei predetti lavori di realizzazione del centro polifunzionale, l'ente ha omesso di avviare i dovuti controlli che avrebbero portato all'esclusione dalla procedura concorsuale dell'impresa in questione la quale, in passato, si era resa responsabile di un grave inadempimento contrattuale, che aveva indotto la stazione appaltante dell'epoca a disporre la risoluzione del contratto.

Successivamente, le opere di completamento del centro polifunzionale sono state aggiudicate, con altra gara, ad una ATI, senza che l'ente abbia considerato le informazioni presenti nella banca dati dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici che, in particolare, attestavano come l'aggiudicataria fosse stata esclusa in due occasioni da gare pubbliche, per aver partecipato alle relative procedure contemporaneamente ad altra impresa, con la quale era in una sitila7ione di collegamento sostanziale.

Un esempio dell'inerzia dell'amministrazione nell'adottare ogni opportuna cautela per evitare infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti riguarda l'albo delle ditte di fiducia cui affidare i lavori pubblici, mediante cottimo fiduciario, istituito nel 2004 e mai aggiornato. L'ente ha omesso di verificare, in particolare, la sussistenza dei requisiti morali, che legittimano la permanenza delle ditte nell'elenco.

I titolari di molte delle imprese iscritte all'albo si trovano in rapporti di forte contiguità o addirittura di appartenenza alle locali consorterie mafiose. Il prefetto di Palermo riferisce anche di altri lavori affidati a ditte controindicate con procedure che presentano evidenti anomalie, tra cui si citano quelli relativi alla manutenzione, della rete stradale comunale e agli interventi manutentivi del parco urbano.

Il comune ha approvato un regolamento per il conferimento, ad esperti di fiducia, di incarichi professionali di importo stimato inferiore a C 100.000, nonché un regolamento relativo ai lavori, alle forniture e ai servizi in economia. Pur disponendo di un apposito albo e di specifiche disposizioni per l'attribuzione degli incarichi, ai fini dell'iscrizione all'albo, l'amministrazione ha inserito nell'elenco i professionisti sulla base della mera acquisizione dei curricula, senza rispettare le prescrizioni dell'art. 83, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernenti l'acquisizione della documentazione antimafia, né le norme regolanti il settore.

L'ente, in particolare, ha conferito, con ripetitività e con procedure che presentano anomalie e gravi irregolarità, incarichi ad un professionista che opera presso il comune sin dal 2006, tanto da essere considerato un punto di riferimento nell'ambito del settore lavori pubblici.

Contravvenendo al divieto di iscrivere uno stesso professionista in più di tre categorie professionali, come previsto dal regolamento comunale, l'esperto risulta iscritto all'albo, contestualmente, quale collaudatore, ingegnere, esperto della sicurezza sul lavoro, tecnico per la progettazione direzione lavori misura e contabilità per la produzione di energia da fonte rinnovabile ad uso ente comunale.

Rilevano i vincoli familiari dell'esperto, a cui carico risultano anche frequentazioni di esponenti malavitosi.

In particolare, uno stretto congiunto del professionista è considerato soggetto molto vicino a cosa nostra ed il coniuge, dipendente del già citato comune sciolto per mafia, è responsabile tecnico di un'impresa, oggetto di indagini della D.D.A. di Palermo, considerata contigua ad ambienti mafiosi. Uno dei soci fondatori della predetta società è dipendente comunale di Giardinello.

In assenza del piano regolatore generale, il comune applica un piano comprensoriale di programmazione risalente agli anni '70. Sia la commissione d'indagine che il prefetto di Palermo sottolineano come l'ente utilizzi, in materia urbanistica, strumenti che rendono possibile deviare l'attività amministrativa in funzione anche delle esigenze speculative di ambienti controindicati. Particolare attenzione, in tale ambito, è stata dedicata, in sede d'accesso, alla verifica delle procedure amministrative relative al cambio di destinazione d'uso di alcuni terreni e fabbricati, attraverso le quali è possibile aumentare il valore degli immobili insistenti su alcune aree.

Emblematiche, in tal senso, alcune concessioni rilasciate dall'attuale amministrazione in favore di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Con delibera del consiglio comunale del 19 giugno 2012, l'attuale amministrazione ha approvato, quale variante allo strumento urbanistico, un progetto per la realizzazione di un insediamento produttivo in un'area a vocazione agricola, nonostante i vincoli del rispetto della fascia fluviale e della sismicità della zona, con ciò determinando un indebito arricchimento dei proprietari dell'area.

È significativa la circostanza che detti proprietari siano membri della famiglia mafiosa di Giardinello e di quella del comune limitrofo sciolto per mafia. Uno dei predetti proprietari ha rivestito la carica di consigliere presso il comune di Giardinello, nelle amministrazioni elette nel 1997 e nel 2002.

L'ente ha anche rilasciato, a seguito di un'istruttoria condotta in spregio dei principi di imparzialità e buon andamento, una concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato da destinare ad attività produttiva. Il titolare del terreno ove realizzare il manufatto, beneficiario della concessione, è stato amministratore nelle ultime due consiliature, con incarichi di rilievo. E', inoltre, uno stretto congiunto di persona vicina al principale esponente del clan di Giardinello.

L'ente ha manifestato un sostanziale immobilismo e uno scarso interesse a promuovere significative azioni di impulso politico-amministrativo per incrementare la capacità di riscossione dei tributi. La commissione d'indagine ha comparato, infatti, i dati relativi alle obbligazioni tributarie con quelli dei versamenti nelle casse comunali, riscontrando alcune significative situazioni debitorie, non sanate, di amministratori, di dipendenti comunali nonché di componenti e sodali della locale consorteria criminale.

È stata anche esaminata la documentazione amministrativa relativa alla concessione di contributi ordinari e straordinari in favore di soggetti bisognosi, dalla quale emerge che l'amministrazione comunale ha elargito somme in base ad istruttorie lacunose, non rispondenti né a quanto previsto dalla legge regionale che disciplina la materia, né alle specifiche disposizioni regolamentari.

Significativa è la circostanza che i contributi sono stati reiteratamente concessi a soggetti appartenenti o comunque contigui a gruppi criminali locali o a dipendenti ed amministratori dell'ente.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Giardinello, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell ' ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Giardinello (Palermo), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 5 agosto 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

ALLEGATO
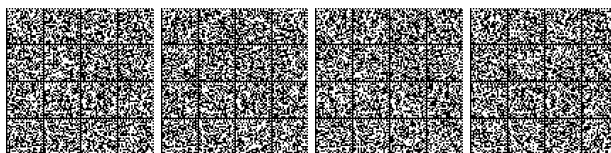
Prefettura di Palermo

Area II – Raccordo Enti Locali

Prot. n. 866/R/2014 14 Maggio 2014

Al Ministro dell'Interno
R O M A

OGGETTO :Amministrazione Comunale di Giardinello (PA) – Attività preliminare ex art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni ed integrazioni.

Premessa

Il Comune di Giardinello, posto a circa 27 Km dal capoluogo, conta, al 1° gennaio 2014, una popolazione di 2.301 abitanti e si estende su una superficie di 12,88 Kmq. , con una densità di 176,90 abitanti per Kmq. L'età media della popolazione è di 39,6 anni ed un reddito medio di Euro 18.347; in ordine al grado di istruzione, il 10% della popolazione adulta è privo di scolarizzazione, il 25% è in possesso di diploma di scuola media di secondo grado, il 3,50% è in possesso di diploma di laurea.
Il comune sorge in una zona semi collinare, lambita dalle acque del torrente Margio ad un'altitudine di 275 metri sul livello del mare. La sua economia è basata principalmente sulla produzione di uva, olive e prodotti caseari. Fiorente è la presenza di agrumeti, mentre una piccola parte dell'economia stessa è legata al mondo dell'impiego presso pubbliche amministrazioni e industrie private.
Confina con i comuni di Monreale, Borgetto, Partinico, Carini e Montelepre (da cui dista soltanto 2 Km.) Amministrazione Comunale, come noto, recentemente sciolta per infiltrazione mafiosa, anche a seguito delle risultanze emerse dall'operazione di polizia giudiziaria denominata "Nuovo Mandamento".
La predetta operazione, condotta dal Nucleo Investigativo di Monreale e trasfusa in un dettagliato rapporto informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo del 10 giugno 2013, ha fatto, altresì, emergere l'esistenza di collegamenti diretti ed indiretti tra la criminalità organizzata e amministratori anche del comune di Giardinello.
Gli esiti della predetta operazione, sono stati confermati da un successivo filone di indagini condotte dal succitato Nucleo Investigativo, trasfuse nel rapporto del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo del 16 ottobre 2013.
Tale attività investigativa ha condotto all'ulteriore operazione denominata "Nuovo Mandamento 3", che ha consentito di avvalorare quanto già precedentemente riscontrato circa la riorganizzazione territoriale di Cosa Nostra nella parte occidentale della provincia di Palermo.

Il contesto mafioso

Il mandamento mafioso di Partinico, storicamente uno tra i più potenti e cruenti della Sicilia, nel corso dell'ultimo ventennio è stato retto dagli esponenti della famiglia dei *"Omissis"* , soprannominati *"Omissis"* , i quali, nonostante l'opera incessante di repressione giudiziaria, sono riusciti a mantenere salda la loro *leadership.* Gli arresti di (*Omissis*) (1995) e

"Omissis" (1998), non hanno scalfito la supremazia della famiglia che è rimasta incontrastata sino al 2005, garantita dall'appoggio del supervisore del mandamento, l'allora *boss* latitante di Altofonte *"Omissis"*.
La designazione di *"Omissis"* (genero di *"Omissis"*) a reggente del mandamento mafioso di Partinico, a causa della sua inesperienza e del minore spessore criminale, determinava però un principio di disarticolazione del sodalizio, con la transizione delle famiglie mafiose di Montelepre e Giardinello sotto la giurisdizione del mandamento di San Giuseppe Jato, retto da *"Omissis"*. Con la scarcerazione del boss *"Omissis"* (2011), altro fedelissimo di *"Omissis"*, *"Omissis"* trasse un evidente vantaggio, riuscendo ad ottenere la riannessione della famiglia mafiosa di Giardinello sotto la propria area d'influenza, mantenendo il suo ruolo preminente alle dirette dipendenze dello stesso *"Omissis"* che, nel frattempo, aveva riorganizzato il territorio accorpando i mandamenti mafiosi di San Giuseppe Jato e Partinico.
Almeno fino a metà degli anni '90, Giardinello non costituiva famiglia mafiosa a sé stante, ma apparteneva al comprensorio della famiglia mafiosa di Montelepre, retta, dalla fine degli anni '80, dall'anziano *uomo d'onore* *"Omissis"*. Tuttavia, l'età avanzata e i problemi di salute ne limitarono progressivamente la capacità d'azione, rendendo necessaria la nomina di rappresentanti in grado di rapportarsi incondizionatamente con gli altri esponenti dell'associazione mafiosa. L'esistenza di un'autonoma famiglia mafiosa di Giardinello, anche se – almeno inizialmente – collocata in posizione subordinata rispetto a quella di Montelepre, è stata documentata dalle recenti indagini di polizia giudiziaria. Attualmente è capeggiata da *"Omissis"*, nominato da *"Omissis"* poco prima del suo arresto (2010) in sostituzione dello zio *"Omissis"*. Gli *"Omissis"*, già *capidecina* di una porzione di territorio appartenente alla giurisdizione della famiglia di Montelepre, sono divenuti i reggenti della nuova famiglia di Giardinello.
Con l'accorpamento dei due mandamenti, *"Omissis"*, forte della vicinanza a *"Omissis"*, veniva confermato al vertice della famiglia mafiosa di Giardinello e, per la prima volta nella storia di tale sodalizio, con posizione preminente rispetto a Montelepre. L'indagine "*Nuovo Mandamento*" ha inoltre consentito di individuare i soggetti di cui *"Omissis"* si avvale per mantenere il controllo del territorio e tenere i contatti con gli imprenditori per la c.d. "*messa a posto*": *"Omissis"*, *"Omissis"*, *"Omissis"* e *"Omissis"*, *"Omissis"*, incaricato dal *boss* del controllo del territorio.

Le elezioni amministrative del maggio 2012

Le consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 videro contrapposte tre liste: LISTA 1 - "*Tradizioni nuove idee*" che faceva capo a *"Omissis"*, Consigliere in precedenti sindacature; LISTA 2 - "*Nuova generazione, idee, identità*" che faceva capo a *"Omissis"*; LISTA 3 - "*Giardinello che cambia*" che faceva capo a *"Omissis"*. Le indagini confluite nell'operazione di polizia "*Nuovo mandamento*" (aprile/ottobre 2013) hanno rilevato come, in occasione delle elezioni 2012, si siano verificati coinvolgimenti e contatti fra alcuni candidati

alla carica di Sindaco e di consigliere comunale e i vertici delle famiglie mafiose di Giardinello e Montelepre che, di volta in volta e in ragione di accordi intrapresi con gli aspiranti amministratori locali, determinavano e condizionavano la confluenza dei voti, l'elezione dei candidati a loro graditi, nonché la nomina degli assessori. Il progetto del capomafia *"Omissis"* consisteva nel perseguire un chiaro disegno che portasse all'elezione, innanzitutto del candidato Sindaco, di alcuni consiglieri ed alla nomina di assessori, tutti a lui graditi. Le risultanze investigative hanno dimostrato che in occasione della campagna elettorale per le consultazioni amministrative si sono rivolti a *"Omissis"*:

- il Sindaco uscente *"Omissis"*, che, dal contenuto delle intercettazioni, appare particolarmente legato da tempo al capomafia, al quale chiedeva sostegno elettorale per il proprio figlio *"Omissis"*, poi effettivamente eletto e tuttora Consigliere comunale di minoranza. - i candidati sindaci *"Omissis"* e *"Omissis"*, quest'ultimo particolarmente gradito al *boss* e successivamente eletto primo cittadino;
- il consigliere comunale uscente *"Omissis"* (della lista collegata al candidato Sindaco *"Omissis"*), successivamente indagato unitamente ai capimafia *"Omissis"* e *"Omissis"*, per estorsione continuata e aggravata dall'aver favorito *"cosa nostra"*.

In tema di appoggi alle elezioni sono emersi inoltre riferimenti, diretti ed indiretti, anche a carico di: *"Omissis"*, successivamente eletto consigliere nella "lista *"Omissis"*", (dimissionario subito dopo le elezioni, rinviato a giudizio nell'ambito dell'operazione "*Nuovo mandamento*" per estorsione aggravata dall'aver favorito *cosa nostra*, in concorso con *"Omissis"* e *"Omissis"*; - *"Omissis"* e *"Omissis"*, successivamente eletti nella "*lista "Omissis"*"; - *"Omissis"*, candidato nella "*lista "Omissis"*", non eletto.

Come confermato da una conversazione intercettata l'11 aprile 2012 con l'amante *"Omissis"*, *"Omissis"* mirava ad ottenere anche l'elezione a consigliere comunale di *"Omissis"*, il quale, una volta eletto, avrebbe dovuto assolvere al precipuo compito di far nominare un assessore scelto da *"Omissis"*. Alla donna, che poneva dubbi sulla reale disponibilità di *"Omissis"*, *"Omissis"* chiariva come quest'ultimo, già in passato, si fosse messo a disposizione della famiglia mafiosa di Giardinello, all'epoca rappresentata da suo zio *"Omissis"*..

Un esame complessivo delle conversazioni intercettate ha restituito con efficace colorazione una gestione veloce delle candidature da parte dell'*"Omissis"*, con sostanziale interscambiabilità dei candidati, indizio esplicito del controllo mafioso sulle stesse. Ottenuto il successo alle urne, *"Omissis"* e l'amante si mostravano infatti particolarmente orgogliosi del risultato conseguito. (*intercettazione telefonica del 7.5.2012 tra i due : ""Omissis": ... noialtri vedi che abbiamo fatto un figurone"... "..."Il botto solo noialtri lo abbiamo fatto")*.

Immediatamente dopo, il capomafia andava fattivamente ad occuparsi della nomina degli assessori da insediare nei posti chiave dell'apparato gestionale, per il tramite del neo eletto consigliere *"Omissis"*. Inizialmente, *"Omissis"* aveva offerto ad *"Omissis"* la possibilità di indicare l'assessore di sesso femminile in funzione del rispetto della quota di genere. Il reale desiderio del capomafia *"Omissis"* era però la conquista dell'assessorato ai lavori pubblici . Tale desiderio si concretizzerà puntualmente il 23 maggio 2012, con il conferimento della
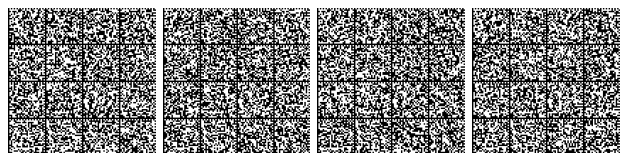
nomina di Assessore ai lavori pubblici ad *"Omissis"*, cugino dell'amante del boss, il quale ricopre, attualmente, tale carica più quella di Vicesindaco.
Il *"Omissis"* di fatto andava solo a proseguire il ruolo già ricoperto nella sindacatura *"Omissis"* tenuto conto che anche, precedentemente, era stato assessore ai lavori pubblici e vicesindaco.
In sintesi, a seguito delle elezioni amministrative del giugno 2012, il capomafia *"Omissis"*, in forza degli appoggi garantiti, vedeva insediati al comune il Sindaco da lui sostenuto, il 50% degli Assessori incaricati a lui graditi, ed il "suo" consigliere comunale.

L'analisi dell'attuale composizione politica e burocratica del Comune rivela inoltre un'inequivocabile continuità con la precedente amministrazione nella quale apparivano già sussistere contatti e rapporti con la consorteria mafiosa locale. Si rileva che : - il Sindaco *"Omissis"*, è stato per anni consigliere comunale di Giardinello e viene eletto con l'appoggio del *boss*; - il Sindaco uscente *"Omissis"* lascia all'interno dell'Amministrazione il proprio figlio *"Omissis"* e ben sei dipendenti del Comune legati allo stesso da rapporti di parentela;
- l'Assessore ai lavori pubblici *"Omissis"*, cugino dell'amante del *boss*, sostenuto da *"Omissis"*, ricopriva già lo stesso ruolo nella precedente Amministrazione; - l'Assessore donna, con deleghe ai servizi sociali, attività produttive e zootecnia è stata poi individuata in *"Omissis"*, cugina di 1° grado di *"Omissis"*; l'assessore e consigliere comunale *"Omissis"* ricopriva la carica di assessore anche nella Giunta *"Omissis"*; *"Omissis"*, Consigliere, era stato Assessore della Giunta *"Omissis"*;
- i consiglieri comunali
"Omissis", *"Omissis"*, *"Omissis"*
e *"Omissis"*, quest'ultimo dimessosi il 22 maggio per motivi personali e
poi coinvolto nell'operazione *"Nuovo Mandamento"*, erano consiglieri anche nella precedente sindacatura; - dopo le elezioni, anche l'apparato burocratico dell'Ente è rimasto invariato nelle figure apicali (rimangono invariati i Responsabili dei settori: il *"Omissis"*, *"Omissis"*, omonimo e cognato dell'ex Sindaco *"Omissis"*, il *"Omissis"* assunto a tempo determinato dal Sindaco *"Omissis"*); rimangono all'interno dell'Ente anche altri stretti parenti del *boss* quali l'Agente di P.M. *"Omissis"* e *"Omissis"*, impiegato a tempo determinato, addetto al Settore Amministrativo e Servizi alla persona, entrambi cugini di 1° grado dell'*"Omissis"*.

Compromissione dell'ente con il potere mafioso

L'indagine confluita nell'operazione *"Nuovo mandamento"*, ha posto in evidenza un quadro di insieme in cui il livello di compromissione dell'Ente andrebbe ben oltre l'"infiltrazione", concretizzandosi piuttosto una forma di condizionamento diretto del Comune da parte della famiglia mafiosa. In certi casi è stata constata quasi la sovrapposizione tra un'ampia porzione del mondo politico del Comune e la criminalità organizzata. Le suddette rilevanze sono state

colte grazie all'intercettazione delle note telefonate tra *"Omissis"* con l'amante *"Omissis"*. Quest'ultima che, analogamente all' *"Omissis"*, appare desiderosa di potere e di prestigio, è figura di riferimento per il boss; a lei il capomafia riferiva ogni dettaglio delle attività illecite del sodalizio criminale e con lei pianificava le strategie per condizionare le elezioni amministrative e orientare le scelte degli amministratori, ricevendo consensi e consigli. Le risultanze investigative hanno inoltre rilevato l'esistenza di un solido rapporto tra il settore politico/mafioso del territorio e quello economico-imprenditoriale, assicurato, oltre che dalla comunanza di interessi finanziari e dal desiderio di affermazione di "potere", anche da legami che affondano le loro radici nel tempo. Si cita in proposito una *cena politica* tenutasi nel maggio 2008 presso la trattoria *"Omissis"* di Montelepre, evento in merito al quale fu redatta una specifica annotazione da parte dell'Arma di Montelepre in quanto vi parteciparono, tra gli altri: - il Sindaco di Giardinello *"Omissis"*, all'epoca consigliere comunale; - *"Omissis"*, all'epoca consigliere comunale di Giardinello, titolare, unitamente al fratello *"Omissis"*, dell'omonima impresa edile ed al quale è riconducibile anche la ditta *"Omissis"* di cui si dirà più avanti; - *"Omissis"*, attuale consigliere ed assessore del Comune di Giardinello;- *"Omissis"*, oggi consigliere comunale di Giardinello; - importanti esponenti dell'amministrazione comunale di Montelepre in carica fino al giugno 2009, rieletti o riconfermati nella successiva sindacatura (si rammenta che l'operazione "*Nuovo Mandamento*" ha condotto ad accesso ispettivo presso il Comune di Montelepre ed alla successiva irrogazione della misura dissolutoria di quella Amministrazione adottata dal Governo il 12 marzo 2014) e dipendenti di quel Comune. Si cita l'ultimo Sindaco di Montelepre *"Omissis"*, arrestato nel corso dell'operazione "*Nuovo mandamento*" per i reati di concussione ed estorsione aggravata in concorso con il reggente della famiglia mafiosa di Montelepre *"Omissis"*; *"Omissis"*, Vicesindaco ed Assessore nell'ultima sindacatura; l'Assessore *"Omissis"* e il Consigliere *"Omissis"* (entrambi Consiglieri nell'ultima amministrazione di Montelepre); *"Omissis"*, autista del Sindaco *"Omissis"* ed altri; - alcuni imprenditori e professionisti del territorio tra i quali, oltre al già citato *"Omissis"* (presente nella doppia veste di politico e di imprenditore), l'architetto *"Omissis"*, cugino di 1° grado dell'omonimo consigliere del Comune di Montelepre, al quale il Sindaco *"Omissis"* aveva affidato l'incarico di direttore lavori per l'ampliamento del campo sportivo di quel comune;- il noto *"Omissis"*, imprenditore, favoreggiatore dell'organizzazione mafiosa "*Cosa nostra*", legato alla famiglia mafiosa dei *"Omissis"* di Partinico, condannato nel 2000 per associazione per delinquere di tipo mafioso in concorso.

Organi politici del Comune

Il Sindaco

"Omissis", infermiere professionale presso l'Ospedale "Civico" di Palermo, eletto nella la lista civica *"Tradizioni Nuove Idee" (orientamento politico centro destra)*. *"Omissis"* è stato
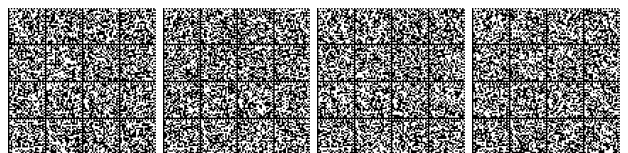
consigliere comunale di Giardinello fin dal 1997; nella sindacatura *"Omissis"* (anni 2002 - 2007) ha ricoperto, per il primo anno, il ruolo di Presidente del Consiglio, nella seconda sindacatura (2007-2012) è stato consigliere di minoranza. Il rapporto che lega il Sindaco *"Omissis"* al capomafia di Giardinello è provato dal contenuto delle intercettazioni telefoniche richiamate, laddove si evidenzia, con assoluta chiarezza l'appoggio elettorale prestato dal *boss*. Nel giugno 2007 è stato controllato a bordo di una autovettura di *"Omissis"* , in compagnia di quest'ultimo e del mafioso *"Omissis"* (si noti che i tre erano tutti presenti alla citata "cena politica"); In occasione delle consultazioni elettorali del 2007, *"Omissis"* era candidato a consigliere nella lista collegata al candidato Sindaco *"Omissis"*, attuale consigliere comunale di Giardinello (di quest'ultimo si parlerà più avanti in ordine alle cointeressenze con il noto mafioso *"Omissis"*, ritenuto il più importante prestanome di *"Omissis"*). Nella suddetta lista elettorale era inserito anche *"Omissis"*, poi eletto. *"Omissis"* era candidato anche alle elezioni amministrative del 2012 nella lista collegata al sindaco *"Omissis"*, ma non è stato rieletto. Occorre evidenziare che il citato *"Omissis"* è figlio di *"Omissis"*, assassinato a Partinico nel 1974, ritenuto organico a *cosa nostra* e nipote di *"Omissis"*, deceduto nel 1992, indiziato di appartenere al sodalizio mafioso locale. *"Omissis"* è coniugato con *"Omissis"* appartenente alla nota famiglia mafiosa di Montelepre. Dei citati coniugi meglio si dirà in seguito.

La Giunta

- *"Omissis"*, Vice Sindaco e Assessore con deleghe ai Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Sport, Territorio e Ambiente. E' dipendente a tempo determinato dell'Amministrazione Comunale di Montelepre, ove risulta inquadrato nel Settore "Territorio e ambiente". *"Omissis"* è *cugino* di 1° grado di *"Omissis"* (amante di *"Omissis"*) e quindi cugino dell'omonimo *"Omissis"*, fratello di *"Omissis"*, già assessore del Comune di Giardinello nella precedente legislatura *"Omissis"*

L'attuale Vicesindaco, nella precedente Amministrazione comunale ha ricoperto gli incarichi di assessore ai lavori pubblici, assessore al territorio e ambiente, edilizia privata, cimiteri, legalità e politiche comunitari, e di Vicesindaco dal giugno 2011 al maggio 2012. *"Omissis"* risulta inoltre socio ed amministratore della ditta edile ""*Omissis*" di *"Omissis"* con sede a Montelepre.

- *"Omissis"*, Assessore con deleghe al Personale, Turismo e Spettacolo, Legalità, Anagrafe, Rifiuti, Polizia Municipale e Protezione Civile. Ricopre anche la carica di consigliere comunale del gruppo di maggioranza.

- *"Omissis"*, Assessore con deleghe al Verde Pubblico, Viabilità, Cimiteri, Illuminazione Pubblica, Agricoltura e Foreste, Politiche Comunitarie ed acquedotto. E' cugino di 1° grado (figli di fratello e sorella) del noto *"Omissis"*, già consigliere comunale, tratto in arresto nell'operazione "Nuovo mandamento". L'assessore *"Omissis"*, nel marzo 2012, è stato notato in Giardinello in compagnia del mafioso *"Omissis"*.

- *"Omissis"*, Assessore con deleghe ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Attività Produttive, Zootecnica, Rapporti con il cittadino e Sportello giovani. La predetta è cugina di 1° grado del capomafia *"Omissis"* (figli di fratelli), nonché figlia di *"Omissis"* tratto in arresto in data 20.3.1997 dal R.O.S. CC di Monreale, nel corso dell'operazione *"Acquario 2"*, per associazione per delinquere di tipo mafioso.

Il Consiglio Comunale

Consiglieri di Maggioranza (Lista Civica "Tradizioni Nuove Idee"):

1 - *"Omissis"*, biologo, Presidente del Consiglio Comunale. Il *"Omissis"* presta la propria attività lavorativa presso la società "*"Omissis"* con sede a Palermo. L'assunzione è avvenuta sotto la gestione dell'amministratore giudiziario della citata società, tenuto conto che, nel 2008, l'impresa ha subito il sequestro del capitale sociale[1] in quanto riconducibile ad *"Omissis"*, condannato per mafia. Le circostanze enunciate hanno determinato, nel tempo, l'emissione di certificazioni antimafia interdittive del Prefetto di Palermo, nei confronti della suddetta società. Nell'estate del 2013, il Tribunale di Palermo, ritenendo che *"Omissis"* (in libertà tra il 2008 ed il maggio del 2011) avvalendosi dei figli *"Omissis"*, *"Omissis"* e *"Omissis"*, continuasse di fatto a svolgere la propria attività imprenditoriale, dispose l'irrogazione di ulteriori misure patrimoniali nei confronti del prevenuto. *"Omissis"*, assunto nel febbraio 2011, è stato anche collega di lavoro di *"Omissis"*, figlio di *"Omissis"*, che era rimasto come dipendente all'interno dell'azienda fino al mese di agosto 2011. Il Presidente del Consiglio comunale *"Omissis"* è cognato del dipendente comunale *"Omissis"*, addetto all'area tecnica. Risulta inoltre cugino acquisito di *"Omissis"*, sorella del capomafia *"Omissis"* [2].

2 - *"Omissis"*, Vice Presidente del Consiglio Comunale. Il predetto annovera condanne per frode in commercio, violazione disciplina igienica produzione e vendita sostanze alimentari e bevande ed è stato notato con pregiudicati, tra cui i mafiosi *"Omissis"*, *"Omissis"* e *"Omissis"*. *"Omissis"* è strettamente legato alla "*"Omissis"* di Giardinello in seno alla quale ha ricoperto diverse cariche: all'atto della costituzione nel 1990, amministratore unico, dal 2007 amministratore delegato, dal 2008 vice presidente del CDA, dal 2009 liquidatore. Va in proposito evidenziato che le quote di maggioranza della società *"Omissis"* erano detenute da due società di Castelvetrano, la *"Omissis"* , amministrata dalla moglie del noto mafioso *"Omissis"*, (considerato il più importante prestanome di *"Omissis")"* e la *"Omissis"* , amministrata direttamente dal predetto *"Omissis"* Nel 2011, i compendi aziendali e le quote societarie della *"Omissis"* e della "*"Omissis"* sono stati confiscati. Per tale ragione, ed in considerazione della presenza nella società del *"Omissis"* nel 2008, la Prefettura di Palermo

---

[1] Unitamente alla "*"Omissis"* , "*"Omissis"* e *"Omissis"* , tutte operanti nel settore economico della produzione e vendita di calcestruzzo.

[2] la madre del *"Omissis"*, *"Omissis"* *"Omissis"* è sorella di *"Omissis"*, suocera di *"Omissis"*.
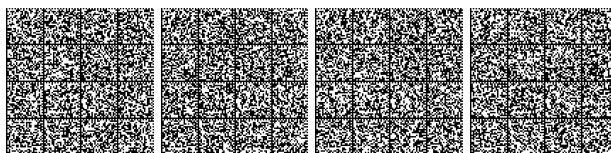
emetteva certificazione antimafia interdittiva nei confronti della ditta *"Omissis"*. Si soggiunge che dal 2003 al 2009, rivestiva la carica di presidente del collegio sindacale della *""Omissis" di "Omissis"*, fratello del noto mafioso *"Omissis"*. *"Omissis"* ha svolto, tra l'altro, le mansioni di consulente del lavoro all'interno della società *"Omissis"* di Giardinello, di cui meglio si dirà più avanti.

3 - *"Omissis"*. Trattasi del consigliere sostenuto alle elezioni dal capomafia *"Omissis"*. Il predetto è figlio di *"Omissis"*, già Sindaco di Giardinello negli anni '90, arrestato nel 2000 nell'ambito dell'operazione *"Giglio-Vitale"* e condannato per corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio continuata e aggravata dall'aver favorito "*Cosa nostra*", concussione, turbata libertà degli incanti in concorso ed altro. *"Omissis"* risulta associarsi a soggetti controindicati di Giardinello e Montelepre, tra cui i mafiosi *"Omissis"* (padre dell'assessore *"Omissis"*), *"Omissis"*, *"Omissis"*. Risulta frequentare anche l'ex sindaco di Giardinello *"Omissis"*. *"Omissis"* è responsabile tecnico della *"Omissis"* , con sede a Giardinello (in passato ha ricoperto anche la carica di sindaco, all'interno del Collegio sindacale allora presieduto da *"Omissis"*, attuale consigliere di minoranza del Comune di Giardinello). Si badi che, attualmente, è Presidente del collegio sindacale della citata società *"Omissis"*, fratello del mafioso *"Omissis"*.

4 - *"Omissis"*, Il capomafia *"Omissis"* lo annovera tra i politici che si erano a lui rivolti per ottenere sostegno elettorale *(intercettazioni telefoniche)*.

5 - *"Omissis"* , figlio di *"Omissis"*, dipendente del Comune di Giardinello e di *"Omissis"*, cugina acquisita del mafioso *"Omissis"*, suicidatosi nel 2004. Il *"Omissis"* è altresì cognato di *"Omissis"* (consigliere comunale di Montelepre nella sindaca tura *"Omissis"*), noto per le frequentazioni con molteplici soggetti controindicati, anche per fatti di mafia. Nel marzo 2012, è stato indagato per i reati di accesso abusivo a sistema informatico o telematico e truffa. In data 5.8.2013 veniva rinviato a giudizio, il procedimento è in corso; *"Omissis"* è anche nipote (figlio della sorella) di *"Omissis"*, già Assessore di Giardinello (giunta *"Omissis"*) all'urbanistica, attività produttive, territorio e ambiente e agricoltura.
"Omissis", impiegato presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
di Palermo, nel maggio 2011, è stato tratto in arresto dalla D.I.A. di Palermo, per corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio; il predetto è stato proposto per l'Avviso Orale, ed è stato notato in compagnia di pregiudicati, anche per fatti di mafia (tra cui, nel 2010, il mafioso *"Omissis*)

6- *"Omissis"*, annovera precedenti di polizia per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (2004) e una condanna per furto aggravato (2013). Nel 2012 notato, a Giardinello, in compagnia del mafioso *"Omissis"*.

7- *"Omissis"*, ricopre anche la carica di Assessore:

8- *"Omissis"*

Consiglieri di Minoranza (Lista. Civica. "Nuova Generazione. Idee Identità Valori"):

9- *"Omissis"*, Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano, nominato il 5.6.2013 in surroga del consigliere *"Omissis"*.
10- *"Omissis"*, figlio del già Sindaco di Giardinello *"Omissis"* che come detto, si era rivolto al capomafia *"Omissis"* per ottenere sostegno elettorale alle elezioni del 2012; nipote dell'ing. *"Omissis"* (fratello della madre), responsabile dell'U.T.C di Giardinello.
11- *"Omissis"*, nominata il 29.4.2013 a seguito di rinuncia di *"Omissis"*. Come anticipato, la *"Omissis"* è stata Presidente del collegio sindacale della ditta *"Omissis"* di Giardinello, collegio del quale faceva parte il consigliere comunale *"Omissis"*, oggi responsabile tecnico nella medesima società. Gli è succeduto nella carica (27.10.2011) il già citato *"Omissis"*, fratello del mafioso *"Omissis"*.
12 - *"Omissis"*.

Consiglieri Coinvolti nell'operazione "Nuovo Mandamento"

L'operazione di polizia "*Nuovo Mandamento*", per quanto attiene al Comune di Giardinello, ha posto come figure politiche centrali dei fatti oggetto di indagine i seguenti consiglieri comunali:
- *"Omissis"*, già consigliere comunale nella sindacatura *"Omissis"*, rieletto consigliere comunale nel maggio 2012. Nel corso del primo Consiglio comunale della nuova amministrazione, rassegnava le proprie dimissioni (22.5.2012). Come noto, il *"Omissis"* è risultato coinvolto nell'operazione "*Nuovo Mandamento*", a seguito della quale è stato prima tratto in arresto e poi rinviato a giudizio dalla D.D.A. di Palermo per estorsione aggravata dall'aver favorito "*Cosa nostra*", in concorso con i mafiosi *"Omissis"* e *"Omissis"*. I fatti si riferiscono alla nota estorsione perpetrata in danno di *"Omissis"*, titolare del ristorante *"Omissis"* di Giardinello, all'epoca dei fatti consigliere comunale di Giardinello. In particolare, il *"Omissis"* ha svolto il ruolo di intermediario, veicolando le minacce di *"Omissis"* nei confronti dell'imprenditore vessato, al fine di farlo desistere dal suo proposito di denunciare l'estorsione subita (in effetti *"Omissis"* contatterà il *"Omissis"*, suggerendogli di consegnare all' *"Omissis"* delle piccole somme di denaro purché il *boss* venga comunque accontentato). Si noti che, nella circostanza, il capomafia *"Omissis"* "ricordava" al consigliere comunale che doveva proprio a lui l'acquisizione di una posizione di prestigio in seno all'Amministrazione comunale. Il rapporto di totale asservimento che lega il *"Omissis"* ad *"Omissis"* si intravede anche nella presa di distanza che il *"Omissis"* manifesta nei confronti del *"Omissis"*, con il quale intratteneva tuttavia rapporti di buona conoscenza, facendo entrambi parte del consiglio comunale *("Omissis": ...tu a me non mi ci mettere con lui... sì, siamo al Comune, ma tu non mi ci mettere con lui...)* e nella risposta

fornita all'*"Omissis"* (*"Vedi che questo lo faccio perché me lo dici tu, "Omissis"..."*), allorquando rassicurava il capomafia di voler eseguire prontamente i suoi ordini, addirittura dichiarandosi pronto a compiere azioni cruente (*"Omissis": "... non è che io perché cammino con lui.., quelle piccole... quelle piccole volte, tu "Omissis" mi dici "Omissis" c'è da andare a chiamare a quello, te lo vado a scannare io... te lo vado a scannare io (...) a me, chiamami di notte in qualunque momento"*). Dalle attività d'indagine è emerso altresì come il *"Omissis"* avesse consentito al capomafia di controllare le attività amministrative del paese, con specifico riferimento agli appalti pubblici. Si rammenta in proposito una conversazione intercettata il 7 settembre 2011 (Sindacatura *"Omissis"*) fra il *boss* e il *"Omissis"* che fa riferimento al noto appalto dei "cantieri di lavoro" aggiudicati a ditta gradita all'*"Omissis"*: (Donato: *(...) vedi che io, tu dicesti, tu dicesti mezza parola di cantieri, i cantieri hai preso con l'uno e cinque per cento! E, e fosti garantito a trecentosessanta gradi).*

Gli accertamenti di polizia hanno altresì fornito riscontri di come *"Omissis"*, proprio attraverso l'appoggio incondizionato di *"Omissis"*, avesse influito sulla composizione delle liste elettorali per le elezioni del 2012, pretendendo, anche con toni minacciosi, di essere interpellato in merito alle candidature, così da poter dare il suo preventivo consenso ad ogni variazione nella composizione delle liste.

- *"Omissis"*, Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano, ha anche rivestito la carica di Assessore nelle legislature del Sindaco *"Omissis"*.

È stato rieletto in occasione delle consultazioni del maggio 2012 e si è dimesso l'11.4.2013, a seguito del suo coinvolgimento nell'operazione "*Nuovo Mandamento*", nell'ambito della quale è stato indagato dalla D.D.A. di Palermo, in concorso con i mafiosi *"Omissis"* e *"Omissis"*, per estorsione aggravata e continuata nei confronti del già citato *"Omissis"*, titolare del ristorante ""*Omissis"*, avendo svolto il ruolo di "intermediario" tra i capimafia e l'imprenditore. Anche *"Omissis"* può essere considerato, come *"Omissis"*, uomo *"cerniera"* tra l'Amministrazione comunale e la consorteria mafiosa. Si rammenta che *"Omissis"* è cugino acquisito del reggente la famiglia mafiosa di Montelepre *"Omissis"*, che, allo scopo di garantirsi un "uomo di fiducia" all'interno dell'amministrazione di Giardinello, si era adoperato a sostenere la candidatura di *"Omissis"* nel momento in cui *"Omissis"* sembrava intenzionato a non favorirne la rielezione.

Dipendenti Comunali

Si riportano le figure più significative.

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile del Settore: *"Omissis"*. Assunto presso il comune di Giardinello come tecnico comunale nel maggio del 1978. Nel febbraio del 1999, assume l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore Tecnico del Comune. A seguito di vicende giudiziarie, di cui si era

reso protagonista, nel giugno 2000 veniva trasferito dal settore Tecnico a quello degli Affari generali. Sul suo conto si rileva:

- nel 1993 - condannato dalla Corte di Appello di Palermo per interesse privato in atti d'Ufficio continuato in concorso;
- nel 2000, è stato tratto in arresto dal R.O.S. Carabinieri di Palermo nell'ambito dell'operazione antimafia denominata *"Giglio –Vitale"*, per corruzione per un atto contrario ai doveri d'Ufficio, aggravata dall'aver favorito *cosa nostra*;
- nel 2005, è stato deferito dal Nucleo Ispettorato del lavoro di Palermo per abuso di Ufficio e omissione o rifiuto atti di Ufficio; il 29.4.2010, è stato deferito dalla Questura di Palermo per abuso di Ufficio;
- risulta frequentare soggetti pregiudicati, anche per fatti di mafia (si citano *"Omissis"*; l'ex Sindaco di Giardinello *"Omissis"*, condannato per mafia; *"Omissis"*, padre dell'Assessore *"Omissis"* e zio del *boss "Omissis"*, *"Omissis"*, ritenuto collegato alla famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato (PA));
- negli anni '70, il citato dirigente *"Omissis"* ha fondato la società *"Omissis"*[3] con sede a Montelepre, unitamente a *"Omissis"*, condannato all'ergastolo nel 2000, per associazione mafiosa ed altri gravi reati, ritenuto uomo d'onore della famiglia mafiosa di Montelepre e vicino a *"Omissis"* e *"Omissis"* ed a *"Omissis"*, che annovera precedenti di polizia per reati di interesse privato in atti d'ufficio ed altro in concorso e per reati contro la Pubblica Amministrazione. Si sottolinea che, fino al 1982, presidente del collegio sindacale della società *"Omissis"* era il noto *"Omissis"* pregiudicato per omicidio, associazione per delinquere di tipo mafioso, spaccio di sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale ed altro, indicato come il "*commercialista*" del noto *boss "Omissis"*.

"Omissis", responsabile Servizio Stato Civile, Anagrafe, Elettorale. Il predetto è : - *padre* di *"Omissis"* , già citato, consigliere di maggioranza e marito di *"Omissis"*, cugina acquisita del mafioso *"Omissis"*, morto suicida;
- *suocero* di *"Omissis"*, consigliere del Comune di Montelepre, destinatario nel 2008 di divieto di detenzione di armi e munizioni a causa di frequentazioni di soggetti controindicati, anche per fatti di mafia, rinviato a giudizio nel 2013 per reati di accesso abusivo ad un sistema informatico/ telematico e truffa; - *cognato* del citato *"Omissis"* già assessore del Comune di Giardinello, tratto in arresto nel 2011 dalla D.I.A. di Palermo per corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio.

"Omissis", responsabile Servizio scolastico - sorella di *"Omissis"* dipendente del Comune di Giardinello – Ufficio Scolastico e Biblioteca. E' coniugata con *"Omissis"*, ex Consigliere del Comune di Montelepre.

[3] vedasi capitolo relativo alle ditte affidatarie di appalti.

"Omissis", addetta Segreteria e protocollo - è sorella di *"Omissis"*, denunciato dalla Squadra Mobile di Caltanissetta il 9.11.2009 per peculato, corruzione, associazione a delinquere, truffa e favoreggiamento dell'ingresso clandestino sul territorio nazionale. Procedimento *archiviato* il 17.9.2013.

"Omissis", addetta Servizi Sociali - coniugata con *"Omissis"*, cugino di *"Omissis"*, sodale .del *boss* *"Omissis"*.

"Omissis", addetta Segreteria ed adempimenti vari - nipote del già Sindaco di Giardinello *"Omissis"*, nonché sorella di *"Omissis"*, dipendente comunale;.

"Omissis", addetta servizi sociali - coniugata con *"Omissis"*, dipendente del Comune, sotto indicato. La madre, *"Omissis"*, è cugina di 1° grado del citato consigliere *"Omissis"*, coinvolto nell'operazione "*Nuovo Mandamento*".

"Omissis" - manutenzione verde pubblico - è cugino di 1° grado del boss *"Omissis"*.

"Omissis", risulta cugina acquisita del già Sindaco *"Omissis"*.

Ufficio di Polizia Municipale

"Omissis", Responsabile della Polizia Municipale: indagato nel 2010 per abuso d'Ufficio; è *fratello* di *"Omissis"*, proprietaria del noto ristorante *"Omissis"* oggetto di estorsione mafiosa di cui si è già parlato, nonché moglie di *"Omissis"*, , Consigliere comunale di Giardinello dal maggio 2007 al maggio 2012.

"Omissis" - Agente Polizia Municipale - fratello di *"Omissis"*, dipendente comunale. Inoltre, la zia materna *"Omissis"* è coniugata con *"Omissis"*, cugino di 1° grado del già Sindaco *"Omissis"*.

"Omissis" - Agente Polizia Municipale - cugino di 1° grado del boss *"Omissis"*.

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile del Settore: *"Omissis"*, dipendente del Comune di Carini con incarico a Giardinello per 12 ore settimanali.

"Omissis" - Responsabile Servizio Tributi - è sorella di *"Omissis"*, genero di *"Omissis"*, ritenuto organico a *cosa nostra*, assassinato a Partinico nel 1974. Anche il padre di quest'ultimo, *"Omissis"*, deceduto nel 1992, era indiziato di appartenere alla mafia (iscritto al n. 1111 dell'elenco dei mafiosi della provincia di Palermo).

"Omissis" – addetta al Settore- sorella dell'Agente di P.M. *"Omissis"* e parente, come quest'ultimo, del già Sindaco *"Omissis"*.

"Omissis" – addetto al Settore - (omonimo dell'Agente di P.M. e dell'addetto al Settore Amministrativo), è fratello di *"Omissis"*, (Settore Amministrativo) ; è nipote del già Sindaco di Giardinello *"Omissis"*; è coniugato con *"Omissis"*, sotto indicata.

"Omissis" – addetta al Settore - coniugata con *"Omissis"*, sopra indicato, nipote acquisita del già Sindaco *"Omissis"*.

SETTORE TECNICO

Responsabile del Settore: *"Omissis"*, omonimo e cognato del già Sindaco *"Omissis"* , in quanto quest'ultimo ne ha sposato la sorella. È quindi anche zio del consigliere comunale *"Omissis"*, figlio del già Sindaco.

"Omissis" - addetto edilizia privata e abusivismo - cognato del Presidente del Consiglio Comunale *"Omissis"*, per averne sposato la sorella.

"Omissis" - addetto pubblicazioni *online* (omonimo di altri due dipendenti comunali), anch'egli nipote del già Sindaco *"Omissis"*.

Controllo delle attività amministrative da parte della famiglia mafiosa di Giardinello

a) La gestione degli appalti

Dal *Registro Repertorio dei Contratti* e dal *"brogliaccio"*, documento sul quale vengono annotati dal Comune accordi informali, sono state rilevate alcune ditte individuali e società, contigue ad ambienti mafiosi, con le quali il Comune di Giardinello ha sottoscritto contratti di fornitura di beni e servizi e/o appalti nel corso dell' attuale legislatura, cioè nelle annualità 2012-2014. Oltre alla *"Omissis"* di Maniace (CT) ed alla ditta *"Omissis"* di *"Omissis"* di *"Omissis"* , di cui meglio si parlerà più avanti, risulta che l'Ente ha intrattenuto rapporti anche con le seguenti società _controindicate : la *"Omissis"* , di Borgetto, la *"Omissis"* , di Montelepre, la *"Omissis"* , di Montelepre.

Le Gare ad evidenza pubblica esaminate

Si illustrano di seguito alcuni appalti di lavori, di importo elevato, aggiudicati dal Comune di Giardinello durante l'amministrazione *"Omissis"* :
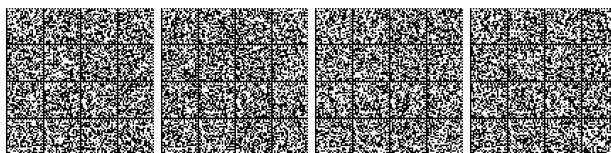
1. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE TRA LA VIA A. MORO E LA VIA S. PERTINI DA DESTINARE ALLA FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI

Importo a base d'asta Euro 331.892,01
Importo di aggiudicazione euro 242.227,76

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 22.3.2011, era stato approvato il progetto esecutivo per il completamento del *Centro Polifunzionale*, redatto dal Responsabile dell'U.T.C *"Omissis"* , aggiornato al prezziario vigente, per un importo complessivo pari a Euro 650.000 (finanziamento attraverso i fondi PO FERS 2007/2013-Asse VI Sviluppo-PIST CITTA' DEL GOLFO).

Nel novembre 2012, il responsabile dell'UTC, approvava il bando di gara per l'esecuzione dei lavori in trattazione, per un importo a base d'asta di euro 331.892,01, la gara si sarebbe celebrata il 20 dicembre 2012 alle ore 11.00. nel verbale di prima seduta, l'*"Omissis"*, presidente della commissione, dava preliminarmente atto che erano sopraggiunti n. 97 plichi, tutti regolarmente sigillati ed ammessi alle prime operazioni.
Le successive operazioni di controllo della documentazione portavano la Commissione di gara all'esclusione di 5 imprese ed all'ammissione delle restanti 92; tra le imprese ammesse figurava la ditta *"Omissis"*con sede a Maniace (CT) di *"Omissis"*; la stazione appaltante dichiarava che avrebbe effettuato successive verifiche sul DURC delle imprese e presso l'Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici (AVCP). Nel verbale di seconda seduta di gara del 24 gennaio 2013, il Presidente, dava atto che avverso il provvedimento di mancata ammissione alla gara, delle 5 imprese eliminate, 3 avevano proposto ricorso. Va precisato che i *controlli di cui la commissione di gara avrebbe dovuto successivamente farsi carico, così come dichiarato nel verbale della prima seduta di gara (esame del DURC e interrogazioni presso l' AVCP) non hanno condotto all'esclusione di alcuna altra impresa. Infatti,* a carico della ditta *"Omissis"* di *"Omissis"* , divenuta poi vincitrice della gara, era possibile leggere una annotazione del comune di Ravenna, stazione appaltante, secondo la quale *l'impresa "Omissis", a cui erano stati affidati lavori si è resa responsabile di grave inadempimento contrattuale per mancata esecuzione dei lavori. Per cui la stazione appaltante nel 2003 aveva disposto la risoluzione del contratto d'appalto.*
In data 21 febbraio 2013, alla ripresa dei lavori di gara (terza seduta), il presidente, *"Omissis"* , unitamente alla commissione effettuava le operazioni di calcolo della soglia di anomalia e procedeva all'aggiudicazione provvisoria alla ditta *"Omissis"* di *"Omissis"* .
Nel corso della verifica degli atti di gara, è stata rilevata la presenza di due verbali relativi alla III^ seduta di aggiudicazione della quale esistono quindi due versioni dello stesso verbale, entrambi con l'indicazione dello stesso orario di apertura (ore 09.00): la prima pubblicata il giorno 21.02.2013 al n. 183 dell'Albo pretorio informatico e la seconda pubblicata al n. 187 dello stesso giorno. Nel primo verbale veniva dato atto che le imprese partecipanti erano 94 con l'esclusione di 3 ditte e si ricomprendevano altre due imprese –già escluse in precedenza- che partecipavano quindi, di fatto, al calcolo della soglia anomala; nel secondo verbale veniva dato atto che le imprese partecipanti erano 93 e che le ditte escluse erano 4. In relazione alle circostanze descritte, pur non essendo chiare le motivazioni dell'inserimento di un ditta al

secondo verbale di aggiudicazione, questa Commissione ha proceduto al ricontrollo della procedura matematica di aggiudicazione, giungendo alla conclusione che l'aggiudicataria provvisoria della gara rimaneva comunque alla ditta *"Omissis"* di Maniace. Non si può non rilevare tuttavia che, nonostante il ricalcolo avesse prodotto lo stesso esito, le procedure di gara non sono risultate lineari, rappresentando possibile "sintomo" di accordi durante l'iter di aggiudicazione di gara.
In base alle risultanze ottenute, l' *"Omissis"* procedeva: a comunicare all'impressa *"Omissis"*. di Maniace l'aggiudicazione della gara col ribasso percentuale del 28,0054, sulla prezzo posto a base d'asta; ad approvare i verbali di gara, affidando definitivamente i lavori alla ditta *"Omissis"*.; a chiedere al Segretario Comunale, ai fini della stipula del contratto, la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura sulla ditta vincitrice. La richiesta alla Prefettura veniva inoltrata dal Comune con lettera del 4 aprile 2013. Tenuto conto che entro i 45 gg. previsti non era pervenuta risposta, in data 25 luglio 2013 il Comune sottoscriveva comunque il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria *"Omissis"*. ai sensi dell'art 92, comma 3, della legge 159/2011 (sottoscrizione con riserva). In luogo del documento antimafia, il Segretario Comunale acquisiva autocertificazioni da parte del direttore tecnico e del rappresentante legale della *"Omissis"*. In data 29 agosto 2013, il direttore dei lavori nominato dal Comune, *"Omissis"* (di cui più diffusamente si tratterà più avanti), il Responsabile dell'UTC, *"Omissis"* ed il rappresentante della ditta *"Omissis"* , sottoscrivevano il verbale di consegna dei lavori con la clausola che le opere, dovevano essere concluse in 180 giorni consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna. I lavori, di fatto, iniziavano il 10 settembre 2013 e sono tuttora in corso di ultimazione.

Dall'esame della documentazione amministrativa sopra richiamata sono state rilevate le seguenti, particolari anomalie:

a. sui plichi giunti al Comune per la partecipazione alla gara, non è stato apposto l'orario di arrivo, ma, unicamente, la data ed il numero di protocollo;
b. tutti e tre i verbali di gara redatti, non presentano l'orario di chiusura delle operazioni e non indicano le *modalità di custodia dei plichi di gara ed il soggetto che avrebbe dovuto assicurarne la genuinità* (punto 2. - Lettera "c" del disciplinare di gara);
c. presenza anomala agli atti di due verbali, redatti dalla Commissione di gara, entrambi aperti alle ore 09.00, entrambi riportanti le operazioni della III^ seduta di gara del 21 febbraio ed entrambi pubblicati all'Albo pretorio comunale. Peraltro, le operazioni di gara, descritte nei due verbali, non tenevano conto dell'esclusione, nella I^ seduta, delle ditte *"Omissis"* e *"Omissis"*;
d. non risulta agli atti alcun controllo da parte della Commissione di gara sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni presentate dal primo e dal secondo aggiudicatario della procedura concorsuale;
e. non è dato sapere come la ditta *"Omissis"*, aggiudicataria della realizzazione dell'opera, avrebbe potuto effettuare le lavorazioni ricadenti nella *categoria OG9* (impianti fotovoltaici), per euro 39.117,00, non avendo i requisiti per l'esecuzione di tali lavorazioni;
f. risulta del tutto anomalo l'inserimento di due plichi, trasmessi alle ore 16.41 del 20 dicembre 2012, dall'ufficio protocollo del Comune all'UTC e giunti al Comune sabato 15 dicembre 2012, giorno di chiusura della casa comunale;
g. numerose buste (48 plichi sui 97 sopraggiunti), compresa quella della ditta vincitrice, riportano incollato sul lato principale un foglio bianco (A4). Sul foglio (e non sulla busta),

sono stati apposti i dati identificativi del bando ed il timbro di ricezioni della stazione appaltante, senza indicazione dell'orario di ricezione. Tale anomala modalità, a parere degli scriventi, potrebbe non garantire la genuinità di quanto effettivamente pervenuto al Comune soprattutto nel caso di consegna a mano della busta. (Si potrebbe, ad esempio, timbrare, in ricezione, solo il foglio ed, in un momento successivo, al foglio potrebbe essere incollato il plico sigillato. Si badi che la presentazione dei plichi, così descritta, è stata constata anche presso il Comune di Montelepre, recentemente sciolto per infiltrazioni mafiose, determinate anche dal settore degli appalti pubblici).

Contiguità dell'impresa aggiudicataria:

L'impresa *"Omissis"* di Maniace è amministrata da *"Omissis"* (*alias ""Omissis"" o "Omissis"*), residente a Maniace socio e amministratore unico della ditta dalla data di inizio di attività fino al 9.10.2007, e, successivamente, dal 15.03.2012 ad oggi. Sul conto del predetto sono stati rilevati precedenti di polizia in relazione ai fatti di sangue che hanno cagionato la morte di *"Omissis"*, per aver detenuto e trasportato una pistola e relativo munizionamento e per il delitto di cui all'art.416 bis C.P, con conseguente applicazione di una misura di prevenzione personale. Nel dicembre del 1996, il Gip del Tribunale di Catania emetteva provvedimento di archiviazione.
(*.......Omissis ....*)

Si soggiunge che socio della *"Omissis"* è *"Omissis"*, figlio del citato *"Omissis"* già amministratore unico e direttore tecnico dell'impresa. Sul conto del predetto sono stati rilevati precedenti di polizia in relazione alla revoca della licenza di porto di fucile e detenzione di armi in genere, è stato più volte controllato in compagnia del cugino *"Omissis"*,
(.......Omissis.......).

LAVORI COMPLETAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SITO TRA LA VIA A. MORO E LA VIA S. PERTINI di GIARDINELLO

Importo a base d'asta Euro 302.108,51
Importo di Aggiudicazione Euro 225.221,29

Il bando di gara trae origine da un finanziamento regionale di euro 400.000,00 per il completamento di un edificio da adibire a *Centro polifunzionale*. Con determinazione dirigenziale del 19 gennaio 2012 veniva approvato il bando di gara ed il relativo disciplinare, al fine di poter dar corso alla procedura di aggiudicazione, mediante pubblico incanto e col criterio del massimo ribasso. Il bando prevedeva sostanzialmente che: la gara si sarebbe svolta alle ore 11.00 del 22 marzo 2012; che le lavorazioni dell'intervento ricadevano nelle categorie OG1, classifica 1, ed OG9, class. 1; che gli eventuali subappalti sarebbero stati disciplinati dalle leggi vigenti, mentre la forniture ed i noli avrebbero dovuto rispettare le regole di cui all'art 21 della L.R. 20/99, con obbligo di deposito del contratto di subappalto 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni subappaltate; che il Comune di Giardinello si riservava la facoltà di acquisire, preventivamente, sia alla stipulazione del contratto di appalto, sia all'approvazione dei sub contratti di qualsiasi importo, le informazioni prefettizie ex art. 10 del D.P.R. 252/98.

Il 22 marzo 2012, alle ore 11.00, la Commissione di gara, presidente l' *"Omissis"*, apriva le operazioni di controllo dei plichi e della documentazione in essi contenuta dando atto che erano pervenuti all'Ente n. 51 plichi, tutti integri e numerati progressivamente. Successivamente, procedeva all'apertura delle buste ed all'esame dei documenti. La prima verifica dei documenti portava all'ammissione di 43 ditte ed all'esclusione di 8 imprese in quanto non in possesso della *categoria OG9*, come previsto dal punto 3.6 del bando di gara. Le operazioni di gara venivano quindi rinviate al giorno 3 maggio 2012, nelle more, la commissione avrebbe proceduto alla verifica delle certificazioni DURC ed alla consultazione della banca dati collegata con l'AVCP. Dalle interrogazioni effettuate dalla commissione di gara, presso la banca dati dell'autorità di vigilanza, veniva rilevato che l'impresa *"Omissis"* di Mazara del Vallo (TP), *era stata già esclusa in due occasioni (30.07.2010 - Comune di Aragona; e 17.02.2005 - ASL 9 di Trapani), per aver partecipato ad alcune gare contemporaneamente alla ditta "Omissis" di Mazara del Vallo, con la quale aveva una situazione di collegamento sostanziale.* Inoltre, i controlli esperiti dalla Commissione di gara presso la banca dati dell'autorità di vigilanza, sulle altre ditte partecipanti riportavano, per molte di esse, numerose iscrizioni. Il Comune si era riservato in precedenza di consultare la banca dati dell'AVCP ai fini di valutare quanto in essa contenuto, di fatto, per nessuna delle ditte, le iscrizioni presso la banca dati della AVCP venivano valutate dalla Commissione di gara come cause di esclusione. Il 3 maggio 2012 la Commissione procedeva, quindi, con l'apertura delle buste delle offerte, che ordinava con la percentuale di ribasso crescente, taglio della ali e calcolo della media, somma delle media degli scarti, ed individuazione della soglia di anomalia, che veniva fissata al 25,4502%. L'aggiudicazione provvisoria veniva quindi effettuata a favore dell*"Omissis"*. di *"Omissis"* (capogruppo) e *"Omissis"* (mandante), col ribasso del 25,4502% per un importo d'aggiudicazione di euro 233.543,09. Nulla è dato sapere circa le verifiche previste dall'art. 48 del Decreto Legislativo 163/2006, concernenti l'accertamento del possesso dei requisiti di *capacità economico-finanziaria* e *tecnico-organizzativa* richiesti dal bando di gara. In data 22 maggio 2012, la Commissione approvava i due verbali di gara del 22 marzo e del 3 maggio 2012 e, conseguentemente, affidava in via definitiva la realizzazione delle opere all'aggiudicataria *"Omissis"* . In data 1.6.2012, veniva costitutiva l' *"Omissis"* tra le due imprese aggiudicatarie. Veniva quindi nominata impresa capogruppo la società *"Omissis"* e procuratore speciale il suo rappresentante legale, *"Omissis"*. Le ditte stabilivano che le opere ricadenti nella *categoria OG9* sarebbero state realizzate interamente dalla *"Omissis"*, diversamente da quelle ricadenti nella *categoria OG1* che sarebbero state realizzate interamente dalla ditta *"Omissis"*.

In data 19 luglio 2012 veniva sottoscritto il contratto di appalto tra il Comune di Giardinello e la ditta aggiudicataria. Contestualmente, veniva redatto il verbale di consegna lavori con fissazione della data di ultimazione degli stessi per il 21 dicembre 2012. I lavori iniziavano di fatto il 30 luglio 2012.

Si rammenta che in sede di gara l'impresa *"Omissis"* aveva dichiarato che non avrebbe subappaltato le opere. Tuttavia, nel mese di settembre 2012, la ditta *"Omissis"* , dopo aver comunicato alla stazione appaltante l'ingresso in cantiere delle ditte "*"Omissis"* di *"Omissis"* e *"Omissis"*"", entrambe di Mazara del Vallo, inviava anche alla stazione appaltante copia di un contratto di fornitura con la *"Omissis"* per fornitura e montaggio di un ascensore oleodinamico (importo Euro 20.000,00, con impegno di manodopera per l'istallazione al di sotto del 50%, nonché copia di un subcontratto sottoscritto con la ditta *"Omissis"* per lavori di installazione dell'impianto elettrico idrico e antincendio (importo
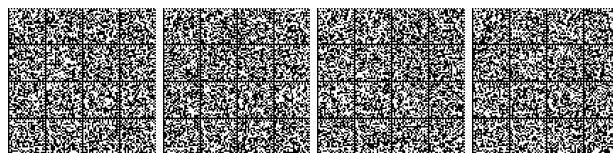
Euro 11.000,00), con impegno di manodopera per l'istallazione al di sotto della soglia del 50%.
Il Comune rilasciava nulla osta.

Dall'esame della documentazione amministrativa acquisita inerente la procedura d'appalto, sono state rilevate le seguenti anomalie:

1) mancanza di controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni presentate dall'*"Omissis"* – *"Omissis"* di Mazara (Aggiudicataria) e della ditta *"Omissis"* – *"Omissis"* di *"Omissis"* di Bagheria (seconda aggiudicataria);
2) l'impresa vincitrice dell'appalto ha proceduto a sottoscrivere e presentare alla stazione appaltante sub-affidamenti e/o subcontratti, pur avendo dichiarato, in sede di gara, di non voler subappaltare i lavori; questa Commissione ritiene che l'autorizzazione del Comune sia stata concessa in violazione della disciplina dei subappalti, in quanto superiore per importo al 2% dei lavori aggiudicati, e per sua natura costituiti da manodopera superiore alla soglia del 50% dei lavori;
3) come si è già visto nella precedente procedura, e come si vedrà nelle aggiudicazioni a seguire, numerose buste (26 plichi sui 51 sopraggiunti), alcune delle quali consegnate a mano, riportano incollato sul lato principale un foglio (A4), ove sono stati apposti i dati identificativi del bando ed il timbro di ricezione della stazione appaltante, senza l'indicazione dell'orario di ricezione.

Contiguità dell'impresa aggiudicataria:
La società è amministrata da: *"Omissis"*, *socio accomandatario*, e *"Omissis"*, *socio accomandante* I predetti sono figli di *"Omissis"*, che annovera pregiudizi di polizia per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (1987), violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia (1991) e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (2000). Il predetto risulta indagato per associazione di stampo mafioso dalla DDA di Palermo nell'ambito del procedimento penale n. 3353/2003 RGNR, ancorché definito nel 2010 con archiviazione; indagato per associazione mafiosa dalla DDA di Catania nell'ambito del procedimento penale n. 14763/2000 RGNR DDA *"operazione Obelisco"*, nonché indagato dalla Procura della Repubblica di Caltagirone (CT) nell'ambito del procedimento penale n. 481/2004 RGNR per i reati di turbata libertà degli incanti e truffa, aggravati, in concorso.

b) L'albo delle ditte di fiducia

Alla fine del 2004, il Comune ha istituito il proprio Albo delle ditte di fiducia attraverso l'emanazione del Regolamento Comunale sulle modalità di affidamento dei lavori pubblici mediante cottimo fiduciario. Non risulta che l'Ente abbia mai proceduto alle necessarie attività di revisione e di aggiornamento del suddetto Elenco. Peraltro, fermo restando la possibilità per i titolari delle ditte di ricorrere, ai fini dell'iscrizione, a dichiarazioni sostitutive di certificazioni, il Comune non ha mai effettuato riscontri su dette dichiarazioni né ulteriori, successivi controlli circa il mantenimento dei requisiti morali che legittimano il perdurare dell'iscrizione delle imprese nell'Albo. Effettuata una verifica sui profili soggettivi dei titolari e delle compagini societarie delle 62 ditte iscritte all'Albo del Comune, per alcune
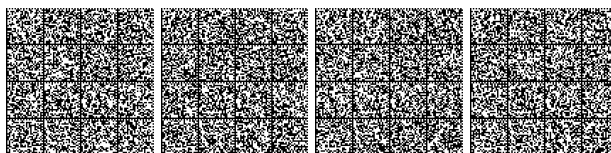
di esse sono stati rilevati rapporti di forte contiguità o, addirittura, di appartenenza, a rappresentanti delle locali consorterie mafiose. In modo esemplificativo si citano: *"Omissis"* di Partinico, amministrata da *"Omissis"*, figlia di *"Omissis"*, condannato per mafia; *"Omissis"* di *"Omissis"* di Giardinello, il titolare *"Omissis"*, è figlio di *"Omissis"*, in passato indagato per mafia, concorso in turbata libertà degli incanti ed altro; Ditta individuale *"Omissis"* di Giardinello, il titolare *"Omissis"*, è cugino di 1° grado della madre del *boss* *"Omissis"*; *"Omissis"* di Giardinello, nel 2008, la Prefettura di Palermo ha emesso provvedimento di diniego al rilascio della certificazione antimafia ex art.10 DPR 252/98 in ragione dei rapporti di frequentazione, di collaborazione e delle cointeressenze dei fratelli *"Omissis"* con esponenti della criminalità mafiosa. All'epoca dell'emissione della certificazione interdittiva, all'interno della società erano infatti presenti: *"Omissis"*, consigliere comunale del Comune di Giardinello dal 2007 al 2012, presente, nel 2008, alla citata cena politica presso la trattoria *"Omissis"* di Montelepre, indagato, in passato, per associazione mafiosa; *"Omissis"*, fratello di *"Omissis"*, gravitante unitamente al germano in ambienti mafiosi; *"Omissis"*, condannato per violazioni edilizie. La sorella, *"Omissis"* è la moglie del già Sindaco di Giardinello *"Omissis"* La società si avvaleva della collaborazione, in qualità di consulente del lavoro, di *"Omissis"*, fratello del mafioso *"Omissis"* ; *"Omissis"* di Palermo, la società è stata amministrata da *"Omissis"*, socio e amministratore unico, moglie del citato *"Omissis"*, mentre *"Omissis"*, socia, è la moglie del citato *"Omissis"*, fratello di *"Omissis"*. Nel 2011, la società *"Omissis"*, ha acquisito un ramo d'azienda dalla *"Omissis"* di Giardinello, in particolare, attrezzature, macchinari, diverse aggiudicazioni, consegne, lavori e contratti. La cessione del ramo d'azienda ha determinato anche il passaggio di personale, tra i lavoratori transitati si citano: *"Omissis"*, condannato per detenzione, produzione e spaccio di stupefacenti e sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S.; *"Omissis"*, condannato per omicidio volontario; *"Omissis"*, segnalato nel 2007 dalla DIA di Palermo per associazione mafiosa ed estorsione.

c) <u>I cottimi fiduciari</u>

I "Cantieri di lavoro": riscontro alle intercettazioni telefoniche del 7 settembre 2011 tra *"Omissis"* e *"Omissis"*.

In materia di *cottimi appalto* (o *cottimi fiduciari*), si ritiene, preliminarmente opportuno individuare elementi di riscontro al contenuto di alcuni passi della nota O.C.C.C. n. 17810/10 R.G.N.R. - 1016/13 R.G.GIP del 4 aprile 2013, relativa all'*Operazione di polizia "Nuovo Mandamento"*, concernenti fatti verificatisi nel 2011, oggetto delle note intercettazioni telefoniche. Si rammenta che le risultanze investigative, hanno disvelato un assoggettamento dell'amministrazione comunale ai voleri della mafia locale, capeggiata da *"Omissis"*, nel settore degli appalti pubblici, assoggettamento operato a mezzo del consigliere comunale *"Omissis"*. I due interlocutori, testualmente, riferiscono: "*...omissis...* *"Omissis"*: ".. tu

dicesti mezza parola ai cantieri, i cantieri hai preso con l'uno e cinque per cento! E, e fosti garantito a trecentosessanta gradi perché era giusto quello che dicevi tu. E non si immischiò (non si intromise ndr) *nessuno perché se quello di Partinico presentava la busta, la presentava all'uno e due ....succedevano i brutti discorsi, per carità, si convincevano a chiudere..." " ...tu dicesti una cosa e si fece "Omissis" ...".* Le circostanze indicate nella conversazione riportata in stralcio, hanno consentito a questa Commissione di individuare, nell'anno 2011, l'aggiudicazione di due gare di appalto, le uniche, celebrate nell'ambito dei cc.dd. *cantieri di lavoro.* I lavori rientravano nei piani di finanziamento ai Comuni a valere sui fondi stanziati dal fondo PAR-FAS 2007/2013 – *"Misure urgenti per l'emergenza sociale.* Finanziamenti autorizzati dall' Assessore regionale al lavoro.

I due appalti, praticamente contestuali, ed entrambi riferiti alla fornitura di materiali, noleggio di mezzi e trasporti a discarica, venivano affidati alla ditta *"Omissis"* di Isola delle Femmine. Si badi, in proposito, che la ditta *"Omissis"*, aveva a suo carico un'annotazione, contenuta nella banca dati dell'AVCP, risalente al 2007, secondo la quale era stata esclusa da una gara di affidamento lavori, proprio nel comune di Giardinello, per violazioni gravi definitivamente accertate. Tale annotazione, già di per sé, costituiva causa di esclusione della ditta dall'affidamento in trattazione.

L'impresa è amministrata dall'omonimo titolare e firmatario, il quale annovera a suo carico condanne per danneggiamento e minacce, in concorso (2001); falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (2009) lesioni personali colpose (2010).

"Omissis" è padre di *"Omissis"*, anch'egli titolare di ditta individuale con sede in Isola delle Femmine. Quest'ultimo:

- *annovera* condanne per lesioni personali colpose e falso (2010), calunnia ed appropriazione indebita (2011);
- è *fratello* di *"Omissis"* , tratto in arresto dalla Questura di Roma per sequestro di persona a scopo di rapina (1989);
- è *coniugato* con *"Omissis"*, titolare dell'impresa individuale *"Omissis"* di Giardinello, ditta iscritta all'Albo delle imprese di fiducia del Comune, aggiudicataria di lavori pubblici affidati dal Comune di Giardinello. *"Omissis"*, è cugina di primo grado di *"Omissis"* rappresentante legale della *"Omissis"* di Giardinello, anch'essa aggiudicataria di lavori in affidamento diretto dal Comune.

L'impresa *"Omissis"*, aggiudicataria delle due gare in trattazione e di più affidamenti di lavori, negli ultimi anni, unitamente al gruppo di imprese riconducibili agli *"Omissis"*, *"Omissis"* e *"Omissis"*, sembrerebbero catalizzare, a loro favore, gli interessi del capo famiglia *"Omissis"*.

1^ Gara:

Cantiere di lavoro n. 1001201/PA-160 – Sistemazione della via A. Moro e zone circostanti **fornitura materiale, noli e trasporti occorrenti per il cantiere.**

Base d'asta Euro 26.542,81

2^ Gara:

Cantiere di lavoro n. 1001201/PA-159 – sistemazione del vecchio cimitero – fornitura materiale, noli e trasporti occorrenti per il cantiere.

Base d'asta Euro 34.416,77

Dall'esame della documentazione amministrativa visionata, sono state rilevate le seguenti anomalie:

- l'utilizzo di una procedura aperta per una piccola fornitura di materiali;
- la partecipazione di una sola impresa (*"e non si immischiò nessuno"* – Intercettazione telefonica);
- come già sottolineato per altre gare di appalto, applicazione dei protocolli di arrivo su un foglio bianco A4, incollato sulla busta di partecipazione alla gara consegnata a mano;
- apertura delle operazioni di gara un'ora prima di quanto stabilito dal bando, con conseguente errata informazione ai terzi che volessero presenziare alle operazioni concorsuali;
- l'ammissione alla gara della ditta *"Omissis"* ancorché presenti, a carico del titolare, *controindicazioni* rilevate sia dal certificato dei carichi pendenti, sia dalle informazioni estrapolate dalla stazione appaltante dalla banca dati dell'AVCP. Si rimarca che le inadempienze della ditta (violazioni gravi ed accertate in materia di contributi previdenziali ed assistenziali), esposte nell'annotazioni dell'Autorità di Vigilanza, e causa delle pendenze giudiziarie indicate nel certificato dei carichi pendenti del titolare, erano state commesse proprio nei confronti del Comune di Giardinello (anno 2007, quando, verosimilmente, vigevano altri equilibri).

Altri lavori realizzati con le procedure del Cottimo Appalto e dell'Affidamento diretto d'urgenza - Anni 2012/2013

Nei lavori realizzati dall'Ente con le procedure sopra descritte, sono state rilevate anomalie e violazioni alla norme di riferimento ed al Regolamento comunale in materia, si descrivono brevemente le più significative:

N.1

LAVORI URGENTI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA ED ALLONTANAMENTO ACQUE METEORICHE IN TERRITORIO COMUNALE – GENNAIO 2012

Importo complessivo : € 4.652,90

Ditta aggiudicataria : *"Omissis"* di *"Omissis"* **di Giardinello**

Il metodo di aggiudicazione della gara è stata la procedura di urgenza con ordinanza sindacale dell'allora allora sindaco *"Omissis"* .
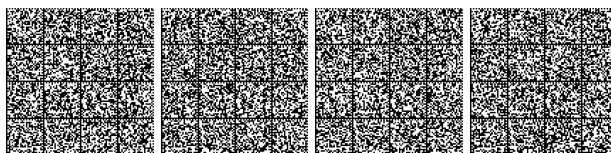
Nella procedura esaminata, si rileva la mancata osservanza dell'art 14 del Regolamento Comunale in quanto non è stata rinvenuta al fascicolo, così come prevede la norma, la conferma scritta dell'invito del Comune alla ditta aggiudicataria, che, invece, è stata preventivamente avvertita dal Sindaco solo verbalmente, con metodi improntati ad estrema elasticità.

N.2

MANUTENZIONE DELLE BUCHE NELLE STRADE COMUNALI MEDIANTE ASFALTO A FREDDO – GENNAIO 2013

Importo complessivo : € 1.000,00
Ditta aggiudicataria : *"Omissis"*

Il metodo di aggiudicazione è la procedura di urgenza. Anche in questo affidamento di forniture risultano violati gli articoli 14 e 19 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, mancando agli atti del fascicolo il verbale attestante i motivi dell'urgenza redatto dal Responsabile dell'UTC Ing. *"Omissis"*. La ditta incaricata delle forniture in argomento non risulta iscritta all'Albo comunale delle imprese di fiducia.

Sono stati rilevati, altresì, elementi di contiguità della ditta aggiudicataria con le consorterie mafiose.

N. 3

ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO URBANO GIUGNO 2013

Importo complessivo : € 996,00
Ditta aggiudicataria Ditta *"Omissis"* di Montelepre

Metodo di aggiudicazione è stato la procedura d'urgenza con affidamento diretto. Dall'esame della documentazione relativa alla suddetta gara, sono state rilevate le seguenti anomalie:

- la ditta *"Omissis"* non è presente nell'Albo comunale delle imprese di fiducia, così' come dovrebbe essere nel caso di affidamento diretto di lavori. Appare particolarmente anomalo che il Comune abbia fatto ricorso per le suddette forniture ad un ditta esterna e non si sia invece rivolto ad una di quelle iscritte all'Albo della medesima categoria;
- il responsabile del procedimento ha attestato l'urgenza dell'esecuzione dei lavori, non sono stati tuttavia ravvisati i presupposti di legge dell' "urgenza". Sono stati invece rilevati elementi di contiguità della ditta aggiudicataria con la locale famiglia mafiosa. Il titolare della ditta *"Omissis"* è cognato di *"Omissis"*, indicato quale membro e reggente *pro tempore* della famiglia mafiosa di Montelepre. Per le suddette motivazioni, il *"Omissis"* è stato tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "*Nuovo Mandamento 2*" dell'ottobre 2013.

N. 4

RIPARAZIONE RETE IDRICA NEL TERRITORIO COMUNALE SETTEMBRE 2013

Importo complessivo : € 2. 200,00
Ditta aggiudicataria : *"Omissis"* di *"Omissis"*
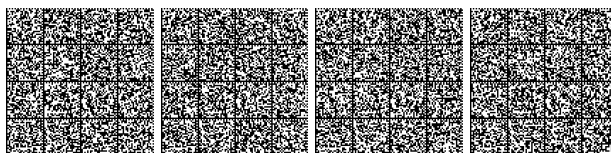
Metodo di aggiudicazione è stato la procedura d'urgenza con ordinanza sindacale. Il Sindaco *"Omissis"* disponeva , con urgenza, la riparazione della rete idrica in contrada Partaddinello, il cui guasto aveva causato un'ingente perdita di acqua, ed affidava i lavori alla ditta individuale *"Omissis"* di Giardinello, impresa iscritta all'Albo delle ditte di fiducia del Comune. Anche in questo caso, risulta violato quanto disposto dal già citato art. 14 del Regolamento comunale, in quanto non è stato rinvenuto al fascicolo alcun invito scritto rivolto dal Comune all'impresa; peraltro, nessuna formalizzazione veniva effettuata neanche nei giorni a seguire a fronte dell'incarico assegnato.

N. 5

LAVORI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE "PISCIOTTA" IN CONTR. PARTADINELLO – DICEMBRE 2013	
Importo complessivo lavori:	€ 30.000,00:
Ditta aggiudicataria :	*"Omissis"* di Isola delle Femmine.

I lavori non hanno ancora avuto inizio. Il metodo di aggiudicazione della gara è il cottimo-appalto, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 109/94, testo coordinato con la legge 7/02 e successive integrazioni. Nella parte motiva della proposta di delibera il *"Omissis"* attestava l'urgenza di eseguire i suddetti lavori. Dalla documentazione esaminata sono state rilevate le seguenti anomalie: - alla gara, indetta con la procedura del c.d. *cottimo appalto,* che prevede l'invito rivolto a minimo 5 ditte iscritte all'Albo, nessun invito era stato rivolto ad alcuna ditta in violazione dell'art. 7 del Regolamento comunale sulle modalità di affidamento dei lavori pubblici mediante cottimo appalto, nonché dell'art. 125 del Decreto Legislativo 163/2006; - alla gara hanno partecipato solo due ditte: la ditta *"Omissis"* e la ditta *"Omissis"* di Giardinello. Il plico della ditta *"Omissis"*, consegnato a mano, non presenta all'esterno i sigilli di ceralacca ed, anche in questo caso, il protocollo di arrivo al Comune è stato apposto su un foglio A4 incollato sul lato principale della busta. Analogamente, anche il plico della ditta *"Omissis"*, consegnato a mano, presenta il protocollo di arrivo al Comune apposto su un foglio A4, incollato sul lato principale della busta. Il 16 gennaio 2014, l'*"Omissis"* comunicava alla ditta *"Omissis"* di provvedere, entro 10 gg,. alla presentazione delle polizze assicurative, delle spese contrattuali e del piano di sicurezza. Tale documentazione veniva presentata dalla ditta solo il 4 ed il 10 marzo, ben oltre, quindi, il termine fissato dal Comune per l'invio della suddetta documentazione.

Albo dei professionisti di fiducia

Nel 2006, il Comune di Giardinello ha approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi a professionisti di fiducia per importi inferiori ad € 100.000,00. Ai fini dell'espletamento degli incarichi, vige anche il *"Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia"*. In ordine alla costituzione e tenuta del suddetto Albo la Commissione ha riscontrato numerose anomalie che di seguito si riassumono: - non è stato rispettato il divieto, previsto dal Regolamento, di iscrizione di uno stesso professionista in non più di tre categorie (es. l'*"Omissis"*, di cui meglio si dirà); - ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, in molti casi, non sono state presentate dagli aspiranti le autocertificazioni

necessarie alla valutazione di eventuali condizioni interdittive, così come previsto dall'art. 12 del d.lgs. 157/1997 e succ. mod. ed integrazioni, e dal Regolamento comunale. Le domande dei professionisti sono state accompagnate esclusivamente dai *curricula* professionali; - non è stato rispettato il dettato dell'art. 83, comma 1, del D.lgs. 159/2011, che impone alle pubbliche amministrazioni di acquisire le informazioni necessarie presso la Prefettura anche ai fini dell'iscrizione del professionista negli elenchi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi di cui all'art. 67, punto d. del citato decreto legislativo; -non è stato, altresì, rispettato l'obbligo previsto nel Regolamento secondo il quale il registro degli incarichi conferiti, accompagnato da una relazione redatta dal capo dell'UTC sulla conduzione degli incarichi da parte dei professionisti, deve essere allegato al conto consuntivo e trasmesso al Consiglio Comunale; - dall'esame del Registro degli incarichi affidati, si evince il mancato rispetto dell'obbligo di rotazione tra gli iscritti nell'Elenco, con conseguente violazione del principio della *par condicio* che la P.A. deve invece rispettare nella scelta dei contraenti.

- *Incarichi conferiti all' "Omissis"*

La figura dell' *"Omissis"*, appare centrale nella storia più recente del Comune di Giardinello, per quanto attiene al settore dei lavori pubblici. Come anticipato, pur contravvenendo al divieto, previsto dal Regolamento, di iscrizione di uno stesso professionista in non più di tre categorie, il suddetto ingegnere risulta iscritto, contestualmente, in quattro delle categorie previste dal Regolamento (*collaudatore, ingegnere, sicurezza sul lavoro d.lgs. 626/94, progettazione direzione lavori misura e contabilità per la produzione di energia fonte rinnovabile ad uso ente comunale).* L' *"Omissis"* è figlio di *"Omissis"*, pluripregiudicato, nei confronti del quale, negli anni '80, sono stati emessi provvedimenti di divieto detenzione armi, diffida, ed "avviso orale". *"Omissis"* è considerato soggetto molto vicino a *"Cosa Nostra"* per le sue frequentazioni con i noti mafiosi *"Omissis"* e *"Omissis"* , *capo decina* della famiglia mafiosa di Montelepre. L' *"Omissis"* è stato inoltre notato, in occasione pubbliche quali la presentazione della lista a sostegno del già sindaco di Montelepre *"Omissis"*, (pesantemente coinvolto nelle indagini "*Nuovo Mandamento*" e poi arrestato), denominata "*Forza Montelepre*", evento tenutasi presso un ristorante di Montelepre nel maggio 2004, alla vigilia delle elezioni che hanno visto vincitore il suddetto *"Omissis"*. All'evento era presente anche *"Omissis"*, figlio del citato *"Omissis"* condannato per mafia. Il predetto professionista è coniugato con *"Omissis"*, dipendente del Comune di Montelepre, la quale risulta altresì responsabile tecnico dell'impresa *"Omissis"* di Montelepre, della quale uno dei soci fondatori è stato il *"Omissis"*, Dirigente del Settore Amministrativo del Comune del quale si è già parlato. La società *"Omissis"*., considerata contigua ad ambienti mafiosi, è stata oggetto di indagini della D.D.A. di Palermo nell'ambito delle operazioni "*Acquario*" del 1997 e "*Giglio – Vitale*" del 2000; il Tribunale di Palermo, con decreto 176/02 RMP dell'8.08.2002, in pregiudizio di *"Omissis"*, ha ordinato il sequestro delle quote sociali e dell'intero complesso aziendale (provvedimento poi revocato nell'anno 2004).
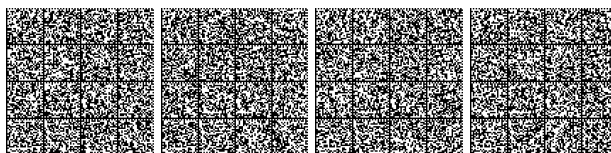
Si riportano, di seguito, gli incarichi più recenti affidati dall'amministrazione *"Omissis"* all' *"Omissis"*, mediante concorso pubblico.

N. 1 - Direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di completamento del Centro Polifunzionale tra la via A. Moro e la via S. Pertini.

Importo a base d'asta : euro 28.645,46 oltre iva

Importo di aggiudicazione : euro 17.178,68 oltre iva

Il metodo di aggiudicazione della gara è stato : procedura negoziata ai sensi dell' art. 91 comma 2, e secondo il criterio dell'art. 82, comma 2 del D. Legislativo. 163/2006.

Il contratto è stato sottoscritto il 18 luglio 2012, l'incarico è in corso di esecuzione.

Dall'esame della documentazione amministrativa relativa alla suddetta gara, sono state rilevate le seguenti anomalie: - le operazioni di gara, come rilevata consuetudine nel Comune di Giardinello, iniziano un'ora prima dell'orario fissato nel bando (ore 11.00); - il plico inviato dall' *"Omissis"* non presenta le caratteristiche richieste dal punto 2 della lettera d'invito, in particolare, non è presente il plico esterno all'interno del quale dovevano essere riposte le altre due buste : busta n. 1, contenente lo schema di domanda e dichiarazione ed il disciplinare d'incarico; busta n. 2, contenete l'offerta economica. Il timbro di arrivo al Comune ed il protocollo dell'Ente venivano, infatti, apposti sulla busta denominata 1, riportante la dicitura *"documentazione"*, all'interno della quale veniva riposta la busta denominata 2 *"offerta economica"*; - in violazione dell'art. 45 del Regolamento comunale sui contratti, il contratto di conferimento di incarico all' *"Omissis"* non è stato sottoposto a registrazione, onere che assicura la pubblicità dell'atto e la certezza della data di sottoscrizione, ed è stato sottoscritto in semplice forma privata.

N. 2 - Affidamento del servizio di direzione dei lavori, misure e contabilità, responsabile della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al collaudo dei lavori di un edificio da adibire a centro polifunzionale tra la via A. Moro e la via Pertini – completamento

Importo a base d'asta : euro 39.721,67 oltre iva

Importo di aggiudicazione: euro 14.697,00 oltre iva

Il metodo di aggiudicazione della gara è stato : procedura negoziata del prezzo più basso art. 91, comma 2, D. Leg. 163/2006.

Il contratto è stato sottoscritto il 22 agosto 2013, l'incarico è in corso di esecuzione.

Dall'esame della documentazione amministrativa relativa alla suddetta gara, sono state rilevate le seguenti anomalie: - non è stato rivenuto al fascicolo il plico inviato dall' *"Omissis"* contenente le due buste denominate rispettivamente: n. 1: *"offerta economica"* e n. 2: *"documentazione amministrativa"*; - l'offerta formulata presenta il ribasso esposto in due cifre (63,00) in luogo delle quattro dopo la virgola, previste nel disciplinare di gara all' art. 5 del disciplinare di gara, lett. A); - essendo presenti n. 9 offerte, la commissione di gara non ha proceduto, come avrebbe dovuto, alla determinazione della soglia di anomalia con

l'esclusione delle cosiddette "*offerte anomale*". Al contrario, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria all' "*Omissis*", in quanto proponente l'offerta di maggior ribasso (63%), sul prezzo a base d'asta, quale remunerazione dell'incarico. Trattasi di un "corposo" ribasso per il quale il professionista ha fornito giustificazioni che non sono apparse del tutto esaurienti;
- l' "*Omissis*" era stato invitato a partecipare alla gara, che peraltro poi si aggiudica, in violazione del criterio di rotazione tra i professionisti iscritti all'albo del Comune ed ancorché fosse ancora in corso l'espletamento del precedente incarico, attribuitogli dal Comune di Giardinello nel luglio del 2012; - ancora una volta, in violazione dell'art. 45 del Regolamento comunale sui contratti, il contratto di conferimento di incarico all'Ing. "*Omissis*" non è stato sottoposto a registrazione, onere che assicura la pubblicità dell'atto e la certezza della data di sottoscrizione, ed è stato sottoscritto in semplice forma privata.

Piano regolatore ed esame di alcune concessioni edilizie

Il Comune di Giardinello risulta privo di un Piano Regolatore Generale (PRG), ha pertanto utilizzato, e tuttora utilizza, come strumento di governo e disciplina dell'attività edificatoria, un piano comprensoriale di programmazione risalente agli anni '70. Circa la mancata dotazione di una stretta disciplina normativa di riferimento, possono isolarsi precise responsabilità sia in capo alle compagini passate di governo dell'Ente, sia all'attuale apparato gestionale il quale, a sua volta, ha continuato, di fatto, a manifestare disinteresse sulla materia continuando ad utilizzare strumenti che si prestano a consentire possibili deviazioni dell'azione amministrativa dell'Ente. Hanno costituito spunto di riflessione per questa Commissione le procedure amministrative sottese al *cambio di destinazione d'uso* di alcuni terreni e/o fabbricati, attraverso le quali sono stati creati consistenti aumenti del valore degli immobili insistenti sulle relative aree, nonché l'avvio di pratiche speculative che appaiano solo formalmente legali.

Tra i destinatari di concessioni edilizie, ritenuti di interesse, sono state esaminate le seguenti concessioni.

1. **Concessione n. 6/2003 del 25.11.2003, rilasciata ai coniugi** "*Omissis*" e "*Omissis*" , **con interventi in sanatoria nell'anno 2011** (collegata con la successiva concessione edilizia **n. 02/2013 del 21.01.2013).**

Come già illustrato, "*Omissis*" appartiene ad una nota famiglia mafiosa di Montelepre, il marito "*Omissis*", che è stato consigliere comunale di Giardinello nella amministrazione "*Omissis*" , appartiene anch'egli a famiglia mafiosa di Giardinello. La sorella di "*Omissis*", "*Omissis*", è cognata (sorella del marito) di "*Omissis*", responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune.

La "*Omissis*" nel novembre 2002, presentava al Comune di Giardinello una richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di un magazzino agricolo per il deposito e lo
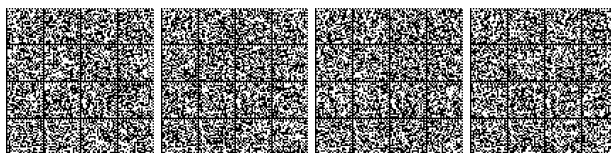
stoccaggio di agrumi su un appezzamento di terreno, ubicato nella Contrada Cavalli (particelle nn. 832, 954, 955, 956, 962 e 963, fogli di mappa 4).

Circa il titolo di proprietà del bene, la *"Omissis"* presentava un atto di divisione di eredità dell'ottobre 2002. La suddetta proprietà, nel novembre 2003, veniva poi ceduta, per metà, al coniuge *"Omissis"*. Nella relazione tecnica, allegata al progetto, era dato leggere, tra l'altro, che scopo dell'insediamento era quello di provvedere all'immagazzinamento di agrumi, per la selezione e trasferimento nelle zone di lavorazione e nei mercati ortofrutticoli.

In data 25 novembre 2003, l' *"Omissis"* rilasciava la concessione edilizia n. 6, trascritta ai Registri immobiliari con le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo. I lavori iniziavano nel gennaio 2004, mentre la parte pagava la II^ e III^ rata relative agli oneri concessori, solo nel dicembre 2010 e solo perché sollecitata dall'UTC.

Nel novembre 2011, l'Ufficio del Genio Civile di Palermo, rilevava : - che la proprietaria *"Omissis"*, aveva eseguito alcune opere senza la preventiva denuncia al Genio Civile; - trasmetteva al Sindaco ed alla Procura della Repubblica, il decreto di sospensione dei lavori a carico di *"Omissis"* e *"Omissis"*; - esprimeva alla *"Omissis"*, al Sindaco ed alla Procura della Repubblica il proprio parere secondo il quale le opere abusivamente realizzate, potevano sussistere e che, comunque, il parere era subordinato alle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria.
Nel dicembre 2011, l' *"Omissis"* rilasciava la concessione edilizia in sanatoria n. 12/2011 con la quale veniva legittimata l'esecuzione di opere costruite in difformità al precedente atto autorizzativo del 2003.
In ordine a quanto rappresentato, sono state riscontrate le seguenti criticità: non risultano correttamente effettuati i versamenti, relativi alla seconda e terza rata, degli oneri di urbanizzazione e di costruzione; le opere oggetto della concessione sono state realizzate in difformità a quanto previsto in concessione, infatti, le realizzazioni abusive sono state sanate con la concessione edilizia "*in sanatoria*" n. 12/2011, attraverso le procedure di cui all'art. 36 della legge 380/2001, senza il pagamento di alcun onere aggiuntivo; rispetto a quanto imposto dall'UTC nelle prescrizioni originarie, non è stata rinvenuta al fascicolo alcuna "*relazione tecnica economico/agricola sulle superfici impegnate in raffronto alla produzione dell'azienda*", circa l'effettivo impiego delle aree in produzione di agrumi; dall'elencazione dei terreni di proprietà dei coniugi *"Omissis"* e dall'esito delle interrogazioni esperite da questa Commissione presso la banca dati SISTER, è stato possibile rilevare che, al momento della richiesta della concessione, i coniugi non possedevano terreno *produttivo di agrumi* e nella quantità necessaria da chiedere la realizzazione di un idoneo locale per il loro immagazzinamento.
L'esame della documentazione e l'iter procedurale sopra richiamato concernente l'atto autorizzatorio, rilevano, da una parte, l'azione illegittima posta in essere dal Comune di Giardinello nel rilasciare una concessione edilizia senza i necessari presupposti; dall'altra, la colpevole condotta dei coniugi richiedenti tesa ad ottenere una concessione edilizia per un immobile, precedentemente costruito per finalità agricole, che insisteva, peraltro, su terreni entrati nella disponibilità dei richiedenti solo 20 giorni prima della presentazione dell'istanza di concessione edilizia.
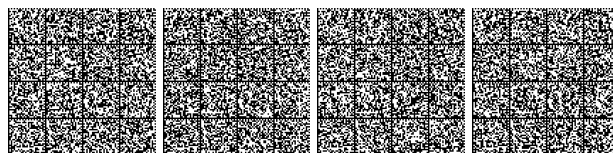
2. Concessione n. 2/2013 (rilasciata alla società *"Omissis"* di *"Omissis"* di Giardinello)

Nell'aprile 2011, i già citati coniugi *"Omissis"* e *"Omissis"*, nella qualità di comproprietari di un capannone a *destinazione agricola* (trattasi dello stesso capannone della concessione precedente ubicato nella contrada Cavalli), locavano alla società *"Omissis"* di *"Omissis"* l'immobile di cui sopra, con l'indicazione della necessità del cambio d'uso del locale ad *attività produttiva*. Nel maggio 2011, *"Omissis"* proponeva al Comune di indire una conferenza di servizi per l'approvazione, in variante dello strumento urbanistico, della realizzazione nell'immobile di un insediamento produttivo per la lavorazione della plastica. Alla suddetta richiesta, l' *"Omissis"*, nella qualità di Responsabile dello Sportello Unico attività produttive, dichiarava che l'immobile era soggetto a vincolo per fascia di rispetto fluviale ed a vincolo sismico, e che sul territorio di Giardinello, l'area a destinazione industriale, ove avrebbe potuto essere dirottata la costruzione dell'insediamento produttivo, non risultava sufficiente ad esaudire la richiesta, in quanto sulla stessa stava per realizzarsi altra lottizzazione. Successivamente, nell'agosto del 2011, il citato *"Omissis"*, nella qualità di Responsabile dell'UTC, rilasciava invece parere favorevole alla realizzazione dell'insediamento produttivo in argomento.

Ottenuti gli obbligatori pareri da parte degli Organi regionali competenti, l'iter istruttorio della pratica veniva concluso con la conferenza di servizi tenutasi presso il Comune nel marzo 2012, a seguito della quale, si approvava il progetto in via definitiva e si inoltrava la richiesta di autorizzazione di variante urbanistica al Consiglio Comunale. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 giugno 2012, presenti il Sindaco *"Omissis"*, gli assessori *"Omissis"*, *"Omissis"* e *"Omissis"* ed i consiglieri tutti, su proposta dell' *"Omissis"*, con parere favorevole in linea tecnica, veniva approvato il progetto, in variante allo strumento urbanistico, per la realizzazione di un insediamento produttivo per la lavorazione della plastica nella Contrada Cavalli di Giardinello. Il Comune obbligava, inoltre, la ditta a fornire idonea cauzione, anche mediante fideiussione, per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, a garanzia dell'esecuzione di parte delle opere di urbanizzazione primaria. In data 21 gennaio 2013, l' *"Omissis"* rilasciava alla ditta *"Omissis"* di *"Omissis"* la concessione edilizia n. 02/2013 con l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori, dell'autorizzazione del Genio Civile di Palermo. Il 5 aprile 2013 la ditta *"Omissis"* comunica al Comune l'inizio dei lavori a partire dall'8 aprile informando, tra l'altro, che il direttore dei lavori sarebbe stato l' *"Omissis"*, genero di *"Omissis"*, ritenuto collegato alla famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato.

Anche in questo secondo caso, appare evidente che l'iter seguito per il rilascio della concessione si innesta, parimenti, in un percorso di illegittimità, tenuto conto che: - il Comune ha rilasciato una concessione edilizia in variante urbanistica per un'attività produttiva industriale in area agricola, adducendo, tra l'altro, quale motivazione l'assenza nel territorio di Giardinello di idonea e sufficiente area industriale ove edificare la suddetta costruzione, circostanza che, dai controlli effettuati da questa Commissione, non corrispondeva al vero; - i coniugi *"Omissis"* hanno ottenuto un indebito arricchimento dell'area di loro proprietà che è stata trasformata da uso agricolo ad uso industriale, attraverso la variazione di destinazione d'uso di un immobile in essa edificato ed, a suo tempo, costruito per finalità agricole; - le opere di urbanizzazione primaria non sono state realizzate, come previsto, dalla società concessionaria ne, tantomeno è stata presentata alcuna polizza fideiussoria a garanzia. Dall'esame del carteggio è apparso infine che i coniugi *"Omissis"* effettuassero, illegalmente,
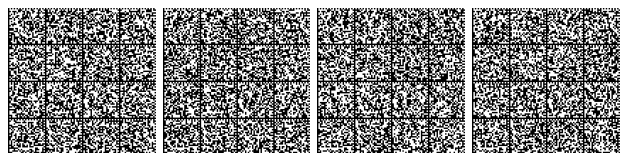
una attività industriale in un capannone destinato ad attività agricola, ancor prima del relativo cambio di destinazione d'uso.

3. Analisi della concessione n. 06/2012 del 24.07.2012, rilasciata a *"Omissis"*.

Si rammenta che *"Omissis"* è il fratello di *"Omissis"*, amante del capomafia *"Omissis"*, nonché *cugino* di 1° grado dell'omonimo *"Omissis"* Vice Sindaco ed Assessore con deleghe ai lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica, sport, territorio ed ambiente. Circa l'iter concessorio in argomento, si premette che in data 5 marzo 2012 (protocollo di arrivo del Comune di Giardinello), *"Omissis"* presentava istanza al Comune per ottenere una concessione edilizia finalizzata alla realizzazione di un fabbricato da destinare ad attività produttiva, su un terreno ubicato nella contrada Patrangelo-Partadinello di Giardinello. La proprietà del terreno era stata acquisita dal *"Omissis"*, a seguito di atto notarile dell'8 marzo 2012, con il quale i genitori del predetto avevano donato al figlio, che non possedeva a quel tempo alcun altro terreno, le aree oggetto della richiesta di concessione.
Si sottolinea che la donazione dei terreni era stata effettuata con atto dell'8 marzo 2012 e, quindi, successivamente, alla richiesta di concessione edilizia da parte del *"Omissis"* che invece recava la data del 5 marzo 2012. Il procedimento istruttorio della pratica veniva avviato in data il 13 marzo 2012, allorquando lo Sportello unico attività produttive del Comune chiedeva parere all'Ufficio tecnico comunale. Circa un mese dopo, in data 18 aprile 2012, il Responsabile dell'UTC *"Omissis"* esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'insediamento. Dopo aver acquisito le autorizzazioni preventive necessarie, lo Sportello Unico attività produttive del Comune, dichiarato concluso l'iter istruttorio, approvava definitivamente il progetto. Nel luglio 2012, il Comune rilasciava quindi al richiedente la concessione edilizia n. 6/2012, con l'obbligo per il destinatario di versare gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione. La ditta che avrebbe eseguito le opere era la *"Omissis"* di Giardinello, ditta della quale si è già parlato in quanto contigua alla criminalità mafiosa. I lavori di costruzione del manufatto venivano iniziati nell' ottobre 2012, al fascicolo non è stata rinvenuta, ad oggi, la comunicazione di fine lavori. Nel contesto del procedimento concessorio, sono state riscontrate le seguenti criticità: - come per le altre concessioni esaminate, anche in questo caso, non risultano correttamente effettuati i versamenti relativi alla seconda rata degli oneri di urbanizzazione e di costruzione; - alla luce dei passaggi introduttivi e dagli accertamenti effettuati da questa Commissione è risultato che
"Omissis" non possedeva, alla data di rilascio della concessione edilizia (24 luglio 2012), alcuna azienda agricola olivicola; - come rappresentato, il richiedente non possedeva nemmeno i terreni al momento di presentazione della richiesta di concessione, quanto precede in violazione della legge che prevede invece che, al momento della presentazione dell'istanza di concessione, il richiedente deve allegare il titolo di proprietà del suolo ove verrà costruito il manufatto; - il terreno, ove il richiedente avrebbe dovuto edificare l'immobile, era costituito da un'area di piccola estensione (mq 2.443 circa) sulla quale, ovviamente, può essere coltivato un numero esiguo di piante di ulivo. Pertanto, non si giustifica la costruzione di un magazzino di stoccaggio di olive attesa la presumibile scarsa produzione del prodotto di olive; - la relazione tecnica agronomica, senza data, allegata alla richiesta di concessione, riportava l'esistenza di una azienda olivicola in capo al *"Omissis"*, prima che quest'ultimo acquisisse di
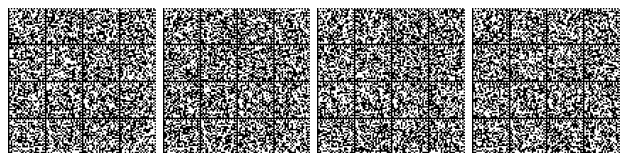
fatto i terreni; - manca la comunicazione di fine lavori; circa l'azienda esecutrice delle opere, si rammenta che questa è risultata essere la già citata *"Omissis"* di Giardinello, impresa collegata a soggetti vicini alla locale consorteria mafiosa.

4. Analisi della concessione n. 03/2012 del 17.04.2012, rilasciata alla società *"Omissis"* di Montelepre

Amministratore della società è *"Omissis"*. Il predetto, è stato socio dell'impresa *"Omissis"*. di Palermo, società nella quale, come già detto, ha avuto cointeressenze anche l' *"Omissis"*, e nella cui compagine risultavano, quali soci, *"Omissis"* (anche amministratore), figlio di *"Omissis"*, indiziato di mafia, e *"Omissis"*, figlio di *"Omissis"*, condannato per mafia. Nel 2002 e nel 2003, *"Omissis"* è stato notato, dall'Arma di Montelepre, in compagnia di *"Omissis"*, figlio dell'indiziato mafioso *"Omissis"* e nipote del capomafia *"Omissis"*.

Nel maggio 2011, la *"Omissis"* Costruzioni S.r.l. chiedeva al Comune di Giardinello il rilascio di una concessione edilizia, in variante al piano regolatore, relativa alla costruzione di un corpo di fabbrica denominato "B"- Casa del Custode, facente parte di un insediamento produttivo ubicato nella contrada Bonagrazia di Giardinello. Il ruolo di relatore esterno della commissione edilizia era rivestito dal citato *"Omissis"*.

Nell'aprile 2012, l' *"Omissis"* rilasciava la concessione edilizia per l'esecuzione dell'opera sopra indicata. Si precisa che il citato fabbricato "B" -casa del custode, antecedentemente sorgeva in un'area di sedime ricadente in zona di "verde agricolo", della Contrada Bonagrazia che un intervento in variante sullo strumento urbanistico, giusta delibera consiliare del 26.10.2004, aveva trasformato in "zona industriale" atta a ricevere insediamenti industriali e/o produttivi. Nel settembre 2004, infatti l' *"Omissis"* aveva rilasciato parere favorevole al richiesto cambio di destinazione d'uso dell'aria, non giustificando, tuttavia, le ragioni della suddetta variazione. Si sottolinea che sempre nel 2004, sul piano di lottizzazione, finalizzato al cambio di destinazione d'uso, la Sovrintendenza Beni Culturali aveva prescritto lo stralcio dal progetto di lottizzazione di alcune opere tra le quali proprio quelle relative alla casa del custode, denominato complesso "B". Tuttavia, nella proposta del settembre 2004 inoltrata dal Capo dell'UTC al Consiglio Comunale per l'approvazione del piano di lottizzazione in variante dello strumento urbanistico, l' *"Omissis"* inviava un progetto che invece ricomprendente anche l'alloggio del custode, quanto precede in violazione del diniego imposto dalla Soprintendenza dei Beni Culturali. Sulla base del progetto inoltrato dall' *"Omissis"*, il Consiglio Comunale di Giardinello approvava la variante allo strumento urbanistico. Si noti che, nella circostanza, anche l'allora consigliere comunale di minoranza *"Omissis"*, attuale Sindaco, esprimeva voto favorevole. Sul procedimento amministrativo in argomento si rileva quanto segue : - al fascicolo non sono state rinvenute, come prescritto, la comunicazione di inizio e fine lavori, il nome dell'impresa esecutrice e del direttore lavori; - il parere tecnico con il quale, nel settembre 2004, *"Omissis"* ha rilasciato l'assenso sulla variante al PRG risulta totalmente carente delle necessarie motivazioni che giustificano la richiesta di variante; - la concessione edilizia era stata rilasciata sul corpo di fabbrica B- casa del custode, in violazione delle prescrizioni imposte dalla Sovrintendenza Beni Culturali e con l'autorevole approvazione anche di membri della minoranza consigliare.

Gestione Patrimonio dell'Ente e Tributi Locali

Situazione generale dei tributi locali al 31.12.2013

L'Ente locale versa in gravi condizioni economico- finanziarie, nel mese di febbraio il Comune non ha potuto infatti corrispondere gli stipendi ai dipendenti per carenze di liquidità delle case comunali. Il controllo effettuato sul rendiconto della gestione anno 2012 da parte della Sezione regionale della Corte dei Conti ha indotto il predetto Organo contabile a segnalare al comune diverse situazioni di criticità tra le quali l'elevata incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente pari al 56%.

Dalla lettura dei dati aggregati di bilancio, contenuti nella relazione redatta dal Sindaco, illustrativa della gestione anno 2012, pur in presenza di un avanzo di amministrazione, appare evidente un assottigliamento del fondo di cassa e la presenza in bilancio di residui attivi e passivi che dimostrano l'incapacità dell'Ente di adempiere compitamente agli obblighi di riscossione e di pagamento dei debiti contratti.

La Commissione ha sottoposto ad esame il "*comparto delle entrate*" del Comune di Giardinello, con particolare riferimento alla situazione dei tributi locali riferiti ai periodi d'imposta del 2008 al 31/12/2013. L'incarico della riscossione dei tributi è affidato alla SERIT SICILIA SPA che ha operato in favore del Comune in forza della convenzione, del febbraio 2011, per la sola riscossione della TARSU (oggi TARES). Per quanto concerne ICI/IMU e Servizio Idrico, il Comune opera invece in regime di riscossione diretta, mediante versamenti alla Tesoreria Comunale.

Al fine di acquisire un quadro d'insieme sulla situazione dei tributi locali del comune di Giardinello, sui ruoli emessi, sui relativi incassi ed, infine, sulle refluenze che dette somme hanno generato sul bilancio comunale, si è proceduto all'analisi della relazione illustrativa al consuntivo 2012 e dei dati contenuti nella determinazione dirigenziale del 21.3.2013 (residui attivi anno 2012 e precedenti – revisione) predisposta dal Capo Settore economico e finanziario, "*Omissis*", con la quale sono stati approvati i riaccertamenti dei residui attivi da inserire nel conto del bilancio ex art. 228, comma 3, del D. Lgs 267/2000. In definitiva, la somma delle posizioni iscritte a residuo (con l'esclusione di quelle di competenza dell'anno 2012) – considerati solo i capitoli di ICI/IMU, TARSU ed acqua, ammonta ad euro 462.213,95.

Dopo aver effettuato un controllo generale del comparto delle entrate tributarie, questa Commissione ha proceduto ad estrarre dai ruoli, predisposti dall'Ufficio tributi, singole posizioni riferite ad un campione di contribuenti individuati nelle categorie degli amministratori comunali, dipendenti del Comune, soggetti appartenenti alla criminalità organizzata locale e "sodali".

Il particolare, con riferimento alle singole posizioni analizzate, sono state approfondite le obbligazioni tributarie di ciascuno degli appartenenti al campione sopra menzionato (ICI, TARSU e servizio idrico) verificando, al contempo, il regolare versamento di quanto dovuto.

I controlli esperiti, su un campione di 72 posizioni selezionate, hanno fatto emergere situazioni debitorie e non ancora sanate nei confronti di:
"Omissis", Vicesindaco; *"Omissis"*, Assessore; *"Omissis"* Assessore; *"Omissis"*, consigliere; *"Omissis"* consigliere; *"Omissis"*, (già consigliere comunale coinvolto nelle operazioni di polizia "*Nuovo Mandamento*") e nei confronti dei seguenti dipendenti comunali: *"Omissis"*, *"Omissis"*, *"Omissis"*, *"Omissis"*, *"Omissis"*, *"Omissis"*, *"Omissis"*, *"Omissis"* .
Tra i componenti e sodali della locale famiglia mafiosa sono state analizzate sette posizioni contributive, tra le quali sono emerse pendenze debitorie rilevanti nei confronti di: *"Omissis"*, capomafia di Giardinello, e nei confronti di *"Omissis"*, *"Omissis"*, *"Omissis"*, tutti appartenenti alla consorteria mafiosa locale.

Le criticità riscontrate, hanno portato la Commissione ad esprimere le seguenti considerazioni: incapacità strutturale dell'Ente di monitorare, accertare e riscuotere il *quantum* relativo alla contribuzione locale. (Si pensi che l'accertamento sul dovuto ai fini dell'imposizione locale sugli immobili è ferma all'anno 2008); scarsa incisività nel recupero coatto delle somme non versate dai contribuenti; significativa percentuale di mancata riscossione/evasione riscontrata in capo ai soggetti sottoposti a verifica (amministratori locali, dipendenti comunali e componenti ed affini alla locale consorteria mafiosa); mancanza di liquidità di cassa tale da comportare un notevole ritardo nel pagamento degli stipendi dei dipendenti comunali per il mese di febbraio 2014; presenza nel consuntivo dell'anno 2012 di riaccertamenti di residui (ICI/TARSU/ACQUA), provenienti da annualità precedenti, per un importo di euro 462.213,95; nel campione sottoposto e verifiche di dettaglio, si è riscontrata la presenza di soggetti che non hanno mai versato quanto dovuto, in riferimento ai tributi locali.

Assistenza economica a cittadini bisognosi

La materia è regolata dalla Legge Regionale 22/1986, e dal Regolamento Comunale per l'Assistenza Economica. I procedimenti amministrativi sono di competenza dell'Ufficio Servizi Sociali del Settore Affari Generali mentre la decisione di concedere il contributo è di competenza della Giunta Comunale. Sono stati esaminati, in particolare, tre tipologie di contributi: A) contributi per servizio civico comunale; B) contributi per servizio civico distrettuale; C) contributi straordinari.

A) Il Contributo per Servizio Civico Comunale consta di un contributo in denaro, di uguale importo per ciascun richiedente, clargito a soggetti bisognosi, come controprestazione per lo svolgimento di un'attività di utilità per la collettività. Per la concessione del contributo, viene predisposto, annualmente, e secondo i fondi disponibili, un bando di gara. Il Bando prevede che all'stanza di partecipazione vengano allegati alcuni documenti (certificato ISEE, stati di famiglia, stato di disoccupazione, certificati medici etc.), sui quali l'Amministrazione è tenuta ad operare i necessari controlli. La valutazione *psico-sociale* ed *economica* dello stato di bisogno viene operata dal Servizio Sociale e dall'Ufficio dei Vigili Urbani. Per i contributi

elargiti nelle annualità 2013-2012-2011 e 2010, la Commissione ha rilevato una costante violazione del rispetto dei requisiti formali nella presentazione delle istanze, la mancanza di controlli sulle autocertificazioni prodotte dagli interessati, l'assenza di relazioni al fascicolo concernenti la valutazione "economica" sullo stato di bisogno redatta in collaborazione con i Vigili Urbani così come prescritto dal Regolamento Comunale.
Si è constata inoltre una accentuata ripetitività dei beneficiari. Tra gli *ammessi* a contributo figurano, soggetti appartenenti o contigui alle famiglie mafiose del luogo o vicini ad amministratori comunali o a dipendenti del Comune: si citano *"Omissis"* componente della famiglia mafiosa di Montelepre, legato al noto capomafia *"Omissis"*; *"Omissis"* moglie di *"Omissis"* cugino di 1° grado del boss *"Omissis"*; *"Omissis"*, (Euro 400,00), appartenente alla nota famiglia mafiosa di Giardinello di cui si è già parlato, nonché sorella di *"Omissis"*, consigliere comunale nella precedente sindacatura *"Omissis"*, coniugato con *"Omissis"*, appartenente a famiglia mafiosa di Montelepre, di cui si è già parlato a proposito del rilascio di concessioni edilizie; *"Omissis"* nuora di *"Omissis"*, referente di *"cosa nostra"* per Giardinello negli '80 e cugino di primo grado del capomafia *"Omissis"*, anche la suocera della *"Omissis"* , *"Omissis"* risulta destinataria di *contributo straordinario* anno 2012; *"Omissis"*, convivente di *"Omissis"* vedova di *"Omissis"*, ucciso dalla mafia; *"Omissis"* , coniuge separata di un cugino di primo grado dell'attuale Assessore di Giardinello *"Omissis"*, percettore egli stesso di contributi straordinari nell'anno 2010 (allora non era politico); *"Omissis"*, madre della predetta *"Omissis"*, cugina acquisita del capomafia *"Omissis"*. *"Omissis"*, madre del citato capomafia *"Omissis"*;

B) Il contributo per servizio civico distrettuale rientra nella tipologia di interventi previsti dal Piano di Zona (legge 328/2000) distretto sanitario n. 41 di Partinico, di cui Giardinello fa parte. I fondi statali, destinati ai finanziamenti annuali, sono gestiti dal Distretto e vengono suddivisi in favore dei destinatari selezionati da ciascun Comune attraverso una procedura concorsuale analoga a quella descritta per la selezione del servizio civico comunale. Per tre mesi di servizio, gli ammessi percepiscono Euro 660,00; per i contributi elargiti nelle annualità 2011 – 2010, sono emerse carenze ed anomalie analoghe a quelle emerse nelle precedenti procedure concorsuali, con uguale mancanza di controlli, da parte dell'Ente, sulla documentazione presentata dagli aspiranti.. Tra gli *ammessi* al contributo figurano molti dei soggetti beneficiari prima citati oltre che *"Omissis"*, cugino di primo grado del capomafia *"Omissis"*, coniugato con la citata *"Omissis"*, *"Omissis"*, (Euro 660,00) sorella del noto *"Omissis"*, indiziato mafioso, sodale del capomafia *"Omissis"*.

C) I contributi straordinari prescindono da qualunque tipo di procedura concorsuale; la concessione del contributo *"una tantum"* avviene, infatti, su motivata e documentata richiesta degli interessati, per il superamento di una situazione *imprevista* ed *eccezionale* incidente sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare e tale da richiedere un *intervento urgente* di *entità rilevante*. E' concessa, su proposta e su parere del servizio sociale. Il Regolamento

comunale stabilisce inoltre che tale tipologia di contributo può essere concesso al medesimo richiedente "*solo una volta durante l'anno solare*". L'esame della documentazione visionata ha consentito di accertare che, quasi nella totalità dei casi, tali erogazioni, non di contenuto rilevante, così come prescritto dal Regolamento, ma a volte anche di piccoli importi, elargiti quasi a pioggia ai richiedenti, sono state concesse ai beneficiari in totale assenza di situazioni *impreviste* ed *eccezionali*, non comprovate da idonea documentazione, alle quali dovrebbe essere logicamente riconnesso, anche il requisito dell'attualità dell'evento. Per i contributi straordinari, elargiti nelle annualità 2011 - 2010, gli aspiranti al contributo non hanno giustificato la richiesta con il verificarsi di una situazione *imprevista* ed *eccezionale* ma, addirittura, a fronte della prescrizione del Regolamento che individua nel contributo straordinario un "*intervento urgente di entità rilevante*", con delibera di G.C. n. 87 del 27.12.2012, i 18 beneficiari sono stati assegnatari di una quota irrisoria, uguale per ciascuno, pari ad euro 167,00; le suddette assegnazioni sembrano quindi una mera divisione ai richiedenti di fondi disponibili. Nel caso di specie, non è stata predisposta alcuna graduatoria, la decisione di elargire il contributo è stata assunta dalla Giunta che, nella delibera sopra citata, non ha fornito alcuna indicazione circa il criterio delle assegnazioni. Tra i beneficiari compaiono i già citati "*Omissis*"; "*Omissis*"; "*Omissis*".
In particolare, nella annualità 2011, sono stati concessi contributi di importo diverso, da 200,00 a 500,00 euro, in assenza di alcuna specifica motivazioni posta a sostegno della diversità degli importi. Tra i beneficiari compare anche "*Omissis*", padre del capomafia "*Omissis*". Proprio in relazione al genitore del boss, questa Commissione ha tuttavia individuato in favore dello stesso 5 rendite catastali per beni siti in territorio di Giardinello e Partinico. Le rendite catastali (dominicali ed agrarie) dei terreni individuati risultano di basso valore sol perché detti valori risalgono al momento dell'inserimento dei beni in catasto e non sono mai stati aggiornati.; anche nelle elargizioni relative all'annualità 2010, le richieste non risultano motivate da situazioni eccezionali. Con delibera del dicembre 2010, la Giunta Comunale ha inoltre deciso di concedere i suddetti contributi straordinari con importi differenti (da 200,00 a 400,00 euro) senza motivare le ragioni della diversità degli importi concessi. Tra i beneficiari del contributo compare "*Omissis*", per la cui richiesta di contributo è stata accertata la carenza di attualità della causa *imprevista* ed *eccezionale* invocata. "*Omissis*" è stato arrestato nel 1997 per fatti di mafia nell'ambito dell'operazione "*Acquario 2*". Nel 2001 è stato condannato ad anni 15 di reclusione per omicidio in concorso e per violazione delle disposizioni in materia di armi in concorso. Nel 2002, al medesimo è stata applicata dal Tribunale di Palermo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni 4; come anticipato, si precisa che nel 2010 è stato destinatario di contributo straordinario anche l'attuale Assessore comunale "*Omissis*", cugino di primo grado del già consigliere comunale di Giardinello "*Omissis*", coinvolto nell'operazione "*Grande Mandamento*". In violazione del Regolamento Comunale, al "*Omissis*" è stato concesso il contributo straordinario due volte in un anno: nell' aprile e nel
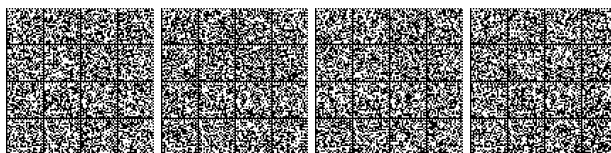
dicembre 2010. Destinataria di contributo straordinario risulta altresì *"Omissis"*, moglie del già citato *"Omissis"*, referente di "*cosa nostra*" per Giardinello negli anni '80.

Considerazioni conclusive

Le vicende connesse alle elezioni amministrative del giugno 2012, di cui alle numerose intercettazioni telefoniche acquisite dagli organi di polizia, hanno tratteggiano efficacemente un quadro di insieme in cui il livello di compromissione dell'Ente locale va ben oltre l'infiltrazione, determinando piuttosto un condizionamento diretto del Comune da parte degli esponenti della famiglia mafiosa locale.

Una generale lettura degli atti del Comune è apparsa infatti del tutto compatibile con le risultanze investigative delle operazioni di polizia, ponendo in luce un antico e solido rapporto tra l'ambiente politico- burocratico dell'Ente con la consorteria locale, da ultimo rappresentata dal capomafia *"Omissis"*. A quest'ultimo infatti si sono rivolti, per ottenere appoggio politico alle elezioni del 2012, sia i nuovi candidati a Sindaco, quali il primo cittadino in carica *"Omissis"*, sia il candidato Sindaco uscente *"Omissis"* che, in nome di una comprovata, antica intesa ("...*siamo stati* sempre *così noi*..... *io sempre a* trececentosessanta gradi" dice *"Omissis"* ad *"Omissis"* nel corso di una intercettazione), ha chiesto il sostegno del *boss* per l'elezione del figlio alla carica di consigliere. I fatti e le situazioni esaminate hanno restituito il convincimento di una generale continuità tra l'amministrazione comunale precedente e quella attuale in cui, a fronte di una volontà di rinnovamento dichiarata dal Sindaco in carica, quasi tutto appare ancora fortemente ancorato a logiche ed equilibri consolidati. L'esistenza dei vincoli relazionali diretti tra la consorteria mafiosa e il comparto gestionale dell'Ente appaiono in piena evidenza allorquando, a seguito delle elezioni amministrative del giugno 2012, il capomafia *"Omissis"*, vedeva insediati al Comune il Sindaco da lui sostenuto *"Omissis"*, il "suo" consigliere *"Omissis"* ed il 50 % degli assessori incaricati. Dalla precedente sindacatura passavano inoltre a quella nuova anche i noti consiglieri *"Omissis"* ed *"Omissis"*, in comprovato rapporto col capomafia (vedasi intercettazioni telefoniche) e successivamente coinvolti nell'operazione "*Nuovo Mandamento*".

L'ingerenza sull'Ente è apparsa, inoltre, attraverso le interconnessioni dei poteri mafiosi con l'apparato burocratico del Comune. Significativa è in tal senso la lettura dell'elenco dei dipendenti del Comune e delle loro relazioni parentali, o strettamente amicali, con personaggi di rilievo sia di tipo criminale che politico. Dell'organico fanno parte infatti due cugini di primo grado di *"Omissis"* nonché dirigenti caratterizzati da specifiche connotazioni, quali il Responsabile del Settore Amministrativo *"Omissis"* e il Responsabile del Settore Tecnico *"Omissis"*, omonimo e cognato del già Sindaco di Giardinello *"Omissis"* . Non v'è dubbio che i legami descritti, oltre ad incidere già di per sé pesantemente sulle aspettative di trasparenza imparzialità e legalità dell'attività politico amministrativa dell'Ente, esposto a

facili forme di ingerenza mafiosa, possono incidere anche sulle scelte dell'amministrazione quali appalti pubblici, concessioni edilizie, riscossione dei tributi locali, elargizione di contributi pubblici ed altro.

Dall'esame della voluminosa documentazione amministrativo-contabile emergono oggettivi elementi di riscontro che attestano i vantaggi diretti degli appartenenti alla consorteria mafiosa, i quali, in forza della descritta rete di "agganci" costituita da parentele, amicizie, frequentazioni, comuni interessi economici, hanno condizionato l'azione amministrativa dell'Ente nel corso dell'assegnazione di appalti (Ditta *"Omissis"* di Isola delle Femmine, ditta *"Omissis"* di Montelepre, ditta *"Omissis"* di Borgetto) conferimenti di incarichi (*"Omissis"*), rilascio di titoli concessori o di lottizzazioni (coniugi *"Omissis"*, *"Omissis"*, etc.) e nella scarsa incisività nella riscossione dei tributi. Proprio in materia di appalti pubblici, si premette innanzitutto come non risulti che il Comune - pur consapevole di operare in una realtà territoriale contraddistinta dalla forte presenza della criminalità mafiosa - abbia sottoscritto protocolli di legalità, tesi a tutelare l'Ente, per tutti quei processi amministrativi riguardanti le gare cc.dd. *sottosoglia*. *L*'esame della documentazione ha fornito prova dell'esistenza di oggettivi elementi di **riscontro** ad alcune intercettazioni telefoniche del settembre 2011 tra *"Omissis"* ed il consigliere *"Omissis"*, concernenti gare di forniture materiali per l'attività dei *"cantieri di lavoro"* per disoccupati avviati dal Comune. Attraverso *iter* procedurali connotati da numerose anomalie, le due gare sono state entrambe aggiudicate alla ditta *"Omissis"* di Isola delle Femmine, unica impresa partecipante alla gara, che, soprattutto negli ultimi anni, è apparsa particolarmente "gradita" alla consorteria locale. Eloquenti, appaiono inoltre le aggiudicazioni di due appalti, di importo relativamente elevato: il primo concernente all'affidamento di lavori per la realizzazione di un edificio da adibire a Centro Polifunzionale da destinare alla formazione di operatori turistici, di importo a base d'asta di euro 331.892,01, la cui gara è stata celebrata il del 20 dicembre 2012, ed il secondo relativo a lavori di completamento da realizzare nel predetto Centro Polifunzionale, con importo a base d'asta di Euro 225.221,29, la cui gara è stata celebrata il 22 marzo 2012. Le suddette procedure concorsuali, connotate da procedimenti poco trasparenti e poco lineari, hanno condotto, nel primo caso, all'aggiudicazione dei lavori alla ditta "*"Omissis"*." di Maniace (CT), (**.......Omissis......**); la seconda, all'aggiudicazione all' *"Omissis"* di *"Omissis"* , il cui padre *"Omissis"* , è stato indagato per associazione mafiosa nel 2000 dalla DDA di Catania e nel 2003 dalla DDA di Palermo, oltre che essere stato indagato, nel 2004, dalla Procura della Repubblica di Caltagirone, per i reati di turbata libertà degli incanti e truffa.

L'Amministrazione sembra inoltre ignorare le norme che regolano la tenuta dell'Albo delle imprese di fiducia che, dopo l'iscrizione, non vengono più controllate dal Comune in ordine al perdurare delle condizioni che legittimino detta iscrizione. Alcune delle ditte iscritte all'Albo sono risultate contigue, o addirittura appartenenti, a rappresentanti delle consorterie locali.

Sono stati rilevati inoltre lavori in urgenza, realizzati con il sistema del cottimo appalto c/o dell'affidamento diretto, assegnati a ditte esterne, collegate alla criminalità mafiosa, o considerate vicine alla stessa, quali la ditta individuale "*"Omissis"* , (cognato di *"Omissis"*,

tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "*Nuovo Mandamento*") e la ""*Omissis*" di Borgetto (di cui è socio "*Omissis*" , tratto in arresto nel maggio 2000 per aver favorito la latitanza di "*Omissis*"), attraverso procedure di affidamento caratterizzate dal mancato rispetto delle norme di legge.

Particolare e sintomatico di una commistione di interessi politico/mafioso-affaristica appare ancora il rapporto che lega il Comune di Giardinello all' "*Omissis*" , da considerare punto di riferimento nell'ambito del Settore LL.PP. del Comune. Il predetto è figlio di "*Omissis*" , pluripregiudicato e considerato soggetto molto vicino a "*Cosa nostra*", la moglie del professionista, dipendente del Comune di Montelepre, riveste anche il ruolo di responsabile tecnico dell'Impresa "*Omissis*" di Montelepre, società considerata contigua ad ambienti mafiosi. Si soggiunge che l' "*Omissis*" è stato in passato progettista e direttore lavori di due opere, realizzate nel territorio di Montelepre da "*Omissis*" , reggente della famiglia mafiosa di Montelepre dal 2006 al 2009, sul rilascio delle relative concessioni edilizie la Commissione d'accesso presso il Comune di Montelepre ha rilevato anomalie e irregolarità.

Ed ancora, in violazione del Regolamento comunale che prevede l'iscrizione di uno stesso professionista solo in tre categorie professionali, l' "*Omissis*" risulta invece iscritto e mantenuto all'Albo in 4 categorie. Al suddetto professionista sono stati aggiudicati, negli ultimi due anni, due incarichi concernenti la direzione lavori e la responsabilità della sicurezza delle opere relative ai due appalti sopra descritti, lavori che si trovano attualmente in corso. L'esame dei procedimenti di gara con cui sono stati attribuiti i due incarichi all'"*Omissis*" ha evidenziato carenze formali e sostanziali quali un eccessivo, poco chiaro, ribasso sul prezzo a base d'asta quale remunerazione dell'incarico, la presentazione irregolare dei plichi di partecipazione alla gara, contratti di conferimento di incarico non sottoposti a registrazione, violazione del criterio di rotazione tra i professionisti iscritti all'Albo.

Risulta inoltre rilevante l'assenza e la mancata previsione, nel breve periodo, di uno strumento urbanistico, che dovrebbe costituire il punto di forza nella gestione del territorio comunale, soprattutto in una realtà caratterizzata da fattori geomorfologici e da eventi atmosferici particolari. Si rileva inoltre l'inerzia dell'Amministrazione, e quindi dell'Organo politico preposto al controllo, in materia di abusi edilizi, con conseguente mancate esecuzioni delle ingiunzioni di demolizione.

Infine, i contesti esaminati non sono apparsi scevri da condizionamenti, provenienti anche indirettamente da soggetti contigui alle cosche mafiose, tali da sviare l'iter amministrativo inerente l'emanazione di provvedimenti concessori. Sintomatiche, in tal senso, sono state le due concessioni rilasciate ai coniugi "*Omissis*" , con variante al piano regolatore, nonché di quelle rilasciate ad "*Omissis*" ed alla società "*Omissis*" . Tutti soggetti non immuni da collegamenti a personaggi controindicati se non addirittura di notevole spessore criminale. Le varianti al piano regolatore e l'esame delle concessioni citate ha consentito di rilevare aspetti particolari, dai quali emerge da una parte lo sviamento dell'azione amministrativa e dall'altra la creazione di indubbi vantaggi per i richiedenti, consistenti nell'aumento di valore di terreni e fabbricati attraverso l'avvio di pratiche speculative che appaiono solo formalmente legali.
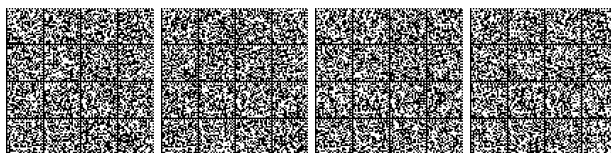
Per quanto attiene alla gestione del patrimonio, è stato rilevato che l'Ente locale versa in gravi condizioni economico-finanziarie e che potrebbe incorrere, a breve, nelle procedure di dissesto economico; si pensi che nel decorso mese di febbraio, per carenza di liquidità, non sono state pagate le retribuzioni ai dipendenti comunali. Le difficoltà rilevate sembrano originate, da un lato, da spese effettuate dagli uffici tecnici in assenza di una puntuale ed accurata programmazione, dall'altro, dall'incapacità dell'Amministrazione di adottare una rigorosa azione tesa all'effettiva riscossione delle entrate comunali, che potrebbero essere solo figurativamente segnate come residui attivi del bilancio consuntivo 2012 (euro 462.213,95). L'Ente ha dimostrato, tra l'altro, l'incapacità strutturale di accertare e riscuotere il *quantum* relativo alla contribuzione locale, si pensi che l'accertamento sul dovuto ai fini dell'imposizione locale sugli immobili, è ferma all'anno 2008.
Peraltro, nel campione di contribuenti sottoposti a verifica di dettaglio (amministratori locali, dipendenti comunali, componenti e sodali della locale consorteria mafiosa), è stata rilevata la presenza di soggetti che non hanno mai versato quanto dovuto in riferimento a tributi locali. Emblematiche le posizioni dell'ex consigliere comunale *"Omissis"* , del Vicesindaco *"Omissis"* , dell'Assessore *"Omissis"* e del consigliere comunale *"Omissis"* .
Anche in tema di assistenza economica ai cittadini bisognosi, la Commissione ha rilevato l'esistenza di particolari aspetti delle procedure di concessione che hanno messo in rilievo una costante violazione del rispetto dei requisiti formali nella presentazione delle istanze, la mancanza di controlli sulle autocertificazioni prodotte dagli interessati, l'assenza di relazioni ai fascicoli concernenti la valutazione "economica" sullo stato di bisogno, redatta in collaborazione ai Vigili Urbani così come previsto dal Regolamento Comunale per l'assistenza economica. Risulta inoltre completamente violato quanto previsto dal Regolamento comunale in ordine ai presupposti necessari per la concessione di *contributi straordinari* che possono essere elargiti su motivata, documentata richiesta degli interessati per il superamento di situazioni impreviste, ed eccezionali. Nella quasi totalità dei casi, i contributi *straordinari* concessi dal Comune negli ultimi anni, non sono stati suffragati dai requisiti di legge, essendo piuttosto elargiti quasi "a pioggia". In alcuni dei casi esaminati, la Giunta, cui compete il potere di autorizzare le elargizioni, ha approvato la proposta del dirigente del Settore Amministrativo e ha fatto liquidare le somme ai destinatari prevedendo anche importi dell'emolumento di valore diverso, senza le necessarie motivazioni formali.
In sintesi, l'esame della documentazione concernente i contributi descritti, ha restituito un quadro di insieme dal quale emerge uno scarso rispetto delle norme ed una gestione di fondi pubblici realizzata con modalità non conformi ai principi di legalità e di buona amministrazione. Tra i destinatari degli emolumenti, così concessi, non mancano soggetti gravitanti o strettamente legati alle locali consorterie mafiose, fino ad arrivare ad entrambi i genitori del capomafia *"Omissis"* .
Orbene, tutte le considerazioni rassegnate, lette nel loro complesso, forniscono l'immagine di un Ente condizionato, fin dalla scelta delle candidature, dagli interessi di una parte della comunità, quella che gravita attorno alla famiglia mafiosa locale, e la conseguente incapacità

dell'Amministrazione di assolvere alla primaria funzione generale di esclusiva cura dell'interesse pubblico fondato sui criteri del rispetto della legge, del buon andamento e dell'imparzialità, secondo i principi di cui all'art. 97 della Costituzione.
Non è certamente casuale, quindi, la circostanza che anche parte dell'apparato burocratico adotti atti censurabili, al limite dell'illegittimità, o che si presti ad assumere condotte anomale nello svolgimento delle procedure che sovrintendono all'esercizio di pubbliche funzioni in settori di particolare rilievo dell'Amministrazione.
A fronte delle risultanze descritte, la condotta dell'apparato politico-gestionale appare particolarmente compromessa in ordine al condizionamento da parte dei poteri forti, condotta che appare inoltre di illegittima omissione nei casi di mancato ricorso ai propri generali poteri/doveri di vigilanza e di controllo (atteggiamento passivo di accettazione di comportamenti illegittimi e/o illegali) e nella mancata adozione di efficaci strumenti di difesa a salvaguardia dell'indipendenza e della legittimità dell'azione politico-amministrativa dell'Ente.
Lo scenario investigativo e l'attività ispettiva della Commissione di accesso, hanno evidenziato come la "famiglia" mafiosa di Giardinello si sia infiltrata all'interno dell'amministrazione del predetto Comune, mettendo, altresì, in luce chiari elementi sintomatici del condizionamento mafioso.
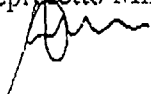
Tali valutazioni sono state condivise nella riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrata con la partecipazione del rappresentante della Procura della Repubblica – DDA - presso il Tribunale di Palermo, tenutasi in data 14 maggio 2014.
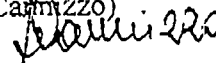
Conclusivamente, ritiene la scrivente che, alla luce di quanto rilevato e rassegnato, sussistano concreti, univoci e rilevanti elementi, di cui all'art. 143, co. 1 e 13, del D.lgs.267/2000, che comprovano la presenza di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che hanno determinato un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e compromesso il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione comunale di Giardinello ed anche il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati.
Inoltre, ai fini della valutazione di cui all'art. 143 co. 5 del D.lgs.267/2000, si sottopongono all'attenzione le figure del responsabile del settore Amministrativo e Servizi alla Persona *"Omissis"* e del responsabile del Settore Tecnico *"Omissis"* .

IL PREFETTO
(Cannizzo)

Il Dirigente
(Viceprefetto Ministeri)

14A06695

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 2014.

Approvazione di modifiche alle Note tecniche e metodologiche degli studi di settore con effetti dall'annualità di imposta 2013.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 62-*bis* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;

Visto il medesimo articolo 62-*bis* del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visti i decreti ministeriali di approvazione delle territorialità utilizzate nell'ambito degli studi di settore;

Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto l'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007, del 19 marzo 2009, del 4 dicembre 2009, del 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011 e 8 ottobre 2012;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attività economiche;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013 di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013 di approvazione di specifici indicatori territoriali in relazione ai quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica;

Visto il parere n. 3835/2009 della terza sezione del Consiglio di Stato;

Tenuto conto che le modifiche agli studi di settore approvate con il presente decreto non comportano effetti sul programma informatico, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2013;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione di modifiche alle Note tecniche e metodologiche degli studi di settore con effetti dall'annualità di imposta 2013

1. Le Note tecniche e metodologiche degli studi di settore VG94U, WD34U, WG74U e della Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili, sono modificate come di seguito riportato:

a) nel sub allegato 6.E.2 «Valori soglia per gli indicatori di coerenza - attività di lavoro autonomo» dell'Allegato 6 al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, relativo allo studio VG94U, nella colonna «Modalità di distribuzione» della tabella relativa alle soglie dell'indicatore «Incidenza delle spese sui compensi», le parole «Gruppo territoriale 2 e 5» e «Gruppo territoriale 1 e 3», dove compaiono, sono sostituite, rispettivamente, da «Professionisti senza forza lavoro» e «Professionisti con forza lavoro»;
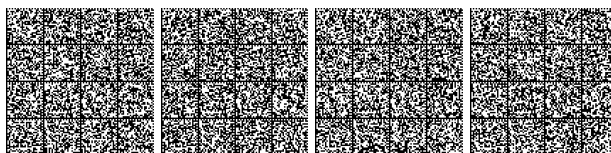
b) il sub allegato 21.E - «Valori soglia per gli indicatori di coerenza» dell'Allegato 21 al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, relativo allo studio WD34U, è integrato con la seguente tabella relativa ai valori soglia ammissibili per l'indicatore «Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo»:

Cluster	Modalità di distribuzione	Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo	
		Soglia minima	Soglia massima
1	Tutti i soggetti	0,49	99.999,00
2	Tutti i soggetti	0,48	99.999,00
3	Tutti i soggetti	0,45	99.999,00
4	Tutti i soggetti	0,48	99.999,00
5	Tutti i soggetti	0,47	99.999,00
6	Tutti i soggetti	0,47	99.999,00
7	Tutti i soggetti	0,43	99.999,00
8	Tutti i soggetti	0,44	99.999,00
9	Tutti i soggetti	0,46	99.999,00
10	Tutti i soggetti	0,44	99.999,00

c) al sub allegato 21.E.2 - «Valori soglia per gli indicatori di coerenza - attività di lavoro autonomo» dell'Allegato 21 al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, relativo allo studio WG74U, nella tabella relativa alle soglie dell'indicatore «Incidenza delle spese sui compensi», in corrispondenza del cluster 5, è eliminata la riga relativa alla modalità di distribuzione «Professionisti con forza lavoro» con soglia minima «0,00» e soglia massima «50,00»;

d) nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013 - Approvazione di specifici indicatori territoriali in relazione ai quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica, relativo alla Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili, al capoverso che inizia con "In caso di assenza dei dati OMI sulle locazioni per tutte e tre le tipologie di immobili considerate" le parole «e tre» sono eliminate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2014

Il Ministro: PADOAN

14A06693

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 5 agosto 2014.

Rilascio di licenza di giardino zoologico, al Bioparco di Sicilia, in Carini.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 73/05;

Vista la nota del 17 novembre 2005 prot. n. 29530 con la quale il Sig. Vito Ruffino in qualità di Direttore del Bioparco di Sicilia e di Amministratore unico della Società I.T.R. s.r.l. proprietaria del Giardino zoologico, con sede a Carini (PA) via Marcianò n. 45, inoltra la domanda per il rilascio della licenza di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, così come previsto all'Allegato 4, punto *A)*, del decreto legislativo n.73/2005;

Vista la nota prot. n. DPN/2006/16057 del 16 giugno 2006 e la nota prot. DPN/2008/1767 del 24/01/2008 con cui si richiedono le integrazioni alla documentazione allegata alla domanda per il rilascio della suddetta licenza;

Vista la nota prot. n. DPN/2007/19458 del 11 luglio 2007 e la nota DPN/2009/21931 del 16/10/2009, con le quali la struttura, invia l'integrazione alla documentazione;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata, con le indicazioni di cui all'Allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73;

Vista la nota con cui il Ministero della salute prot. n. DPN/2008/15077 del 18/06/2008 ha incaricato la dott.ssa Cristina Zacchia l'esperta veterinaria per lo svolgimento dell'ispezione presso la struttura;
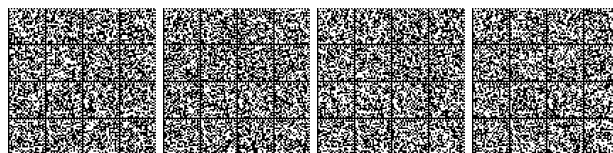
Vista la nota del Corpo forestale dello Stato prot. n. 201006190 pos. VI/A del 22/09/2010, che individua il dott. Luca Brugnola come l'esperto per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Considerato che la prescritta ispezione è stata svolta il 26 Ottobre dalla Commissione di esperti composta dal Sig. Salvatore Vonella per il Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del Mare, dalla dott.ssa Cristina Zacchia per il Ministero della salute e dal Dott. Luca Brugnola per il Corpo forestale dello Stato;

Visto il verbale redatto dalla Commissione, trasmesso con nota prot. n. DPN/2010/0023939 del 09/11/2010 e in cui si individuano alcune criticità, comunicate alla struttura con nota prot. n. DPN/2010/0024981 del 23/11/2010;

Vista la nota prot. n. PNM/2011/22529 del 31/10/2011 e la nota PNM/2012/6317 del 27/03/2012, con la quale la struttura ha provveduto a inviare la documentazione comprovante gli adeguamenti richiesti dalla Commissione;

Visto il verbale del secondo sopralluogo svolto il 26 Ottobre 2012 dal Dott. Camillo Picchiotti per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalla dott.ssa Cristina Zacchia per il Ministero della salute e dall'Ing. Ciro Lungo per il Corpo forestale dello Stato e trasmesso con nota prot. Reg. Uff. 12431 del 13/02/2013 in cui si conferma la risoluzione delle criticità riscontrate;

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo n. 73/05 ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Visto il concerto espresso del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmesso con nota prot. 6115 del 3 giugno 2013;

Visto il concerto espresso dal Ministero della salute, trasmesso con nota prot. 14713 del 25/07/2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata nella propria riunione del 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

E' rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n.73/05, al Bioparco di Sicilia sito a Carini (PA), contrada Milioti, via A. Vespucci, 420 90044 Carini (PA).

Art. 2.

Resta salvo in capo al Bioparco di Sicilia l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 73/05, relativi ai versamenti da effettuare a copertura delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza e dei controlli di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Art. 3.

Ogni significativa modifica delle strutture di custodia e/o variazione dell'elenco degli animali custoditi, in particolare di quelli inclusi nell'allegato al decreto ministeriale 19 aprile 1996 e s.m.i., dovrà essere comunicata preventivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2014

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

14A06665

DECRETO 5 agosto 2014.

Rilascio di licenza di giardino zoologico alla Società Pombia Park S.r.l. proprietaria del Giardino Zoologico Safari Park, in Pombia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 73/05;

Vista la nota del 17 novembre 2005 prot. n. 29541 con la quale il Sig. Orfeo Triberti, legale rappresentante della Società Pombia Park srl proprietaria del Giardino Zoologico Safari Park ubicato in S.S. 32 Km 23,4 Pombia (NO), inoltra la domanda per il rilascio della licenza di cui all'articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 73, così come previsto all'Allegato 4, punto *A)*, del decreto legislativo n.73/2005;
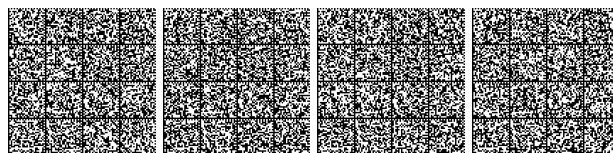
Vista la nota prot. n. DPN/2007/22332 del 10/08/2007 con cui si richiedono le integrazioni alla documentazione allegata alla domanda per il rilascio della suddetta licenza;

Vista la nota prot. n. DPN/2007/26386 del 3/10/2007 con la quale la struttura invia le integrazioni richieste;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata, con le indicazioni di cui all'Allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73;

Vista la nota del Corpo forestale dello Stato prot. n. 201208916 Pos. XI/N del 11/12/2012, che individua il dott. Alessandro Bettosi come l'esperto per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Vista la nota con cui il Ministero della salute prot. n. DGSAF-22814/P del 12/12/2012 che ha incaricato la dott.ssa Cristina Zacchia l'esperta veterinaria per lo svolgimento dell'ispezione presso la struttura;

Considerato che la prescritta ispezione è stata svolta il 18 e il 19 dicembre dalla Commissione di esperti composta dal Dott. Camillo Picchiotti per il Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, dalla dott.ssa Cristina Zacchia per il Ministero della salute e dal Dott. Alessandro Bettosi per il Corpo forestale dello Stato;

Visto il verbale redatto dalla Commissione, trasmesso con nota prot. n.18172 del 6/03/2013 e in cui commissari esprimono un parere generalmente molto positivo e rispondente al quadro legislativo di riferimento e ritengono che nulla osti al proseguo dell'attività amministrativa mirata al rilascio della Licenza, pur evidenziando alcuni suggerimenti per il miglioramento della struttura e comunicati alla struttura con nota prot. n. 17803 del 05/03/2013;

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo n. 73/05 ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Visto il concerto espresso del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmesso con nota prot.7055 del 21/06/2013;

Visto il concerto espresso dal Ministero della salute, trasmesso con nota prot 14659 del 24/07/2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata nella propria riunione in data 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

E' rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/05, Società Pombia Park srl proprietaria del Giardino Zoologico Safari Park ubicato in S.S. 32 Km 23,4 Pombia (NO).

Art. 2.

Resta salvo in capo alla Società Pombia Park srl l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 73/05, relativi ai versamenti da effettuare a copertura delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza e dei controlli di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Art. 3.

Ogni significativa modifica delle strutture di custodia e/o variazione dell'elenco degli animali custoditi, in particolare di quelli inclusi nell'allegato al decreto ministeriale 19 aprile 1996 e s.m.i., dovrà essere comunicata preventivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2014

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

14A06666

DECRETO 5 agosto 2014.

Rilascio di licenza di giardino zoologico, al Parco Faunistico del Monte Amiata ubicato nel territorio di Arcidosso.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 73/05;

Vista la nota del 10 dicembre 2005, pervenuta a questa amministrazione in data 19/12/2005, con la quale la Comunità Montana Amiata Grossetano, nella persona del Sig. Aldo Coppi in qualità di Segretario generale ha inoltrato la domanda per il rilascio della licenza di cui all'articolo, 4 comma 1, del decreto legislativo n. 73/05, così come previsto all'Allegato 4, punto *A)*, del decreto legislativo n.73/2005 per il Parco Faunistico;

Vista la nota prot. n. DPN/2007/0023845 del 6/09/2007, con cui si richiedono le integrazioni alla documentazione allegata alla domanda per il rilascio della suddetta licenza;

Vista la nota prot. n. DPN/2009/0000363 del 12/01/2009, con la quale la struttura, nella persona del suo presidente Giovanni Alessandri, invia l'integrazione alla documentazione;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata alle indicazioni di cui al predetto Allegato;

Vista la nota prot. DPN/2010/0024414 del 15/11/2010 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Ministero della salute, con cui si richiedeva la designazione degli esperti preposti all'ispezione presso il Parco Faunistico della Comunità Montana del Monte Amiata, per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 73/05, così come previsto dall'art. 6 e dall'Allegato 4, punto *B)* dello stesso decreto legislativo;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 201007838 pos. VI/A del 2911/2010, con cui è stata designata la dott.ssa Cecilia Ambrogi, quale esperta per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 0021482 – P del 01/12/2010 con cui è stata designata, quale esperta per lo svolgimento dell'ispezione presso la struttura, la dott.ssa Cristina Zacchia;

Vista la nota della direzione per la protezione della natura, prot. DPN/2010/0025678 del 30/11/2010, con cui la commissione di esperti – composta, oltre che dai suddetti componenti, dal Sig. Salvatore Vonella del Ministero dell'ambiente, per la tutela del territorio e del mare – è stata incaricata di effettuare il sopralluogo presso Parco Faunistico della Comunità Montana del Monte Amiata il giorno 15/12/2010;

Visto il verbale redatto dalla Commissione, trasmesso con nota prot. n. DPN/2011/0007117 del 30/03/2011, e in cui si segnala la mancanza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 comma 6 della legge 150/92, per l'area faunistica degli ungulati;

Vista la nota prot. 25807 dell'8/10/2012 con cui si comunica alla struttura il rilascio dell'idoneità alla detenzione di animali pericolosi per l'area faunistica ungulati da parte della Commissione Scientifica CITES;

Vista la nota prot 26411 del 10/10/2012 PNM-II con cui si chiede ai Commissari di esprimere il parere finale per il rilascio della licenza al Parco faunistico del Monte Amiata;

Vista la nota prot. 28142 del 17/10/2012 co cui il Sig. Salvatore Vonella, incaricato dal Ministero dell'ambiente, per la tutela del territorio e del mare a effettuare il sopralluogo, ha ritenuto gli adeguamenti apportati dalla struttura in linea con le richieste fatte dalla Commissione;

Vista la nota del Ministero della salute prot. n. DGSAF 1540-P del 25/01/2012 in cui si ritengono superate tutte le criticità;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 441 con cui la dott.ssa Ambrogi conferma la risoluzione delle criticità riscontrate;

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo n. 73/05 ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Visto il concerto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmesso con nota prot.2677 del 08/03/2013;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della salute, trasmesso con nota prot. 14727 del 25 luglio 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata nella propria seduta del 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

E' rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/05, al Parco Faunistico del Monte Amiata ubicato nel territorio di Arcidosso (GR), loc. Podere dei Nobili.

Art. 2.

Resta salvo in capo al Parco Faunistico del Monte Amiata l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 73/05, relativi ai versamenti da effettuare a copertura delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza e dei controlli di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Art. 3.

Ogni significativa modifica delle strutture di custodia e/o variazione dell'elenco degli animali custoditi, in particolare di quelli inclusi nell'allegato al decreto ministeriale 19 aprile 1996 e s.m.i., dovrà essere comunicata preventivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2014

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

14A06667

DECRETO 5 agosto 2014.

Rilascio di licenza di giardino zoologico, alla Società Zoom Torino S.p.a. proprietaria del giardino zoologico Zoom Torino, in Cumiana.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 73/05;

Vista la nota del 15 Novembre 2005 prot. n. 29350 con la quale l'Ing. Gian Luigi Casetta in qualità di amministratore delegato della Società Laghi Baite Land srl, proprietaria del Giardino Zoologico Baitelandia ubicato in str. Piscina 36, 10040 Cumiana (TO), inoltra la domanda per il rilascio della licenza di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, così come previsto all'Allegato 4, punto *A)*, del decreto legislativo n.73/2005;

Vista la nota prot. n. DPN/2007/28988 del 24/10/2007 e la nota prot. DPN/2009/6926 del 30/03/2009 con cui si richiedono le integrazioni alla documentazione allegata alla domanda per il rilascio della suddetta licenza;

Vista la nota prot. n. DPN/2008/5012 del 26/02/2008 con la quale la struttura invia le integrazioni richieste e la nota prot. DPN/2009/18064 del 28/08/2009 con cui la struttura comunica il cambio di denominazione della società Laghi Baite Land srl in Zoom Torino S.p.A. e il giardino zoologico in Zoom Torino e con cui si inviano ulteriori integrazioni alla documentazione;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata, con le indicazioni di cui all'Allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73;

Vista la nota del Corpo forestale dello Stato prot. n. 201101460 Pos. VI/A del 31/03/2011, che individua il dott. Luca Brugnola come l'esperto per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Vista la nota con cui il Ministero della salute prot. n. DGSA-6805-P del 11/04/2011 ha incaricato la dott.ssa Cristina Zacchia l'esperta veterinaria per lo svolgimento dell'ispezione presso la struttura;

Considerato che la prescritta ispezione è stata svolta il 22 Giugno 2011 dalla Commissione di esperti composta dal Dott. Camillo Picchiotti per il Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, dalla dott.ssa Cristina Zacchia per il Ministero della salute e dal Dott. Luca Brugnola per il Corpo forestale dello Stato;

Visto il verbale redatto dalla Commissione, trasmesso con nota prot. n. PNM/2012/6144 del 23/03/2012 e in cui si individuano alcune criticità, comunicate alla struttura con nota prot. n. DPN/2012/7045 del 04/04/2012;

Vista la nota prot. n. Reg. Uff. 24256 del 02/10/2012 e la nota Reg. Uff. 15108 del 22/02/2013, con la quale la struttura ha provveduto a inviare la documentazione comprovante gli adeguamenti richiesti dalla Commissione;

Vista la nota del Ministero della salute DGSAF 1538-P de 25/01/2013 e la nota n. 65 pos. VII 1/1 del Dott. Brugnola, Corpo forestale dello Stato servizio CITES Territoriale di Pescara, con le quali si ritiene sufficiente la documentazione inviata a superare le criticità riscontrate;

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo n. 73/05 ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Visto il concerto espresso del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmesso con nota prot. 6029 del 30 ,aggio 2013;

Visto il concerto espresso dal Ministero della salute, trasmesso con nota prot. 14729 del 25 luglio 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata in data 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

E' rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/05, alla Società Zoom Torino S.p.A. proprietaria del giardino zoologico Zoom Torino sito in str. Piscina 36, 10040 Cumiana (TO).

Art. 2.

Resta salvo in capo a Zoom Torino S.p.A. l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 73/05, relativi ai versamenti da effettuare a copertura delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza e dei controlli di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Art. 3.

Ogni significativa modifica delle strutture di custodia e/o variazione dell'elenco degli animali custoditi, in particolare di quelli inclusi nell'allegato al decreto ministeriale 19 aprile 1996 e s.m.i., dovrà essere comunicata preventivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2014

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

14A06668

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 giugno 2014.

Recepimento della direttiva di esecuzione 2014/19/UE della Commissione del 6 febbraio 2014 relativa a Diabrotica virgifera virgifera Le Conte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva n. 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva di esecuzione 2014/19/UE della Commissione del 6 febbraio 2014 nella quale, nel prendere atto che la Diabrotica virgifera virgifera Le Conte si è diffusa in ampia parte del territorio dell'Unione e che non esistono misure attuabili per la sua eradicazione o per prevenire efficacemente la sua ulteriore diffusione, elimina tale organismo nell'elenco degli organismi nocivi di cui all'allegato I della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, parte A, sezione II, lettera *a)*, punto 0.1;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 6 febbraio 2014 che abroga la decisione 2003/766/CE relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;

Ritenuto di dover aggiornare la normativa nazionale perché non è possibile bloccare la diffusione della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, mentre esistono mezzi di controllo efficaci e sostenibili atti a minimizzare l'impatto di tale organismo sulla resa del granturco, in particolare l'applicazione di un sistema di rotazione delle colture;

Considerato che con decreto dell'8 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 30 giugno 2009, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della decisione 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, ha adottato misure d'emergenza intese a prevenire e contrastare la diffusione nel territorio della Repubblica italiana della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 24 e 25 febbraio 2014;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

La Diabrotica virgifera virgifera Le Conte è cancellata dall'elenco degli organismi nocivi di cui agli allegati del decreto legislativo 19 agosto 2005 a decorrere dalla data del l° giugno 2014.

Il decreto ministeriali 8 aprile 2009, recante le misure d'emergenza intese a prevenire e contrastare la diffusione di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, citato nelle premesse, a decorrere dalla data del 1° giugno 2014 è abrogato.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 giugno 2014

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3222

14A06690

DECRETO 18 giugno 2014.

Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991 e successive modificazioni, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1990), così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 313, recante «Disposizioni per l'etichettatura di origine dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio d'oliva vergine e dell'olio d'oliva», e in particolare l'art. 3 che istituisce un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il DPCM 27 febbraio 2013, n. 105, concernente «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622 emanato ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale e ne definisce le attribuzioni e i compiti;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2012, n. 1334, recante «Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini»;

Considerata la necessità di semplificare e di aggiornare le disposizioni che regolano il regime del riconoscimento dei comitati di assaggio e l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure e le modalità relative al riconoscimento dei panel di assaggiatori, le condizioni per la formazione dei capi panel, nonché le modalità di iscrizione ed aggiornamento dell'elenco nazionale di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini con l'eventuale annotazione del possesso dell'attestato di idoneità di capo panel di cui al successivo art. 3.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «regolamento», il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) «panel di assaggiatori», il comitato di assaggio degli oli di oliva vergini riconosciuto ai sensi dell'art. 4 del regolamento, come disciplinato all'art. 5 del presente decreto;

c) «capo panel», il responsabile del «panel di assaggiatori»;

d) «oli di oliva vergini», gli oli di oliva di cui all'allegato VII, parte VIII punto (1), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

e) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
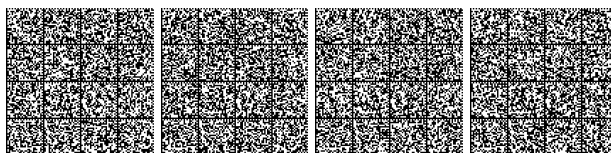
f) «Ministero-PIUE V», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea - PIUE V;

g) «Ministero-PQAI IV», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQAI IV;

h) «ICQRF», il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

i) «CRA-OLI», il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Centro di Ricerca per l'Olivicoltura e l'Industria Olearia - Sede di Città S. Angelo (PE);

j) «C.C.I.A.A.», la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

k) «C.O.I.», il Consiglio Oleicolo Internazionale.

Art. 2.

Corsi per assaggiatori

1. I corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini possono essere effettuati da Enti e da Organismi pubblici e privati, previa autorizzazione della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio si effettuerà il corso.

2. La Regione o la Provincia autonoma di cui al comma 1, rilascia l'autorizzazione a condizione che:

a) il responsabile del corso e della corretta esecuzione del relativo programma sia un capo panel di cui all'art. 3, comma 7, che opera in un comitato di assaggio, ufficiale o professionale, riconosciuto ai sensi dell'art. 5;

b) nel programma del corso siano previste:

1) le prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato specificate nell'allegato XII del regolamento, con almeno quattro serie di prove per ognuno dei quattro attributi ivi indicati (riscaldo/morchia, avvinato, rancido, amaro);

2) almeno quattro prove pratiche atte a familiarizzare l'assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili, che offrono gli oli di oliva vergini, nonché con la metodologia sensoriale prevista nell'allegato XII del regolamento;

3) le seguenti materie: principi agronomici della coltura dell'olivo, tecnologia della trasformazione e della conservazione degli oli, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche degli oli di oliva vergini e relativa normativa;

4) almeno 35 ore di attività formativa.

3. La Regione o la Provincia autonoma trasmette l'autorizzazione di cui al comma 2, al Ministero-PIUE V.

4. Ai partecipanti che hanno superato le prove selettive è rilasciato un attestato di frequenza e di idoneità fisiologica all'assaggio degli oli di oliva vergini, sottoscritto dal capo panel responsabile del corso, mentre ai partecipanti che non hanno superato le prove selettive è rilasciato il solo attestato di frequenza.

Art. 3.

Corso di formazione del capo panel

1. Per l'accesso ai corsi di formazione di capo panel previsti dall'art. 4 del regolamento, è necessario essere iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 4 ed aver operato, da almeno tre anni, in un comitato di assaggio riconosciuto dal Ministero.

2. I corsi di formazione per capo panel sono organizzati da Enti o da Organismi pubblici, previa autorizzazione del Ministero-PIUE V e la relativa domanda deve essere presentata al predetto ufficio per il tramite del CRA-OLI che ne cura l'istruttoria tecnica.

3. La domanda di cui al comma 2, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) struttura presso la quale si svolge il corso;

b) materie di insegnamento e relativo numero di ore di lezioni. Le materie di insegnamento devono riguardare, in particolare, oltre la normativa comunitaria e nazionale relativa ai criteri e alle modalità di riconoscimento dei panel di assaggiatori, tutte le norme del C.O.I. concernenti: l'allestimento di una sala di assaggio, le condizioni della prova e la conservazione dei campioni, le funzioni del capo panel, la determinazione della soglia media di riconoscimento degli attributi finalizzata alla selezione degli assaggiatori, l'organizzazione, la gestione, le funzioni e le regole di condotta degli assaggiatori, nonché la valutazione statistica e l'elaborazione dei dati;

c) prove pratiche di valutazione e classificazione di oli vergini di oliva;

d) almeno 35 ore di attività formativa;

e) nominativi dei docenti e relative materie di insegnamento;

f) elenco dei candidati ammessi a partecipare al corso, corredato della documentazione attestante i requisiti di cui al comma 1.

4. Il capo panel del comitato di assaggio ufficiale, operante presso il CRA-OLI, verifica la conformità della domanda di cui al comma 3 e predispone apposita relazione attestante il rispetto di ogni altra condizione prevista dal regolamento e dal presente decreto.

5. L'autorizzazione è trasmessa all'Ente o Organismo organizzatore e, per conoscenza, alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio viene svolto il corso.
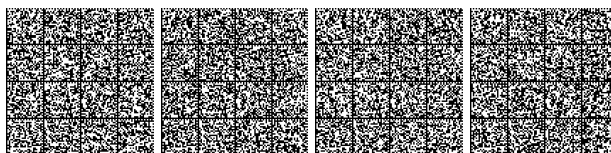
6. Ai partecipanti che hanno superato il corso è rilasciato apposito attestato di idoneità.

7. La qualifica di capo panel è attribuita all'atto della costituzione del panel di assaggiatori e permane per il periodo di attività dello stesso.

Art. 4.

Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

1. L'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, già istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 313/98, è articolato su base regionale ed è tenuto presso il Ministero-PQAI IV, che ne cura la pubblicazione sul sito internet del Ministero. Le Regioni e le Province autonome provvedono a pubblicare l'elenco di competenza nei rispettivi bollettini.

2. Per l'iscrizione nell'elenco sono richiesti i seguenti requisiti:

a) attestato di idoneità fisiologica, conseguito al termine di un corso per assaggiatori, di cui all'art. 2;

b) attestato rilasciato da un capo panel, di cui all'art. 3, comma 7, che comprovi la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del regolamento, ad almeno 20 sedute di assaggio, tenute in giornate diverse, nei diciotto mesi precedenti la data di presentazione della domanda, comprendenti ognuna almeno tre valutazioni organolettiche.

3. La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata alla C.C.I.A.A. del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare e deve contenere:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;

b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 2.

4. La C.C.I.A.A., verificata la regolarità della domanda, conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa. Ove necessario, richiede all'interessato eventuali chiarimenti e integrazioni della documentazione allegata, in osservanza dei termini di cui alla legge n. 241/90. Al termine del procedimento, la C.C.I.A.A. propone i nominativi dei richiedenti idonei alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio che provvede alla loro iscrizione nell'elenco e ne dà, contestualmente, comunicazione al Ministero-PQAI IV e, per il tramite della C.C.I.A.A., all'interessato.

5. La cancellazione dall'elenco nazionale è disposta dalla Regione o dalla Provincia autonoma, previa segnalazione della C.C.I.A.A, su domanda dell'interessato, o d'ufficio nel caso di accertate gravi inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attività di tecnico o di esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini. Il Ministero-PQAI IV, ricevuta la comunicazione della cancellazione, provvede all'aggiornamento dell'elenco nazionale.

6. Le Regioni e le Province autonome, con proprio atto e previa intesa con le C.C.I.A.A. interessate, possono stabilire che le C.C.I.A.A. stesse provvedano anche all'iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, previste rispettivamente ai commi 4 e 5. Analogamente, le Regioni e le Province autonome possono effettuare direttamente anche l'istruttoria delle domande per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4.

7. Le Regioni e le Province autonome provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a trasmettere l'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al Ministero-PQAI IV, che curerà la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco nazionale aggiornato di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, entro il 31 marzo di ogni anno.

8. I tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, in possesso dell'attestato di idoneità di capo panel di cui all'art. 3, sono iscritti con apposita annotazione.

9. I tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione da un elenco regionale ad un altro.

La regione che ha in carico l'esperto, comunica il proprio assenso alla regione ricevente per la nuova iscrizione che dovrà essere trasmessa, dalla stessa regione ricevente, anche al Ministero-PQAI IV.

Art. 5.

Riconoscimento dei panel di assaggiatori

1. I panel di assaggiatori previsti dall'art. 4, par. 1, del regolamento, istituiti su iniziativa di Pubbliche Amministrazioni e riconosciuti con decreto del Ministero-PIUE V, sono denominati anche «comitati di assaggio ufficiali» e sono finalizzati all'accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, conformemente alle disposizioni di cui al citato regolamento.

2. Con decreto del Ministero-PIUE V sono riconosciuti anche i panel di assaggiatori istituiti su iniziativa di Enti o di associazioni professionali o interprofessionali, detti anche «comitati di assaggio professionali», finalizzati alla valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini nell'ambito della disciplina relativa agli oli a denominazione di origine protetta - DOP e ad indicazione geografica protetta - IGP, nonché alla valutazione organolettica degli oli di oliva vergini oggetto di scambi commerciali.

3. I panel di assaggiatori sono composti da un capo panel e da tecnici e da esperti assaggiatori, selezionati e preparati conformemente alle linee guida del C.O.I., ai sensi delle disposizioni del regolamento ed iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 4.

La procedura per il riconoscimento dei predetti comitati è indicata nell'Allegato 1.

4. Gli oneri necessari per l'accertamento dei requisiti dei panel di assaggiatori professionali sono a carico dei richiedenti.

5. Per motivi debitamente giustificati, il capo panel potrà essere sostituito nelle sue funzioni relative alle sedute di assaggio, da un vice capo panel. Il sostituto dovrà possedere gli stessi requisiti del capo panel.

Il capo panel comunica il nominativo del vice capo panel al Ministero-PIUE V, per il tramite del CRA-OLI, prima che questo inizi la propria attività.

Art. 6.

Elenco nazionale dei panel di assaggiatori riconosciuti

1. In applicazione dell'art. 4 par. 3 del regolamento, il Ministero- PIUE V aggiorna l'elenco nazionale dei panel di assaggiatori riconosciuti.

2. L'elenco di cui al comma 1, pubblicato sul sito www.politicheagricole.gov.it è diviso nella Sezione A (panel di assaggiatori ufficiali) e nella Sezione B (panel di assaggiatori professionali).

Art. 7.

Mantenimento del riconoscimento dei panel di assaggiatori

1. Il mantenimento del riconoscimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dal regolamento, in particolare quelli relativi all'affidabilità e all'armonizzazione dei criteri di percezione del panel di assaggiatori, ai sensi dell'art. 4, par. 1, del regolamento.

2. I panel di assaggiatori riconosciuti, ufficiali e professionali, fatto salvo l'anno in cui il riconoscimento è concesso, devono partecipare alle valutazioni organolettiche di verifica previste per il controllo periodico e per l'armonizzazione dei criteri percettivi, di cui all'art. 4, par. 1 ed all'allegato XII del regolamento.

3. Il capo panel del comitato di assaggio ufficiale operante presso il CRA-OLI, organizza le operazioni di valutazioni organolettiche di verifica, anche in collaborazione con Enti di provata professionalità nel campo delle analisi sensoriali, conformemente alle linee guida previste dal C.O.I. per il riconoscimento dei laboratori di analisi sensoriali degli oli di oliva vergini.

4. I panel di assaggiatori riconosciuti, sia ufficiali che professionali, devono immediatamente comunicare al CRA-OLI ogni variazione della propria struttura e composizione nonché, entro il 1° marzo di ogni anno, le informazioni in merito alla composizione e al numero di valutazioni realizzate nel corso dell'anno solare precedente.

5. I panel di assaggiatori riconosciuti, sia ufficiali che professionali, sono tenuti ad effettuare entro ogni anno solare, fatto salvo l'anno in cui il riconoscimento è concesso, almeno un numero di dieci valutazioni. In caso contrario, i medesimi comitati devono fornire al CRA-OLI valide e comprovate giustificazioni da sottoporre all'esame della commissione di cui all'art. 9.

6. Le valutazioni effettuate ai fini della partecipazione alle prove organolettiche di verifica nazionali ed internazionali, non vengono considerate nel calcolo delle valutazioni annuali dei suddetti panel di assaggiatori.

7. La mancanza, anche di una sola delle condizioni o adempimenti di cui ai commi 2, 4 e 5, comporta la revoca del riconoscimento, previa acquisizione del parere della Commissione di valutazione di cui all'art. 9.

Art. 8.

Procedura di revoca del riconoscimento

1. Il CRA-OLI verifica il rispetto dei requisiti di cui all'art.7 e, in caso di accertata insussistenza degli stessi, trasmette al Ministero-PIUE V uno specifico rapporto contenente la proposta di revoca del riconoscimento del comitato di assaggio.

2. Il Ministero-PIUE V sottopone la proposta di revoca all'esame della Commissione di valutazione di cui all'art. 9 e procede alla revoca del riconoscimento in caso di parere positivo di detta Commissione.

Art. 9.

Commissione di valutazione

1. È istituita presso il Ministero la Commissione di valutazione, con il compito di esprimere il parere in ordine alle proposte di revoca dei panel di assaggiatori.

2. La Commissione è composta da:

a) tre rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti delle Regioni e Provincie autonome;

c) un rappresentante del CRA-OLI;

d) un rappresentante dell'ICQRF;

e) un rappresentante dell'Unioncamere.

3. Nelle riunioni della Commissione devono essere presenti almeno cinque componenti di cui al comma 2. I pareri espressi nel corso delle medesime riunioni sono resi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
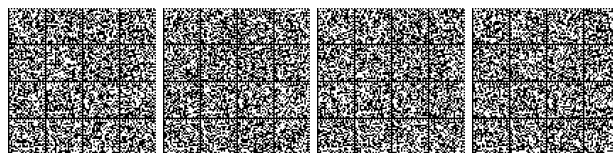
4. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese, nel rispetto dell'art. 2, comma 7, della legge 3 febbraio 2011 n. 4.

Art. 10.

Procedure in contraddittorio

1. Nel caso in cui i risultati delle analisi organolettiche risultino difformi dalla categoria di olio di oliva vergine dichiarata, le due controanalisi di cui all'art. 2, par. 2, del regolamento, sono effettuate dai panel di assaggiatori ufficiali operanti nei sotto elencati laboratori:

a) CRA-OLI;

b) Laboratorio chimico regionale di Roma dell'Agenzia delle Dogane;

c) Laboratorio Centrale di Roma dell'ICQRF.

2. Nel caso di campioni di oli di oliva vergini, prelevati da prodotto italiano commercializzato negli altri Stati membri dell'Unione europea e trasmessi in Italia dalle competenti autorità, secondo la procedura di cui all'art. 2, par. 2 del regolamento, i laboratori di cui al comma 1, inviano i risultati delle analisi, accompagnati da una sintetica relazione, all'ICQRF che ne notifica i risultati alle Autorità degli Stati membri da cui provengono i campioni.

Art. 11.

Oneri informativi

1. In attuazione della Direttiva 16 gennaio 2013 e del DPCM 25 gennaio 2013, l'elenco degli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese, introdotti o eliminati con il presente provvedimento, è riportato nell'Allegato 2.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 28 febbraio 2012 n. 1334 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 2012 n. 97 è abrogato.

Art. 13.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (CE) n. 2568/1991, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2014

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 2743

ALLEGATO *1*

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO
DEI PANEL DI ASSAGGIATORI

1. **Procedura per il riconoscimento dei panel di assaggiatori incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini (comitati di assaggio ufficiali).**

La Pubblica Amministrazione proponente presenta la domanda di riconoscimento, controfirmata dal capo panel, al Ministero-PIUE V per il tramite del CRA-OLI e, per conoscenza, alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio il panel ha la propria sede.

La domanda inviata al CRA-OLI dovrà essere corredata dalla documentazione relativa alla composizione del panel, ai requisiti di ogni singolo componente, alle attrezzature e alle strutture presso cui opera il panel, conformemente a quanto previsto dal regolamento.

Il capo panel del comitato di assaggio ufficiale operante presso il CRA-OLI, presenta al Ministero-PIUE V un motivato rapporto, corredato dal relativo parere, che attesta la sussistenza dei requisiti richiesti, secondo quanto previsto all'art. 4, par. 1 del regolamento.

Il Ministero-PIUE V, sulla base della documentazione ricevuta per tramite del CRA-OLI e valutata ogni altra utile condizione, adotta l'atto di riconoscimento ed iscrive il panel nell'elenco nazionale dei panel di assaggiatori riconosciuti.

2. Procedura per il riconoscimento dei panel di assaggiatori professionali (comitati di assaggio professionali)

Per il riconoscimento dei comitati di assaggio professionali l'organismo proponente dovrà trasmettere al Ministero-PIUE V, per il tramite del CRA-OLI la domanda di riconoscimento controfirmata dal capo panel.

La domanda deve essere corredata dalla medesima documentazione prevista per i comitati di assaggio ufficiali e presentata con le medesime modalità.

Il Ministero-PIUE V, sulla base della documentazione ricevuta per tramite del CRA-OLI e valutata ogni altra utile condizione, adotta l'atto di riconoscimento ed iscrive il panel nell'elenco nazionale dei panel di assaggiatori riconosciuti.
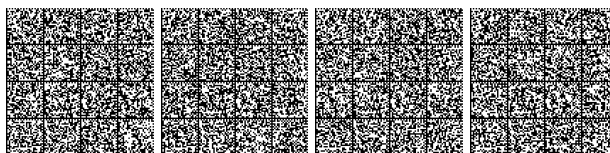
ALLEGATO *2*

ONERI ELIMINATI

Denominazione dell'onere: parere della Commissione

Riferimento normativo interno (*articolo e comma*): Allegato 1 punto 1 e 2

Comunicazione o dichiarazione	*Domanda*	*Documentazione da conservare*	*Altro*
☐	■	☐	☐

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Semplificazione nell'iter del riconoscimento sia dei comitati di assaggio ufficiali che dei comitati di assaggio-professionali, poiché è stato eliminato il parere della Commissione di cui all'art. 9 del decreto, per l'iscrizione del panel nell'elenco nazionale dei panel di assaggiatori riconosciuti.

Denominazione dell'onere: vice capo panel

Riferimento normativo interno (*articolo e comma*): art. 5, comma 4

Riferimento normativo interno (*articolo e comma*): ______________________________

Comunicazione o dichiarazione	*Domanda*	*Documentazione da conservare*	*Altro*
☐	☐	☐	■

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Si riducono i tempi relativi all'espletamento delle procedure di assaggio attraverso l'introduzione della figura del vice capo panel. In assenza del capo panel il vice potrà sostituirlo nelle sue funzioni e consentire il proseguimento delle sedute di assaggio per la definizione dell'iter procedurale.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere: domanda di riconoscimento

Riferimento normativo interno (*articolo e comma*): Allegato 1, punto 1, comma 1.

Comunicazione o dichiarazione	*Domanda*	*Documentazione da conservare*	*Altro*
■	☐	☐	☐

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Trasmissione della domanda di riconoscimento (per conoscenza) anche alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ha la propria sede.

14A06692

DECRETO 18 luglio 2014.

Iscrizione di una varietà di colza al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la varietà indicata nel presente decreto era stata giudicata idonea all'iscrizione nella riunione del 3 dicembre 2013;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa la iscrizione per la verifica della denominazione;

Considerato concluso l'esame della denominazione proposta;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Colza

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
14361	Carlitat	00	Phycomat Eurl - F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A06691

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 agosto 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3373
Yen	136,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,845
Corona danese	7,4554
Lira Sterlina	0,80160
Fiorino ungherese	312,73
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1799
Nuovo leu romeno	4,4333
Corona svedese	9,1842
Franco svizzero	1,2124
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2260
Kuna croata	7,6270
Rublo russo	48,0355
Lira turca	2,8836
Dollaro australiano	1,4354
Real brasiliano	3,0463
Dollaro canadese	1,4565
Yuan cinese	8,2287
Dollaro di Hong Kong	10,3655
Rupia indonesiana	15612,96
Shekel israeliano	4,6411
Rupia indiana	81,3513
Won sudcoreano	1364,74
Peso messicano	17,5280
Ringgit malese	4,2411
Dollaro neozelandese	1,5730
Peso filippino	58,274
Dollaro di Singapore	1,6660
Baht tailandese	42,625
Rand sudafricano	14,1157

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06684

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 agosto 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3388
Yen	137,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,882
Corona danese	7,4556
Lira Sterlina	0,80215
Fiorino ungherese	312,89
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1805
Nuovo leu romeno	4,4399
Corona svedese	9,1542
Franco svizzero	1,2114
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2205
Kuna croata	7,6250
Rublo russo	48,1435
Lira turca	2,8918
Dollaro australiano	1,4362
Real brasiliano	3,0283
Dollaro canadese	1,4593
Yuan cinese	8,2372
Dollaro di Hong Kong	10,3765
Rupia indonesiana	15643,29
Shekel israeliano	4,6684
Rupia indiana	81,4881
Won sudcoreano	1362,35
Peso messicano	17,4670
Ringgit malese	4,2232
Dollaro neozelandese	1,5755
Peso filippino	58,423
Dollaro di Singapore	1,6656
Baht tailandese	42,670
Rand sudafricano	14,1087

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06685

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 agosto 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3383
Yen	137,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,900
Corona danese	7,4555
Lira Sterlina	0,80020
Fiorino ungherese	313,88
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1883
Nuovo leu romeno	4,4354
Corona svedese	9,1633
Franco svizzero	1,2107
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2315
Kuna croata	7,6210
Rublo russo	48,2320
Lira turca	2,9014
Dollaro australiano	1,4360
Real brasiliano	3,0191
Dollaro canadese	1,4559
Yuan cinese	8,2267
Dollaro di Hong Kong	10,3728
Rupia indonesiana	15638,88
Shekel israeliano	4,6899
Rupia indiana	81,4350
Won sudcoreano	1361,82
Peso messicano	17,4728
Ringgit malese	4,2246
Dollaro neozelandese	1,5766
Peso filippino	58,429
Dollaro di Singapore	1,6659
Baht tailandese	42,601
Rand sudafricano	14,2015

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06686

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 agosto 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3354
Yen	137,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	28,004
Corona danese	7,4561
Lira Sterlina	0,80265
Fiorino ungherese	313,48
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1893
Nuovo leu romeno	4,4313
Corona svedese	9,1529
Franco svizzero	1,2104
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1975
Kuna croata	7,6076
Rublo russo	48,3057
Lira turca	2,8929
Dollaro australiano	1,4298
Real brasiliano	3,0211
Dollaro canadese	1,4568
Yuan cinese	8,2022
Dollaro di Hong Kong	10,3499
Rupia indonesiana	15596,14
Shekel israeliano	4,7027
Rupia indiana	81,1032
Won sudcoreano	1359,96
Peso messicano	17,4323
Ringgit malese	4,2165
Dollaro neozelandese	1,5787
Peso filippino	58,259
Dollaro di Singapore	1,6628
Baht tailandese	42,546
Rand sudafricano	14,1996

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06687
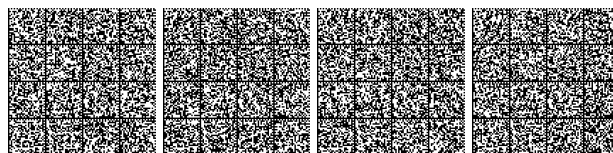
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 agosto 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3284
Yen	137,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,928
Corona danese	7,4560
Lira Sterlina	0,79810
Fiorino ungherese	313,25
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1828
Nuovo leu romeno	4,4220
Corona svedese	9,1651
Franco svizzero	1,2106
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2035
Kuna croata	7,6195
Rublo russo	48,1988
Lira turca	2,8866
Dollaro australiano	1,4295
Real brasiliano	2,9932
Dollaro canadese	1,4549
Yuan cinese	8,1562
Dollaro di Hong Kong	10,2959
Rupia indonesiana	15565,29
Shekel israeliano	4,6917
Rupia indiana	80,6450
Won sudcoreano	1358,26
Peso messicano	17,3788
Ringgit malese	4,2070
Dollaro neozelandese	1,5836
Peso filippino	58,250
Dollaro di Singapore	1,6594
Baht tailandese	42,461
Rand sudafricano	14,1898

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06688

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 agosto 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3262
Yen	137,71
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,814
Corona danese	7,4556
Lira Sterlina	0,79925
Fiorino ungherese	314,18
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1891
Nuovo leu romeno	4,4130
Corona svedese	9,1695
Franco svizzero	1,2109
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1630
Kuna croata	7,6243
Rublo russo	48,1708
Lira turca	2,8910
Dollaro australiano	1,4283
Real brasiliano	2,9979
Dollaro canadese	1,4540
Yuan cinese	8,1613
Dollaro di Hong Kong	10,2781
Rupia indonesiana	15499,54
Shekel israeliano	4,6894
Rupia indiana	80,4619
Won sudcoreano	1356,31
Peso messicano	17,3845
Ringgit malese	4,2064
Dollaro neozelandese	1,5829
Peso filippino	58,137
Dollaro di Singapore	1,6581
Baht tailandese	42,412
Rand sudafricano	14,1937

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06689
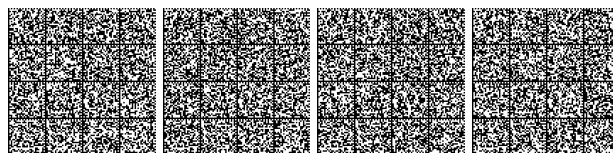
MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto evangelico «Eben-Ezer», in Corato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 agosto 2014 viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto evangelico «Eben-Ezer», con sede in Corato (Bari).

14A06681

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto evangelico «Betania-Emmaus», in Fonte Nuova

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 agosto 2014 viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto evangelico «Betania-Emmaus», con sede in Fonte Nuova (Roma).

14A06682

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto evangelico «Betesda», in Macchia di Giarre

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 agosto 2014 viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto evangelico «Betesda», con sede in Macchia di Giarre (Catania).

14A06683

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rispoval Marker Inattivato» sospensione iniettabile per bovini.

Estratto del provvedimento n. 614 del 28 luglio 2014

Oggetto: medicinale veterinario RISPOVAL MARKER INATTIVATO sospensione iniettabile per bovini (A.I.C. n. 100402).

Titolare: Zoetis Italia S.r.l., via Andrea Doria n. 41/M - 00192 Roma.

Modifica: numero procedura europea: DE/V/0021/001/IB/018.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 24 mesi a 36 mesi.

Per effetto della variazione sopra indicata il punto 6.3 del SPC del prodotto deve essere modificato come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 8 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A06670

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Raldon» 120 mg/g.

Estratto del provvedimento n. 589 del 18 luglio 2014

Specialità medicinale veterinaria RALDON 120 mg/g - A.I.C. n. 102453.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in largo Donegani n. 2 - 20121 Milano, codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto: variazione di tipo II C.II.3 variazione del tempo di attesa nelle uova (galline ovaiole).

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la variazione di cui sopra.

Per effetto della suddetta variazione il Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), l'etichetta-foglio illustrativo sono modificati come segue:

RCP paragrafo 4.11: tempo di attesa ed etichetta-foglio illustrativo punto 8:

uova (galline ovaiole): da 5 a 0 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato alla ditta interessata.

14A06671

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Procare Ficontrol 50 mg» soluzione spot-on per gatti.

Estratto del provvedimento n. 616 del 28 luglio 2014

Oggetto: medicinale veterinario PROCARE FICONTROL 50 mg soluzione spot-on per gatti (A.I.C. n. 104071).

Titolare: Alfamed SAS, 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros - Francia.

Modifica: numero procedura europea: UK/V/0309/001/IB/012.

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale veterinario in PURINA FRISKIES FICONTROL 50 mg soluzione spot-on per gatti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A06672
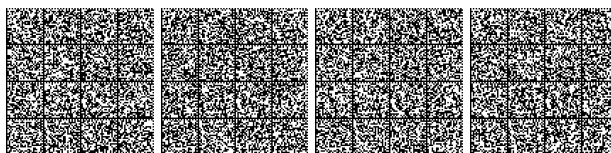
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Procare Ficontrol 67 mg» soluzione spot-on per cani di taglia piccola, «Procare Ficontrol 134 mg» soluzione spot-on per cani di taglia media, «Procare Ficontrol 268 mg» soluzione spot-on per cani di taglia grande, «Procare Ficontrol 402 mg» soluzione spot-on per cani di taglia gigante.

Estratto del provvedimento n. 617 del 28 luglio 2014

Oggetto: medicinale veterinario:

«Procare Ficontrol» 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola;

«Procare Ficontrol» 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media;

«Procare Ficontrol» 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande;

«Procare Ficontrol» 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante,

(A.I.C. n. 104072).

Titolare: Alfamed SAS, 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros - Francia.

Modifica: numero procedura europea: UK/V/0310/001-002-003-004/IB/016.

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale veterinario in:

«Purina Friskies Ficontrol» 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola;

«Purina Friskies Ficontrol» 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media;

«Purina Friskies Ficontrol» 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande;

«Purina Friskies Ficontrol» 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A06673

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prilactone».

Estratto del provvedimento n. 631 dell'8 agosto 2014

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario PRILACTONE.

Confezioni:

10 mg CPR blister da 30, A.I.C. n. 103907010;

10 mg CPR blister da 180, A.I.C. n. 103907022;

40 mg CPR blister da 30, A.I.C. n. 103907034;

40 mg CPR blister da 180, A.I.C. n. 103907046;

80 mg CPR blister da 30, A.I.C. n. 103907059;

80 mg CPR blister da 180, A.I.C. n. 103907061;

10 mg CPR flacone HDPE da 30, A.I.C. n. 103907073;

40 mg CPR flacone HDPE da 30, A.I.C. n. 103907085;

80 mg CPR flacone HDPE da 30, A.I.C. n. 103907097.

Titolare A.I.C.: Ceva Santé Animale con sede in 10, av. de La Ballastière - 33500 Libourne (Francia).

Oggetto: variazione di tipo I B, tipo unforeseen: modifica del regime di dispensazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la variazione di cui sopra.

Per effetto della suddetta variazione l'etichetta relativa al confezionamento esterno, all'interno del blu-box relativamente al regime di dispensazione è modificata come segue: da ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile a Ricetta medico veterinaria ripetibile.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento sarà notificato alla ditta interessata.

14A06674

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac IB QX», liofilizzato per sospensione spray per polli.

Estratto del provvedimento n. 634 del 31 luglio 2014

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0253/001/IA/001.

Oggetto: medicinale veterinario ad azione immunologica POULVAC IB QX, liofilizzato per sospensione spray per polli.

Confezioni:

10 flaconi da 2000 dosi, A.I.C. n. 104597012;

10 flaconi da 5000 dosi, A.I.C. n. 104597024;

10 flaconi da 10000 dosi, A.I.C. n. 104597036.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., con sede in Roma, via Andrea Doria n. 41 M - codice fiscale n. 12000641006.

Modifica: variazione tipo IA - A 7 soppressione sito produzione (incluso antigene), confezionamento, controllo e rilascio del prodotto finito.

Si autorizza la soppressione del sito di produzione (incluso antigene), confezionamento, controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito: Pfizer Global Manufacturing Weesp, C.J. Van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, Paesi Bassi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato alla ditta interessata.

14A06675

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Levoflok 100 mg/ml» soluzione orale per boilers e conigli.

Provvedimento n. 628 del 29 luglio 2014

Provvedimento di mutuo riconoscimento n. ES/V/0145/001/DX/003.

Medicinale veterinario LEVOFLOK 100 mg/ml soluzione orale per boilers e conigli.

Confezioni:

flacone da 1 litro, A.I.C. n. 104186010;

flacone da 5 litri, A.I.C. n. 104186022.

Titolare A.I.C: Vetpharma Animal Health S.L., con sede in Les Cort, 23 - 08028 - Barcellona (Spagna).

Oggetto: concernente aggiunta alle indicazioni d'uso alla specie tacchini.

È autorizzata, la modifica per il medicinale veterinario indicato in oggetto l'aggiunta della specie di destinazione tacchini. Le specie di destinazione ora autorizzate sono: polli (broilers), tacchini per la produzione di carne, conigli.

Le indicazioni terapeutiche relativamente ai tacchini sono: trattamento delle infezioni causate dai seguenti batteri sensibili all'enrofloxacina:

tacchini;

Micoplasma gallisepticum;

Micoplasma synoviae;

Pasteurella multocida;

Escherichia coli.

I tempi di attesa per la specie tacchini sono: carni e visceri 13 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

carni e visceri: polli (broilers) 7 giorni;

tacchini 13 giorni;

conigli 2 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A06676

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Unione Commerciale Lombarda, 200 mg/g», polvere orale per uso in acqua da bere o in alimento liquido per vitelli da latte, suini, polli da carne, galline ovaiole, tacchini.

Estratto del provvedimento n. 625 del 29 luglio 2014

Oggetto: medicinale veterinario OSSITETRACICLINA 20% UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA, 200 mg/g, polvere orale per uso in acqua da bere o in alimento liquido per Vitelli da latte, Suini, Polli da Carne, galline ovaiole, tacchini.

Confezioni: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102781010.

Titolare A.I.C.: Unione Commerciale Lombarda con sede in Brescia, Via G. Di Vittorio 36 – codice fiscale 00807120159.

Modifica: variazione di tipo IB unforseen.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come segue:

RCP 4.9 Posologia e via di somministrazione

Via orale. Il prodotto va preventivamente diluito nell'acqua da bere o mangime liquido. Non miscelare in magimi solidi.

Vitelli da latte: da 25 a 40 mg/Kg p.v. di principio attivo, pari a 12,5-20 di prodotto ogni 100 Kg p.v.

Suini: da 20 a 50 mg/Kg p.v. di principio attivo (pari a 10-25g di prodotto per 100 kg p.v.), da somministrarsi tramite il mangime liquido o l'acqua di bevanda.

Polli da carne: da 40 a 70 mg/Kg è.v. di principio attivo (pari a 20-35 g di prodotto per 100 Kg p.v.), da somministrarsi in acqua di bevanda.

Tacchini: da 40 a 70 mg/Kg p.v. di principio attivo (pari a 20-35 g di prodotto per 100 Kg p.v.), da somministrarsi in acqua di bevanda.

Galline ovaiole: da 25 a 50 mg/Kg p.v. di principio attivo (pari a 12,5-25 g di prodotto per 100 Kg p.v.) da somministrarsi in acqua di bevanda.

Durata del trattamento: 3-5 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A06677

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la regione Basilicata.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 8 agosto 2014, è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it

14A06669

Approvazione della delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 30 novembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0009783/MA004.A007/RAG-L-79 del 4 luglio 2014 e con presa d'atto n. 36/0011887/MA004.A007/RAG-L-79 del 19 agosto 2014 – tenuto conto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 luglio 2014, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, si è conformata alle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti, è stata approvata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la deliberazione adottata dal Comitato dei Delegati in data 30 novembre 2013, concernente modifiche al Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa.

14A06694

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla delibera del Consiglio dei ministri 8 agosto 2014, recante: «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 30 aprile 2014 ha colpito il territorio dei comuni di Nonantola, Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro in provincia di Modena.». (Delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n.192 del 20 agosto 2014).

Nella delibera citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel sommario e alla pag. 2, prima colonna, il titolo è da intendersi così sostituito: «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 30 aprile 2014 ha colpito il territorio dei comuni di Nonantola e Castelfranco Emilia in provincia di Modena.».

14A06758

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-199) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
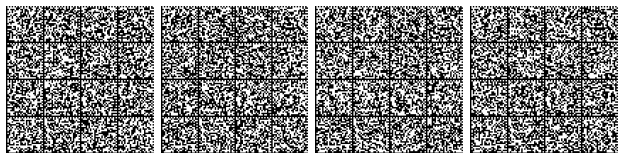
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.